IL DUELLO DEL MUTIO IUSTINOPOLITANO, CON LE RISPOSTE CAUALLERESCHE

Girolamo Muzio

IL DVELLO

DEL MVTIO IVSTI=NOPOLITANO,

CON LE RISPOSTE CAVALLERESCHE;

NVOVAMENTE DALL'AVTORE RIVEDVTO, con le postille in margine, & con due Tauole, la prima de i Capi, & l'altra delle cose notabili.

CON PRIVILEGIO.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXIII.

ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMANVEL FILIBERTO

PRENCIPE DI PIEMONTI

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

*C*ONSIDERANDO *io molte uolte fra me stesso i diuersi studij; & le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle uengo esaminando, tanto piu chiaramente a me par*

di comprendere , che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che temenza di uergogna, & diſiderio di honore: delle quali l'una affrenando , & l'altra ſoſpingendo gli animi noſtri, ſi fattamente gli gouernano, che di altro morſo, ne di altro ſprone non par che ſi ſentano hauer alcun biſogno . Ilche coſi eſſere manifeſtamente potrà apparire a chiunque uorrà andar diſcorrendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni ſeſſo & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne ſolo queſto, che detto ho, potrà egli uedere , ma ſcorgerà anchora , che quanto ciaſcuno è di piu gentile ſpirito, tanto a queſti due affetti piu ſi ſente eſſere ſottopoſto: & che eſsi non ſolamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti ſi fanno anchor ſentire , &

maggiormente

maggiormente in quelli, che piu ſono di generoſo cuore. Ma ſi come fra ogni terreſte animante l'huomo ſopra tutti gli altri nobiliſsimo piu ſi troua a tali paſsioni eſſere ſoggetto, coſi fra gli huomini non ueggo conditione alcuna di perſona, laquale piu ſi moſtri di uergogna timoroſa, ne di honore diſideroſa, di coloro, iquali fra caualieri honorati cercano di douer eſſere degnamente annouerati. Conciosia coſa che eßi per guardarſi dall'una, et per fare dell'altra acquiſto, non che altro, ma la perſona, et la uita non rifiutano di ſpendere, et di gittare. Et queſto ſi puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto di naſcono fra loro: lequali con tutto che aſſai ſouente ſiano leggieriſsime, pur nondimeno con prontiſsimi animi corrono a diffinirle con armata mano: et a cio fare con tanta pompa, et con tanta feſta ſi conducono,

che moſtra bene, che eſsi a gran felicità ſi attribuiſcano, che a loro ſia uenuta opportunità di moſtrare quanto ſiano bramoſi di honore. Ma percioche gli intelletti noſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma de' terreni corpi oppreſsi, & adombrati, non potendoſi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente poſſono anchora diſcernere la uerità delle coſe, ſpeſſe uolte aduiene, che da falſa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, & quello come mala coſa ſchifiamo, che doueremmo con ogni noſtra affettione ſeguitare. Et cio ſi come nelle altre coſe, coſi nella diſtintione delle opere uergognoſe dalle honorate ci ſuole anchora interuenire; che i caualieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione conſigliati prendono l'arme a tale hora, che perauuentura non meno ſarebbe lodeuo-

le il

le il lasciarle. Il che hauendo io ueduto; et tuttauia uedendo la molta licenza, et il poco ordine, che intorno a gli abbattimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano a coloro, i quali per la uia dell'honore cauallaresco disiderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è communalmente trattata, cioè da Caualieri, et da Dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: et gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, et della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza; alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, et di altri miei

studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auuentura potrà aggradire a chi non haurà il gusto troppo fastidioso. Or percioche a prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato (Illustrissimo Prencipe) l'hauere io ueduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio Signor Marchese a Nizza di Prouenza a seruire il Signor Duca uostro padre, & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendcui io mandare delle mie scritture, ue ne mandassi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengono. Et qual piu honorato doueua io poter trouare,

che uoi nato di lignaggio chiarißimo, uera progenie di eccellentißimi Prencipi, di Serenißimi Rè, & di sacratißimi Imperadori; & che in età anchor puerile cominciaste a dar manifesti segnali di chiarißima uirtù? Io & da quelli infino allhora, quasi da odoratißimi fiori concepetti speranza di preciosißimi frutti: & poi di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con le opere ui andate tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale sapete che si ha al mondo honoratißima di uoi. Ilche fin ad hora ui è si bene succeduta, che in una cosi Cauallereſca corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, sete in pochißimo tempo diuenuto uno specchio di ualore, & di gentili costumi. La onde ne è seguito, che hauendoui CARLO QVINTO IMPERADORE *Gloriosißimo costituito Capitano de' caualieri della sua*

corte, & di parte anchora dello eſercito ſuo, per commune conſentimento è giudicato, che uoi a que' gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuete. Come a Prencipe honoratiſsimo adunque ritorno io ad appreſentarui queſti miei libri di materie di honore con ferma ſperanza, che ſi come hora ſcriuo a uoi delle coſe, che a ualoroſi caualieri ſi appartengono, coſi (ſe al ſuperno Signore piacerà di concedermi tanto di uita) ſcriuerò anchora a Caualieri i notabili eſempij del uoſtro ualore.

TAVOLA DE I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

NEL SECONDO LIBRO.

NEL TERZO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI, CHE SI CONTENGONO NELL'OPERA;

Oue è la lettera a, ſignifica la prima facciata, & doue è il b, ſignifica la ſeconda.

I cartelli

I

uer detto all'aduersario suo la medesima porola di oltraggio ue ne aggiunge appresso un'altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scrittori di Duello se ui habbia da seguire abbattimento, o nò; & seguendone abbattimento quale habbia a essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sarà colui, il quale sentendosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli douerà con mentita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare in parola. Et cosi facendo, due frutti ne uerrà egli a conseguire: l'uno che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore; l'altro che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è ancor da uedere come egli si habbia a regolare. Dico adunque che quando altri mi dica traditore, & io dica, Traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da seguire; & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tanto ne sarebbe; che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento. Ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimento nõ ne habbia a

Caualiero male accorto.

Ingiuria cõpensata.

Ingiuria repulsata & compensata

ſeguitare: che con queſte parole ſcarico me dal carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biaſimo di traditore. Il che è che io ributti la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulſa obligandolo alla pruoua; & ſe bene egli replicaſſe, Anzi tu menti tu che io ſia il traditore, non perciò ſi ſarebbe ſcaricato: ma haureb= be riſpoſto a quella ingiuria, laquale io haueßi detta a lui: & per eſſere la mentita data da me prima in tẽpo, haurebbe anche miglior ragione: et a lui ſi richiedereb= be di prouare la uerità del ſuo detto. Ma ſe hauendomi chiamato traditore, io gli riſpondeßi, il traditore ſei tu & egli appreſſo ſoggiungeſſe. Tu menti, in queſto caſo l'attore douerei eſſere io percioche egli non ſi ferma in ſu la prima ingiuria, ma riſponde a quella, che io ho detta a lui: & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, eſſendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne ſi puo dire, che quella ri= ſpoſta, Traditore ſe tu, habbia forza tanto di repulſa, quanto d'ingiuria, che la repulſa ſta nella negatione: & ſe la negatione non ha forza di mentita, non fa cari= co; & eſſendo quella riſpoſta, Traditore, ingiuria, con una mentita ſi dee potere legittimamente ributtare: che ancora che uero ſia, che una ingiuria una uolta ritor= ta non patiſce piu ritorcimento, è da ſapere, che dal ri= torcimento alla repulſa ui è differenza aſſai; che col ri= torcimento io dico di te quello, che hai detto di me: ma con la repulſa non do a te il biaſimo, che tu a me dato hai; ma ſolamente libero me di quello, incaricando te non di biaſimo alcuno, ma della obligation della pro= ua. Et

Ritorcimento & repulſa di ingiuria.

ua. Et che quello, che dico così sia; Se altri dirà che io sia un ladro: et che io gli risponda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questo si chiamarà ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico ancora delle raddoppiate; Che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi douerà essere l'attore, hauendo gia detto per adietro che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la pruoua delle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarrebbe colui, a cui le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui: Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debba soggiungere. Io ti prouerò con le arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore; che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore offerendomi alla pruoua; oltrache mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento insieme per cose diuerse; percioche potendo auuenire che una di quelle fosse uera, et altra falsa, si uer=

Ingiurie raddoppiate.

Dottori dannati.

rebbe a combattere insieme con ragione, et fuori di ra=
gione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare co=
loro, i quali formano le querele: & se sono non diritta=
mente formate, i Signori prima che diano le patenti de'
campi, le hanno a far riformare, o al meno a prouedere
quando i caualieri al campo saranno condutti, che i pa=
drini in capitolando diano loro conueneuol forma.

Officio de Signori.

CHE PER LE MENTITE NON SI dee correre incontanente alle arme. Cap. XIII.

OR se bene nel ragionamento, il qua=
le intorno alle mentite fatto habbia=
mo, da noi è stato conchiuso che il mē
tito habbia ad essere l'attore, non in=
tendiamo percio, che si intenda che
per la mentita si debbia incontanente correre alle arme
percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la
ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni perso=
na di honore dee piu cercare di potersi giustificare.
Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con
certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, il
quale con certa testimonianza si crede di hauere all'=
honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdut=
ta una cotale opinione, che par loro di commetter uil=
tà, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che
quanto si ingannino coloro, che cosi tengono; altro non
dirò al presente, se non che essendo la pruoua ciuile
pruoua di ragione, et quella de gli abbattimenti pruoua
di forza

Spada. Pruoua ciuile

Abuso.

di forza: & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile; & quella delle arme prendendo, lasciamo quella, che si richiede a gli huomini, per riccorrere a quella de gli animali bruti. Il che forse nō farebbono molte uolte i cauallieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; et quando considerar uolessero che cosa non meno cauallaresca è il sapere ben riporre; che il sapere ben trarre la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella mettersi in camino, et non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezzo non habbiano da potersi giustificare. Quegli altri ueramente, quali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

Spada.

DELLA FORMA DE' CARTELLI. CAP. XIIII.

OCCORRENDO *altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità, che glie fie possibile, formando la querela con certe, proprie, et semplici parole; et quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene esprimendo, le persone, le cose, i tempi, et i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, acciochè altri del*

Specificatiō di querela.

la risposta si possa risoluere; che essendo il Duello una forma di giuditio, si come ne giudicij ciuili, ne criminali, et nelle attioni delle ingiurie, la particolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si conuenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la loro importanza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ui aggiungerà la sua mentita. Et non dee alcuno in tal maniera di scriuere uoler mostrare di essere eloquente, & copioso; ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et cio io dico principalmente de' rei, i quali co'l soperchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare; percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono che loro sino mandati i campi; & dicono che difenderanno cõ le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose: percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, e spetiale, cosi incontinente il mentito è fatto attore; & a lui toccando la proua, a lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme; et eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne uiene la elettion di quelle. Hor se io do la mentita, et appresso propongo la pruoua delle armi, io entro nella giurditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle a lui ne uiene a rimanere. Che nõ è cosi honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di

ne di quelle. Et quiho io da aggiungere ancora un'altra cosa; che con tutto che ordinariamēte chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uēgo a pregiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, non perciò la querela si uiene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento, ha pur da prouare il detto suo, et non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo che per uigore della ingiuria fatta a me, & da me ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauer chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguirà che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione cō quelle arme, che sarāno elette da lui. Et ben che souerchio mi paia di ricordarlo pur per non passar con silētio cosa, che possa uenire in consideratione, si douerà ancora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mentione di battaglia. che il prouare, et il mātenere si prendono nella medesima significatione, et si appartengono all'attore: là doue il reo nō dee proferirsi se non à difendere, et a sostenere: et quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incōtanente attore. Ne delle risposte, le quali si hanno da fare a cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mētite, le risposte ancora si potrāno regolare: et che quādo sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane se non disporsi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione

Attor con elettion di arme.

Prouare. Mantenere. Difendere. Sostenere.

ne della ingiuria; & di questa parte, che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto caualleresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualliere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. Là doue chi altramente fa dishonora se medesimo, et si mostra uolonteroso di cōbattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

DEL MANDARE I CARTELLI. CAP. XV.

SOLEVANO gia i caualieri mandare per disfida un guanto, & con poche parole se ne spacciauano, quando haueuano a uenire ad abbattimento; che non era perauentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro non usando si quella (non so s'io debbia dire ingegnosa, o cauillosa) elettione di arme, la quale a nostri tempi si costuma. Da poi uenne la usanza del mandare i cartelli; nel qual modo di procedere occorreuano ancora delle difficultà, et delle nouità; et spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita; maßimamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querela, hanno proueduto che ne' loro stati cartelli nō si habbiano ad appresentare: il qual modo essendo homai si fattamente introdutto, che da ciascun si usa, non è necessario

Elettion di arme cauillosa.

di dire

di dire intorno a cio molte p role. Tanto dirò che come un cartello è publicato, & fede si ha della publicatione di quello, cosi dal di di quella si ha per intimato, & per notificato; ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. La onde con questo mezo è leuata la uia del nasconderſi, & tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteua quando duraua il costume di appresentarg gli. Questo dirò ancora, il che ho toccato di sopra parlando delle mentite sciocche; che quando chi che sia mi haurà detta una ingiuria presente, et sẽza uantaggio di arme, o di persone, se io presente non gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello, con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendo mi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere; uengo a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui; & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legittima non debbia essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non perciò auuiso che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta a colui, che le mie haurà dette, solo ch'io nõ mi conduca a farla con alcun uantaggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica ne'l potrebbe offendere, a costui douerà esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondere: & cosi di tutte le inguirie, che sono dette altrui con soperchiaria,

Publicatione.

Publicatione impertinente.

Sospetto di soperchiaria.

Soperchiaria.

ancor che dette ſiano in faccia, chiara coſa è che in iſcrittura riſpondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui ſarà riſpoſto. Et quando altri con una altra ſoperchiaria riſpondeſſe, legittima ſarebbe ancora quella riſpoſta.

DEL MANDARE I CAMPI.

CAP. XVI.

Elettion di campi, & di arme.

PER *le leggi è ſtato ordinato in fauore del reo, che a lui coſi del campo come delle arme ſi appartenga la elettione: & coſi s'usò gia di fare per alcun tempo. Poſcia eſſendo ſtato conoſciuto che il ritrouare de' campi non è minor peſo che beneficio, i rei hanno queſta fatica laſciata a gli attori: et hora ordinariamēte gli attori ſono quelli, i quali i campi procaccino, ma uolendo nondimeno il reo uſar della ragion ſua, quella a lui non dee eſſere negata et l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo.* Et *mandando il campo l'attore, ſe non lo manderà in termine di ſei meſi dal dì che egli attore ſarà conoſciuto, piu non potrà sforzare l'aduerſario ſuo a battaglia, non eſſendo piu tenuto colui a riſpōdergli: che le querele non ſi debbono mantenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione: eccettuato nondimeno quando ui foſſe legittimo impedimento.* Vero *è che per iſtilo de' caualieri è ſtato introdutto, che non ſolamente doppo i ſei meſi, ma dopo gli anni ancora accettino le richieſte altrui, per non moſtrare che uo-*

Termino de ſei meſi.

gliano

gliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare; & non mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grãdemente all'honor suo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mancare in mandarglieli egli a lui. Et percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa; come graue infirmità; guerra della patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa: o ancor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose ancora in tempo conueniente se ne douerà dar notitia, & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

Impedimento giusto.

DEL NVMERO DE' CAMPI, ET DELLE SVSPITIONI. CAP. XVII.

EGLI è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, acciochè altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come gia ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso l'haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, & che da allegar suspitione legittima non ui fosse; non so come hono-

reuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse; & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che quel le tre hauesse domandate. Il che tanto maggiormente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta suspitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possono essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza; lascierò giudicarlo ad altrui. Et percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore; ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello che ho nell'animo, dico che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere suspitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a Regni, et a Prencipati per merito di uirtù, si come fu la loro prima institutione, direi che in loro douesse hauere luogo questa sentenza; ma essendo quella elettione in successione mutata; et i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi, & iscorgendosi de gli esempij, per li quali si uede che molti di coloro, che nelle sedie reali sono constituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtù, & che hanno i loro appetiti per legge; la mia opinione è che come chi che sia allega la suspitione, il Signore, quale, & quanto grande che egli si sia, contra cui ella sarà allegata, piu auanti procedere

Suspitione. Re allegati sospetti.

Institutione di Principati.

Officio de prencipi allegati sospetti.

ti procedere

ti procedere non debbia: & che procedendo tutti quegli atti che sarà contra l'una, & in fauore dell'altra parte ne questa rileuino ne quella grauuno di cosa uernna: anzi che prouando la cagione della suspettion legittima, quel tal Prencipe per non competēte giudice debbia esser giudicato: et che al caualiere non debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere Che sono sicuro che qual prencipe sarà piu uirtuoso, et piu innocente, quegli cō piu quieto animo sosterrà che altri lo alleghi sospetto; & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si uederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima suspitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato. Cap. XVIII.

DA POI che altri ha altrui richiesto a battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et ancor che tra loro nascessero delle dispute, et delle liti; da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo

tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede dourebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero dourebbe esser ributtato. Et è questa sentenza così uniuersalmente approuata: che a me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti cōfermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RIchiede per offesa fattagli da terza persona. Cap. XIX.

SVOLE alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, farà da uno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la resposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi così contra l'uno, come contra l'altro procedono, così permettendosi in tal caso abbattimēto, dourebbe il caualiero poter procedere così contra l'uno, come cōtra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, et che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o presuntione sua non fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza; & risentendosi contra chi

La querela certa è da prendere, non la incerta.

tra chi lo ha con mano offeso, & uincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere, o uincere colui, che egli hauesse richiesto come autore principale, non so come fosse rileuato; che quell'altro potrebbe sempre dire che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal modo a lui ne rimarrebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur a dire, che il facitor manifesto della offesa, & non l'oculto auttore si dee richiedere: Et questo rafferino ancora quando ui fossero alcuni inditij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi; ma dubitar non si puo dello offenditore.

Inditij.

IN CASO, CHE NASCA DISPVTA sopra la querela, o sopra la persona del richieditore, quello che si habbia a fare. Cap. XX.

Molte uolte accade che altri richiede altrui a battaglia, & che il richiesto non accetta la disfida; ma risponde con alcuna eccettione, opponendo o che egli la querela non intende; o che ella a lui nõ tocca; o che la persona del richieditore è infame; o ha altro carico; o non è pari di cõditione; o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire se non, che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: et il modo di chiarirle è che i caualieri di comune concordia si rimettono al giudi=

Eccettioni.

Giuditio.

cio di alcun Principe, o di caualieri confidenti eletti da amendua le parti; et secondo che da loro è giudicato così la querela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le oppositioni fattegli, giustamēte gli fossero state fatte: et se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli colui, che il giuditio rifiutasse, al reo non rimarrebbe da far altro se non starsene; quando ueramēte il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterrebbe di passar piu oltre; che hauēdogli mandate, o notificate le patēti di campo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre a lui da eleggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accetterà, & ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti, et che in conueniēte termine si trouerà a quel campo, per diffinir con arme la querela con lui, se ui sarà: altramente in contumacia procederà alla sua infamia con quelle Clausule, che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine cauallercsco, & ragioneuole; che se un tal modo di procedere non si fosse trouato; ad ogniun sarebbe lecito, come egli fosse a battaglia ricercato, non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: et il richieditore sēza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo remedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne essere dalle parti eletto di commune concordia; o quando la querela è contestata, &

Quando il reo fugge la battaglia.

chiara

chiara, ne piu ci rimane cosa da determinare: che rima nendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo quando finite le dispute, altro non rimane che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE al suo Signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.

SI suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglielo il suo Signore, egli habbia a seguitare la disfida, o il comandamento. Intorno allaqual dubitatione i caualieri sono risoluti, che per li loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l honore il si uogliono a se stessi conseruare immaculato; & cosi hanno in costume di fare; che come a battaglia sono richiesti o come intēdono, che altri sia per richiedergli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte, doue in potere del Prēcipe loro non sia di fargli arrestare: et senza hauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono et chi altramēte facesse fra le persone, che delle arme facciano mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento cōmesso, & che degno non fosse di usar fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittima=

Honore.

mente ributtato. Contra questo stilo per lungo uso confermato, & uniuersalmente da caualieri approuato, non è mestiere che altri a disputare s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra per la quale non era lecito a soldato uscire a combattere con soldato di esercito nimico contra il comandamento, o senza licenza del capitano: che questo si osserua ancora a nostri dì in quella guisa, che da gli antichi si usaua di osseruare; ma i casi sono molto diuersi: cōcio sia cosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di intendere a quella spetial impresa; & altro starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello: le quali nō hauendo hauuto in costume, ne quasi in cognitione gli antichi Romani non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi caualieri di due contrarij eserciti; quali a questo proposito da' dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij, & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascuno che uuole il pigliarne la impresa; o uero si faceuano per dimostratione di ualore; di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto dì de' nuoui essempij; & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo

Dottori dannati.

Duelli antichi.

questo caso soldato non ha da combattere senza licenza; ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: conciosiacosa che egli ha da operare il ualor suo in quella guerra, non secondo il suo appetito; ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interessi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico spetiale di querela di honore, a quella si tiene hauere tanta oblig[illegible]tione, che molte uolte abbandona l'esercito, la patria, & il natural suo Prencipe, & Signore. Intorno alla qual cosa, io dirò partitamente quello, che a me occorra. Vero è che quando in due nimici eserciti fossero due caualllieri, i quali hauessero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispondere senza l'autorità de' loro capitani; che senza la loro licenza non è lecito a ueruno di trattare cosa con persona dell'esercito nimico. ma quando l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruitù come piu potessero honestamente allontanandosi, douerebbono mettersi per quella uia, per la quale dall'honore fossero inuitati. & ciò dico io tanto maggiormente, quanto altri si sente essere incaricato; percioche, infin che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ogni pericolosa fattione, per non rimanere ancor morendo dishonorato: & dee guardarsi che altro carico non gli sopraueng[illegible], per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricus[illegible] di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da [illegible]

Querela di so dati di eserciti nimici.

Chi è incaricato dee guardarsi da pericoli.

lieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potendo hauer licenza di uscirne, debbia gettarsi dalle mura; per andare a difendere il suo honore. Non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore; non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de' consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori (per parer mio) douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore. Et percio io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri ancor che ui sia chiamato, non ui debbia andar: che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde perauentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento; & essi intendendo le querele potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi; quando nò, imporre loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerità. Et il medesimo fare ancora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non

Officio de Signori.

trui, non uolesse dargli conueniente sodisfattione.

COME DEBBIANO I CAVALIE*ri prender le querele per combattere legittimamente.* Cap. XXII.

SOGLIONO *i caualieri, i quali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che ancor che giusta sia la cagione, per la quale a combattere si inducono, non percio essi per giustitia combattono, ma per odio, & per desiderio di uendetta, o per altra particolare affettione.* Di *che molte uolte auuiene che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che* Dio, *il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de' beni, & de' mali dà le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione; & si riserba a castigare il malfattore quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un'altro huomo per fidanza del suo ualore: conciosiacosa che (come dice lo scrittore dello spirito santo)*

,, Et *non sarà il possente liberato*

,, Ne*lla grandezza delle forze sue.*

M*a nel giudicio delle armi si dee il caualiero appresentare nel cospetto di* Dio *come uno istrumento, il quale la sempiterna sua* M*aestà habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio.* Non *doue-*

rò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolenza chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicar me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento douerò accusarlo, & richiederlo a battaglia per odio, ch'io porti a lui; o per acquistare la gratia di quel Signore; o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douerò io chiamare a Duello l'ucciditore per la amistà, o per lo parentado, ch'io hauessi con lui: ma la intention mia douerà esser tale, che quando ancora io non fossi spetialmente offeso; ne alcuno effetto, o rispetto particolare a ciò mi inducesse, per amore di uirtù, & per bene & utile uniuersale; io sarei per prendere la medesima querela. Che douerò io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gliocchi non la persona, che fatta la ha, & non quella, a cui ella è stata fatta; ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia a Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi, non come per una spetiale persona, ma si heuerà a considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio instituito, acciocne in quello il maschio, & la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & acciò che per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se

Adulterio.

stessi

steßi, & da uiuere in quelli ancora dopo la uita: & la degnità di quello considerando, & come per lo mezo dell'adulterio la diuina institutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, e la generatione corrotta, douerà il caualiero non tanto per uendicarse, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un ligame cosi inuiolabile, disporsi a prendere in mano le arme, con ferma speranza che col mezo di quelle Dio; il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulterij, sia per darne seuerißima sentenza. Non altramente se contra alcuno Prencipe, o contra la patria hauerà tenuto alcun trattato, douerà pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, acciochè come ministri di lui habbiano da reggere & da gouernare noi sua humilißima greggia: & che essendo a Dio gratißime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, i quali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro costumi; noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a Luogotenenti di lui, i quali sono i prencipi nostri; & a quelle congregatione de' mortali, sotto le cui leggi siamo nati et alleuati, le quali sono le patrie nostre; & che maggiore scelerita non puo comettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per rettore; o a colui ancora; a cui egli si è obligato per fede; o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peste, et non come particolare nimico perseguitare il commettitore

Tradimento.

di cosi odioso eccesso, alla pruoua deue armi chiaman-
dolo, con certa fede, che Dio, il quale ci raccoglie come
figliuoli per fede, habbia da castigare il uiolatore della
publica fede. Il medesimo dico ancora quando altri ha-
uerà alcuno homicidio commesso; & che pruoue ciuili
non ui siano, che a colui, il quale di tal delitto intenderà
di accusarlo, & di douerglielo con abbattimento pro-
uare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della hu
mana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissol
ue la piu bella opera, che da noi si uegga essere stata
fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di
Dio, & la sua somiglianza. Et perciò che Dio gia nella
sua santissima legge statuì che i micidiali dal suo altare
fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caua-
liero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà
chiamare colui a Duello, non per uolerlo egli uccidere;
ma per farsi ministro di esequire la diuina uoluntà, &
il suo santissimo comandamento. Et per non andare per
tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli
esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimen-
to, & dell'homicidio potrà il caualiero ancora gouer-
narsi in qualunche altra spetie di oltraggio, per loqua-
le egli intenda di douere chiamare altrui alla pruoua
dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico
medesimamente del reo: che egli non con altra intentio
ne douerà condurcersi alla battaglia che per difendere
la innocenza, & l'honore, le quali sono cose, che si co-
me leggiermente si macchiano, cosi con ogni studio dee
cercare ciascuna persona di conseruarle immacolate: &

Homicidio.

a difesa

& difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare: ma con opinione che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostrandosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti a douer per innanzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da diffendere; che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, il quale non schifa i pericoli se per suo appetito, & non per comune utilità è sospinto a quelli, audace anzi che forte douerà essere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducerà a battaglia, potrà andare con animo franco, & sicuro che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, darà la sentenza in fauore di colui, il quale combatterà per la giustitia.

Valoroso.
Audace.
Forte.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

HABBIAMO fin quà assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a sapersi, & a seruarsi da' caualieri prima che essi a gli steccati si conducano: le quali

se diligentemenie saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasioni rimarranno a coloro, che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono ancora non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.

HAVENDO *il creatore di tut= te le creature da principio pro dutta la massa de' cieli, & del la terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso ii celeste, & da= poi questo basso nostro mondo, Sicome a quello dato haueua il mouimento delle continue, uarie, et cōtrarie reuolutioni, et ornatolo di infiniti lu= mi, cosi a questo diede diuersi mouimenti, & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell'aere collo= cò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorren= do hauessero a tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, accioche per quello le penne battendo lo andasse ro solcando, et con dolcissimi canti lusingandolo lo faces= sero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra di= sposto, et per quello seminate le molte, et belle isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte,*

Creatione e bellezza del mondo.

Cielo.

Aere.

Mare.

gli diede secondo la diuersità delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andassero i paesi partẽdo, et inaffiando; et che pace nõ hauessero in fino a tanto che con quello non si mescolauano. et quello, et questi riempiè di molta uarietà di pesci; & di così fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, et hauendo quella stessa in pianure, alzata in montagne, et abbassata in ualli; et nelle uiscere di quella poste le minere delle gioie, de' metalli, et altre; et quella coronata di piante, uestita di herbe, et ornata di fiori, la fece essere albergo di innumerabili fiere, et di altri mansueti animali; et ultimamente accioche quà giu non mancasse chi intentamente contẽplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendesse gloria, et honore, formò l'huomo alla imagine sua, & alla sua somiglianza: et quello uestì di spoglia terrena, la quale essendogli comune co' bruti, a fine che egli da quelli potesse separarsi, et conseruarsi nella naturale sua nobiltà, a lui diede la ragione, et la fauella; accioche intendendo, et discorrendo potesse i concetti suoi fare manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina sapienza che congiunta fosse la lingua con la mente; perche essendo essa somma uerità, noi la uerità celebrãdo, quella hauessimo continuamente da honorare. Essendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo a Dio, et a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nello animo.

Terra.

Huomo ad Imagine di Dio.

La lingua congiunta con la mente.

Che

Che come puo l'huomo contra se stesso comettere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi hauere nella lingua il cõtrario di quello, che egli ha nel cuore? Et quale possiamo noi fare a Dio *ribellion maggiore che essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerità, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale ueramente è stato scritto,*

,, Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Il diauolo padre di mẽzogna.

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomineuole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei (ilche sarebbe troppo lungo) tanto ne dirò io, che questo solo leua dal mondo la fede, et leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunche uuole essere ueramente buono, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal diffetto si appartenga, cio principalmente è richiesto a coloro, i quali per esercitio di arme, & per opere di caualleria desiderano diuenire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerità. Là onde per fuggire un cotal biasimo, per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che a qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la uerità del detto loro non possono

Il mentire quanto è brutto.

Cauallieri siano amanti di uerità.

giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata; Ilche in qual maniera si debbia regolar noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia cõtinouando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento; & quali siano le arme caualleresche; & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire; o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che eßi haueranno a sapere, che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sarà scritto questo secondo libro; & come cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP.. PRIMO.

PARRA forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, et essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Ilche ancora che cosi sia, noi non senza euidentißima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo il peruerso costume, il quale

Caualieri senza ragione.

qual e

quale intorno a gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue pospostà ogni diritta uia, & senza alcuna legge, osseruare i caualieri corrono alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle a battaglia si debbia uenire: ne sperando noi ageuolmente di potergli da loro strabocche uole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta che dieno a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intendono: & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati che ella per altra uia non si possa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione: che altramente facendo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi contra la giustitia operando de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signori piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità. Et hora la proposta materia seguitando dico, che tutte le querele, le quali nascano fra caualieri nascere sogliono per sétirsi altri ingiuriato, o incaricato

Officio de Signori.

Signori dannati.

& per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole, & perauuentura pochi sono quelli, che intendono quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fatta fuor di ragione, o, come diciamo noi, à torto: là onde ingiuriato uiene à dire quanto offeso à torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è così detta, perciochè i giureconsulti dicono che all'attore soprastà il carico del prouare; perche ne seguita che quando udiamo che altri rimane incaricato; altra cosa non habbiamo da intendere se non che egli sia l'attore. Et intorno à queste duè uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: et si puo ancor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che à me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, il quale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico; in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: & per tanto io rispondo con la mentita; & uengo ad iscaricare me, & a dare carico a lui: ilche è leuar me di obligatione, & obligare lui alla pruoua del suo detto & ciò è a fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria:

Ingiuria.

Carico.

Incaricato.

Ingiuria con carico.

Carico senza ingiuria.

perciochè

percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse che ella fosse falsa; et a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitor di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole cosi uane a me parrebbe, che piu honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, il quale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra cosi false, & uane parole dette per altrui onta, altri si conducesse a dar mentita, ella sarebbe souerchia si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimēti per cagione di dichiaration di uerità, poiche la uerità è manifesta, non si ha da metterla in quistione de gli steccati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è, quando altri o con sopercheria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è che quello è stato atto tristamente fatto, et da mal caualiero, & questa ingiuria dico io non meno di quella delle parole essere senza carico; percioche se l'ingiuriato richieder uolesse colui che

Ingiuria senza carico.

Q. Metello Numidico.

Mentita souerchia.

quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato? Et ſe gia è chiaro che coſi ſia, (ſi come gia s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento? A queſto riſponderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta, & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie a Prencipi da darle ſi richiede, per mantenere in pace i loro ſoggetti. Il che quando eſſi faceſſero, & lo faceſſero ſeueramente; forſe non molte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto di impaſtricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle penſa; dee cercare altra uia che quella del Duello, et in queſta materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene una altra ſoperchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi a difendere chi fatto l'haueſſe; che io deſſi conſiglio che ſi faceſſe.

Duelli non ordinati a uendetta

Officio de Signori.

Vendette tali quali le offese.

QVANTA SIA LA VERGOGNA di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente Cap. II.

IO ſo che a molti, i quali uanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire

ancora

ancora tanto auanti, che in una ingiuria tristamente fatta, non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria con uituperio ne rimane; che nelle cose di cauálleria non facendo altri atto uergognoso, o uile; non si puo dire, che egli al debito del caualiero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, a me sembra che sia cosa inpossibile; & percio che altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, et uituperosa dee bene essere reputata quando l'huomo nõ si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare inguria altrui; posso guardarmi da fare uno atto cattiuo; posso guardarmi da mãcar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella che l'huomo si fa a se medesimo. La uergogna adunque douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sarà stato fatto. Ilche con quell'altro argomento ancora si puo confermare; che non procedendo altri cauallerescamente; mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a pruoua con colui, cui egli d'assassinare s'affatica. Et di questa mia opinione ho io auttori antichi filosofanti, da' quali è stato detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella e fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò ancora di dire una altra cosa del mio parere: che in

La uergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualiero da che si debbia guardare.

La ingiuria è di chi la fa

caso di altra querela io direi che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato come colui, che hauesse mancamento commesso: et che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere accolto, presupponendo sempre nondimeno che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo con molta affettione seguitato. Et questo è che come altri si sente essere legittimamēte da altrui mentito, cosi egli per disgrauarsi dalla pruoua, cerca di fare una offesa di bastone, o altra malamente, & in qualunche modo per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga, acciochel'offeso non se ne possa incontanente risentire; et in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamēte scaricato: et la opinion uolgare istima che cosi sia: et non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso: & quanto sia falso il giudicio di coloro, che cosi tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, et da caualiero; et non uergognosamente, & da traditore, & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo ancora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu dannabile che fuggire (si

Chi fa l'atto brutto è dishonorato

Abuso di Duello.

Percosse sopra mētita.

Honoreuole uuole essere il risentimento.

come

come si dirà appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io il quale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; et il fuggire è uergognoso. Per tanto io non dirò mai, che uno dirittamēte mentito per hauer fatto uno atto tale, si sia percio dal carico liberato: et che egli non sia obligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: et le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di uulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole dourebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcun Signore muouere a preghi di chi che sia a dare abbattimēti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: et si fa ingiuria a què tribunali, dauanti à quali quelle differenze diffinire si dourebbono, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Chi cō mal modo offende.

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENtita si dee concedere abbattimento. Cap. III.

HABBIAMO nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicate: Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, et del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo che la mentita legittimamente data è quella, che fa il carico, per lo quale altri e obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, et non alla pruoua delle arme; percio che (come ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualiero e tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanēte abbattimēto. Che non uorrei che alcuno si desse a credere, che nella mētita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale non

Il mentito è attore.

Non ad ogni mentita si richiede duello.

le non altronde procede, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori, i quali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, et fuori di ogni dritto stilo di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini; in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, appa rino ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa cō sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimēto; ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede proua d'arme, la mentita non puo altri obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, et non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma que' tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro; et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, et la loro nuoua; conciosiacosa che legge alcu-

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

na non si truoua, per la quale si dichiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi per le quali abbattimēti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, et per constitutioni di Imperadori. Et se per le mētite dar si douessero abbattimēti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, et appresso de gli altri Prēcipi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia a combattere, et espreßi ancora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme si come nel seguēte capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI *Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.*

Casi da duello.

MOLTI sono i casi nelle leggi Longobarde espreßi, per li quali abbattimēto si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli. I. Et perciochè i dottori, i quali in materia di Duello hāno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, et per tradimēto della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da cōcedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è

una

una legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ,,
hauerà accusato chi che sia al Re di cosa, che al peri= ,,
colo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito ,,
di difendersi per battaglia; Et sopra questa legge diuer ,,
se sono le sentenze de' dottori: che altri dicono quelle
parole, Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appar= ,,
tenga douersi intendere dell'accusato; & altri dicono
del Re: et questa seconda par che sia piu da approuare;
et se bene la chiosa tiene altra opinione, dicendo che gia
di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale
ha pensato, o consigliato contra l'anima del Re cio non
fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di delit=
to prouato, o manifesto: et qui si tratta della sola accu=
sa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de gli
abbattimenti che si concedeuano per infideltà senza al=
tra espressione; ne altro mi ricorda di hauer letto in
quelle leggi, che faccia per questo caso. Questa è adun=
que una delle cagioni, per le quali dir si puo che conce=
dono Duello le constitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer te=
nuto trattato di far morire il marito. Et qui è da nota=
re che per una altra legge si determina che se huomo è
accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non per
cio si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è ancor, Se altri chiama altrui
cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il pa=
dre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto che egli habbia uc=

ciso colui, con cui egli era in tregua.

V I. *Et ancora quando altri sia incolpato di hauere uc ciso o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o sorel= la, o altro parente per conseguire i loro beni.*

V I I. *Si ha appresso da uenire a battaglia se altri da rà nome di dishonestà, o di strega a donna libera, che sia in altrui podestà.*

V I I I. *Se alcuno accuserà persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.*

I X. *Se dirà hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.*

X. *Et se darà alla moglie sua biasimo d'adulterio.*

X I. *A queste cose si aggiunga, Se alcuno sarà accusa to per incendiario.*

X I I. *Se altri sarà accusato di giuramento falso.*

X I I I. *Se sarà detto che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati insuso.*

X I I I I. *Et se a seruo sarà apposto che egli habbia fatto furto, & il suo Signore lo nieghi, al Signor suo si richiederà di difenderlo per battaglia.*

X V. *Se sarà negato deposito di piu di uenti ducati.*

X V I. *Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.*

X V I I. *Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la haue= rà posseduta potrà difenderla per Duello.*

X V I I I. *Et in caso di contrarie, et pari testimonian ze si ha da eleggere uno de' testimonij dell'una parte, et un'altro dell'altra, & que' due hãno da combattere.*

XIX. *Contendendosi ancora di alcuna possessione, et producendo una parte, o amendua istrumenti, & allegandosi quelle essere falsi, si determina per battaglia.*

XX. *Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.*

XXI. *Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno istrumento.*

XXII. *Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che così chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.*

I. *Et Federigo Imperatore in una sua constitutione di mantener la pace, uuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.*

Federigo Imperadore.

II. *Et lo medesimo statuisce ancora auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Hor da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, et approuate ad abbattimento si possa uenire. Ilche anche per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.*

Casi non da duello.

I. *Ho detto dauanti che per leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocẽte uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.*

II. *A questo aggiungo che per quelle ancor si dichia-*

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.
III. Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.
IIII. Et se alcuno da' suoi parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.
V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non percio si concede che si habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dapoi che coloro, i quali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno spetialmente espreßi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche da alcuno douette essere tentato di condurcersi per quelli in pruoua di arme. Et a que' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita; non percio abbattimento ne saria seguito; che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua se la cosa sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata; Et cosi a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano

Mentita.

essere

essere nel seguente capitolo ne dirò quale sia la mia opinione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIANO poter concedere abbattimenti. Cap. V.

HABBIAMO uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori; dall'ordine delle quali s'è tanto amplian-dosi lontanata la licenza moderna; che a uolerla restrignere in casi particolari sarebbe cosa nõ che malageuole, ma impossibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliẽdo. Dico adunque che cosa conueneuole nõ mi pare che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte se nõ per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di mãcamento, al quale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe cõcedere. Appresso per cioche da persona di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quãdo ad alcuno fosse apposto di tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da' tribunali ributtata, sopra tal querela ancora direi che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme intendẽdosi sempre nõdimeno che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere cõpresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuriditione

Casi da duello.

Officio di Signori.

sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere; il quale se bene in due capi è ristretto, que' sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmẽte mi possa riprẽdere che io fuori di alcuna conueneuolezza mi sia ritirato. Ma in tãta licenza uniuersale, nõ sono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i casi, i quali sotto i due capi proposti possono esser compresi, si debbia dar cãpo da cõbattere, quanto che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno a cio basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE. CAP. VI.

E da giudicare se le querele meritin duello.

HOR è da notare ancora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui fosse: Ne perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, il qual dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si douesse negare di lasciare che si uenisse a Duello. Et cio era dirittamente fatto; percioche a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare; et per giudicio si richiede:

se questa

se questa, o quella querela per uigor delle leggi meriti abbattimẽto, o nô. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tẽpi suoi si usaua di uenire a Duello con licenza de' Prencipi, i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure ancora il medesimo che non si concedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i cãpi, sono essi giudici delle querele in questo modo; che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o nò. Se la persona è suspetta del mancamento che le è apposto; & se inditij ui sono. Et non ui occorrẽdo queste cose ben prouate, et ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti; che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, et certa, nõ si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è per auuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di ridurcerla ad abbattimento. Ancora, et questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le armi non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono

Officio de Signori.

Inditii.

Querela tentata al ciuile.

Pruoua ciuile.

dall'uno all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno, maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione che lo habbiano a concedere ad alcuno. Ilche tanto maggiormēte dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente diffinire; et chi alla pruoua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna essendo nella opinione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a caualieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intēde di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamēte, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia: ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, et usato da' Longobardi, et dapoi ancora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha ancor questo tolto uia: che non hanno mirato ne a diritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia; ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro; ne alcuna riuerenza a Dio; & cosi hanno strabocchcuolmente ogni ordine confuso: & hanno ridutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati

Giuramento.

Abuso è

Si dannano i Signori.

Giuramento di calunnia.

ad ogni

ad ogni qualità di persone, et per ogni cagione, & senza alcuna cagione, et senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tãto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebono a ritornare; et renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, et di equità. Et a questo è ancora da aggiungere che i Signori cõ sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella che isppongono, è la uera loro querela: percioche non mãcano di quelli, i quali chiudono nel l'animo quello, di che e la loro intẽtione di combattere, et una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi son là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

Giuramẽto.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

SOGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patẽte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere cãpo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle ha-

Si dannano i Signori.

ciſo colui, con cui egli era in tregua.

V I. *Et ancora quando altri ſia incolpato di hauere uc ciſo o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o ſorella, o altro parente per conſeguire i loro beni.*

V I I. *Si ha appreſſo da uenire a battaglia ſe altri darà nome di dishoneſtà, o di ſtrega a donna libera, che ſia in altrui podeſtà.*

V I I I. *Se alcuno accuſerà perſona, che habbia con la ſua donna adulterio commeſſo.*

I X. *Se dirà hauer trouato che altri alla moglie ſua habbia poſte le mani nel petto, o nel ſeno.*

X. *Et ſe darà alla moglie ſua biaſimo d'adulterio.*

X I. *A queſte coſe ſi aggiunga, Se alcuno ſarà accuſato per incendiario.*

X I I. *Se altri ſarà accuſato di giuramento falſo.*

X I I I. *Se ſarà detto che ueruno habbia fatto furto di prezzo da ſei ducati inſuſo.*

X I I I I. *Et ſe a ſeruo ſarà appoſto che egli habbia fatto furto, & il ſuo Signore lo nieghi, al Signor ſuo ſi richiederà di difenderlo per battaglia.*

X V. *Se ſarà negato depoſito di piu di uenti ducati.*

X V I. *Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.*

X V I I. *Se alcuno ſarà detto poſſeſſor di mala fede di coſa mobile, o immobile, ſe per cinque anni la hauerà poſſeduta potrà difenderla per* Duello.

X V I I I. *Et in caſo di contrarie, et pari teſtimonianze ſi ha da eleggere uno de' teſtimonij dell'una parte, et un'altro dell'altra, & que' due hãno da combattere.*

X I X.

XIX. Contendendosi ancora di alcuna possessione, et producendo una parte, o amendua istrumenti, & allegandosi quelle essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno istrumento.

XXII. Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperatore in una sua constitutione di mantener la pace, uuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.

Federigo Imperadore.

II. Et lo medesimo statuisce ancora auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Hor da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, et approuate ad abbattimento si possa uenire. Ilche anche per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.

Casi non da duello.

I. Ho detto dauanti che per leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocẽte uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.

II. A questo aggiungo che per quelle ancor si dichia-

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se alcuno da' suoi parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non percio si concede che si habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dapoi che coloro, i quali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno spetialmente espreßi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche da alcuno douette essere tentato di condurersi per quelli in pruoua di arme. Et a que' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita; non percio abbattimento ne saria seguito; che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua se la cosa sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata. Et cosi a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano

Mentita.

essere

eſſere nel ſeguente capitolo ne dirò quale ſia la mia opinione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIANO POTER CONCEDERE ABBATTIMENTI. Cap. V.

HABBIAMO uiſte le leggi di coloro, che del Duello in queſte noſtre parti furono i primi auttori; dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandoſi lontanata la licenza moderna; che a uolerla reſtrignere in caſi particolari ſarebbe coſa nõ che malageuole, ma impoſſibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che ſeruar ſi doueſſe, ſotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliẽdo. Dico adunque che coſa conueneuole nõ mi pare che alcuno ſi debbia mettere a pericolo di morte ſe nõ per cagione, che meriti morte. La onde accuſando altri altrui di mãcamento, al quale per pena la morte ſi richiedeſſe, Duello ſi potrebbe cõcedere. Appreſſo per cioche da perſona di honore, l'honore alla uita ſuole eſſere prepoſto, quãdo ad alcuno foſſe appoſto di tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili perſona foſſe dichiarata infame, & foſſe da' tribunali ributtata, ſopra tal querela ancora direi che non gli doueſſe eſſere diſdetto il difenderſi con le arme intendẽdoſi ſempre nõdimeno che per uia ciuile non ſe ne poſſa uenire a giuſtificatione. Et per querela, che in una di queſte due maniere cõpreſa non ſia, non ueggo come Signore, ſaluo il diritto della ragione, & con honor ſuo poſſa nella giuriditione

Caſi da duello.

Officio di Signori.

ſua abbattimento concedere. Et queſto è in queſta parte il mio parere; il quale ſe bene in due capi è riſtretto, que' ſono tali, che io temo piu toſto di riceuerne biaſimo di eſſermi troppo allargato, che altri ragioneuolmẽte mi poſſa riprẽdere che io fuori di alcuna conueneuolezza mi ſia ritirato. Ma in tãta licenza uniuerſale, nõ ſono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendeſſe in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i caſi, i quali ſotto i due capi propoſti poſſono eſſer compreſi, ſi debbia dar cãpo da cõbattere, quanto che per quelli, che compreſi non ui ſono, in alcun modo non ſi debbia laſciar combattere. Et tanto intorno a cio baſti a me di hauer detto in generale, laſciando a Signori il carico della piu particolare eſaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE. CAP. VI.

E da giudicare ſe le querele meritino duello.

HOR è da notare ancora, che con tutto che i Re Longobardi formaſſero le leggi, per le quali era permeſſa la battaglia, non baſtaua che la legge ui foſſe: Ne perche ui foſſe legge altri ſenza altro poteua altrui richiedere, ſe non ricorreua al legittimo giudice, il qual dichiaraſſe quello eſſere caſo, per lo quale non ſi doueſſe negare di laſciare che ſi ueniſſe a Duello. Et cio era dirittamente fatto; percioche a chi intende di douere eſſer parte, non dee eſſer lecito il giudicare; et per giudicio ſi richiede:

ſe queſta

se questa, o quella querela per uigor delle leggi meriti abbattimẽto, o nô. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tẽpi suoi si usaua di uenire a Duello con licenza de' Prencipi, i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure ancora il medesimo che non si concedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i cãpi, sono essi giudici delle querele in questo modo; che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o nò. Se la persona è suspetta del mancamento che le è apposto; & se inditij ui sono. Et non ui occorrẽdo queste cose ben prouate, et ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti; che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, et certa, nõ si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è per auuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di ridurcerla ad abbattimento. Ancora, et questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le armi non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono

Officio de Signori.

Inditii.

Querela tentata al ciuile.

Pruoua ciuile.

dall'uno all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno, maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la discon=uencuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ulti=mi articoli debbono i Signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione che lo habbiano a concedere ad al=cuno. Ilche tanto maggiormẽte dico esser da fare, quan=to publica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente diffinire; et chi alla prueua del le arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna essendo nella opinione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a caualieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intẽde di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a perso=na. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamẽte, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia: ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, et usato da' Longobar=di, et dapoi ancora lungamente è stato in uso: ma la ne=gligenza de' Signori ha ancor questo tolto uia: che non hanno mirato ne a diritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia; ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro; ne alcuna riuerenza a Dio; & cosi han=no strabocchcuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati

Giuramento.

Abuso è

Si dannano i Signori.

Giuramento di calunnia.

ad ogni

ad ogni qualità di persone, et per ogni cagione, & senza alcuna cagione, et senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tãto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebono a ritornare; et renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, et di equità. Et a questo è ancora da aggiungere che i Signori cõ sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella che isspongono, è la uera loro querela: percioche non mãcano di quelli, i quali chiudono nel l'animo quello, di che e la loro intẽtione di combattere, et una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi son là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

Giuramẽto.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

SOGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patẽte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere cãpo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle ha=

Si dannano i Signori.

ueſſero conueniente contezza, o le patenti non dareb= bono, o ſotto piu honorato titolo le farebbono eſpedi= re: percioche quando a concedere abbattimento ſi la= ſciaſſero con ragione inducere, farebbono ancor fede che la querela foſſe di graue biaſimo, & che meritaſſe inquiſition di uerità: & ſopra queſto piu che ſopra le altrui preghiere ſi douerebbono fondare. Et queſto ſa= rebbe honoratiſsimo proemio, per quello comprenden= doſi che haueſſero non tãto hauuto riſguardo alle per= ſone, quanto alle querele: ilche è proprio officio di ue= ro giudice, et di legittimo Signore. Vſano ancor di paſ= ſar le querele con parole generali, ſenza quelle altra= mente dichiarare, il qual coſtume non mi par punto da cõmendare; che ſi come non hanno a dar cãpo ſenza ca gione legittima, coſi quella debbono nelle patenti eſpri mere, accioche la loro giuſtitia ſi conoſca: & accioche colui, che è richieſto, non poſſa eſſere ingãnato, non po= tendoſi ſotto quella patente combattere altra querela, che quella la quale ui ſi uede eſſere ſcritta. Ne cio dico io ſenza grandiſsimo fondamento di ragione, percioche (ſecondo che ancor nel precedẽte capitolo ho fatto men tione) io ſo che ci ſono ſtati di coloro, che a Signori hanno fatto ſporre una querela, & ſopra una altra hanno cõbattuto. Ilche non ſo come poſſa paſſare ſenza biaſimo di chi nella giuriditione ſua, & dinanzi a gli oc= chi ſuoi laſcia ucciderſi gli huomini ſenza ſaperne egli il perche. Si doueranno adunque nelle patenti eſprime= re le querele: et ſi douera prendere il giuramento, del quale io ho di ſopra parlato; accioche il giuditio dirit=

Officio de Signori.

Le querele ſi han da eſprimere nelle patẽti.

tamente

tamente proceduto; & che a' Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole ueggio io usarsi nelle piu delle patenti; che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per essi Signori: Che se coloro, i quali domandano i campi, cercano le patenti tali, fanno ingiuria a cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli dessi, che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuriditione; et di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, et che essi uogliano farsi spettatori dello spargimento del sangue et delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ognuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumare le hore, & il giorno intero disputando con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Ilche è anche molte uolte cagione che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' Consultori, et de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee riccorrere a domandar campo franco a persona

Si dannano i Signori.

I Signori debbono giudicare.

in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altre p tente di campo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare; & intendendo, che due huomini hanno da andare ad occiderſi ſotto la ſua giuriditione, non dee laſciargli procedere a tal diffinitione, ſe non ſotto il giudicio ſuo, & ſotto la ſua determinatione. Et ſe la querela non merita inquiſitione di uerità, non dee dar cãpo; & ſe la merita; dee troncare le diſpute, & far che ſe ne uenga alla concluſione. Et ſe altri non ſi aſsicura di ſapere egli giudicare, o di hauere chi lo poſſa conſigliare laſci ſtar di dar campo: che il mettere due huomini in uno ſteccato, non è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità, & alla tortura non ſi dee mettere alcuno ſenza giudice, et ſenza giudicio. Ma per auuentura dubitano alcuni, che ſe eßi uorranno giudicare, ſopra loro non cada la ſentenza, & che altri appreſſo ſopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee eſſere lecato di fare altrui. Che primieramente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, ancor che per altro a lui poſſano eſſer pari, ò ancor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio ſono minori, et ſoggetti; & egli è giudice, et Signore. La onde di quello atto per la molta diſaguaglianza non puo eſſere à battaglia ricercato. Poi ſe il Duello è una forma di giudicio, et l'ordine de' giudicij è tale, che ſe bene altri ſi appella di alcuna ſentenza, egli, percio non chiama il giudice in contradittorio giudicio; ne contra il giudi-

I Signori non poſſono all'arme eſſer richieſti.

ce, ne contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria. Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non si ha da prender la quistione. Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che di andarne a dare la querela al supremo Signore, ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condennare in quella forma che de' giudicij ordinarij si fanno i sindicati. Et quando il Signor del campo fosse egli il supremo Signore, altro non ci sarebbe che fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal uoler liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELE CAP. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere; & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, et delle persone prudēti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cio principalmente e da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, et dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo ancor da' piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme iquali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture; & al campo gli habbian da gouer=

nare in modo, che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti: tra letterati, & caualieri: de' quali gli uni Consultori, & gli altri Padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligentia, o caualiero di lettere, un solo a queste due opere potrebbe bastare. Hor percioche il carico principalmente a Padrini soprasta, de' consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a loro principalmente si appartengono) de' Padrini parleremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa; auuiso io che siano cosi chiamati, o perche i caualieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luoghi di padri; o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio tacer che non ci manca che non Padrini, ma Pattini gli usa di appellare. Ilche se si uorrà concedere, si dirà essere percioche essi al campo fanno i patti insieme. ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro; & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi pare ancora che essi non meno debbiano essere priuilegiati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, ne da sodisfare parte alcuna di quello, a che i principali loro sono condannati, o

Padrini.

Patroni.

Pattini.

Tra Padrini non ha da seguir querela.

ti, o obligati, cosi ragion non uuole, che per querele, nelle quali essi sono procuratori possano essere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono gia p[ass]ate fra i principali; & i Padrini parlano come procuratori: ilche è tanto quanno se gli istessi principali parlassero: & se i principali parlassero dopo la querela gia contestata, piu non ui haurebbe luoghi a nuoui carichi, ne a nuoue mentite: & se fra loro luogo non ui hauerebbe, meno ui dee fra coloro hauere, i quali parlano per loro. Ilche si come è ragioneuole, cosi ancora si ha da seruare per conseruatione del diritto stilo di caualleria; & accioche altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io, percioche egli auuiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di esser Padrini, che non tanto lo fanno per diffendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come ancora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole che di una battaglia una altra ne habbia a seguitare. Et essendo la cosa cosi, come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padrini sia nata, quella debbono essi dannar per non legittima, & per non querela, & troncar tutte le uie da potersi peruenire a cosi dishoneste imprese,

Abuso.

Officio de Signori

DE' MALEFICII, ET INCANTI. CAP. IX.

Malie.

PER legge Longobarda uiene proueduto, che coloro, i quali per cõbattere si conducono in campo non portino herbe, che a malie s'appartengano, ne altra cosa di incantesimo. Et a cio par che nõ senza ragione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, i quali si danno a cotali arti, facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi indouini (come dice il Poeta)

" " Fanno malie con herbe. & con incanti.

Et queste così fatte arti sono da essere in maniera fuggite da gli huomini Christiani, che non solamente coloro, i quali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettato il mondo di si fatti studij; che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice: &

d.' Maghi

de' Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Farzone, cōtra le uirtuose operationi di Mose. Et da' Gentili si teneua che, nō che altro, ma la luna si potesse di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et a' di nostri non pochi sono coloro, che a cotali infidelità hanno riuolti gli animi; & nella materia, la quale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et percioche per rimediare a quelli, altri fa quella diligente inquisitione, la qual io ho detta de' panni; & altri fa dar giuramento al caualiero; io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere di uestimēti; che et in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedente al dì della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul muouersi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorando le dicono mirando nel uiso i loro nimici. Le quali tutte sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuti di quelli che sotto la fidanza de gli incanti sono andati a gli abbattimenti; et ho parlato con de gli huomini altramēte ualorosi, i quali con sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che proferiua di incantar duè spade, che non potessero ferire, et come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare (per così dire) quale a lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et per tanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sentimento

non si possono, uorrei anzi far dare al mio aduersario il giuramēto, che egli non ha addosso, ne è per portare ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo christiano douere andare al giudicio di Dio, & auuedendosi di hauer iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere a pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è omnipotente, et che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti, non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe per auuentura malfatto, che a loro ancora si desse giuramento, che ne essi a caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno, ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanēte al signor del campo, & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore, che ad ogni richiesta di qualunque s'e l'una delle parti, & à caualieri, et a' Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli portaua addosso; il quale dicono essere una gicia, che ha sembianza di christallo, laquale si truoua

Giuramēto.

Officio de Signori.

Milone. Alettorio.

ne uentrigli de' galli di grosßezza di una faua, ancor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile; nondimeno dirò, che quando o questa, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE senza arme da difesa. Cap. X.

SCRITTO è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelità, si debbia combattere cō bastoni, & con iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la institutione del Duello, non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattēti, ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme cauallaresche, ma con bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume de' Longobardi, sarebbe cosa piu da ridere, che poßile da fare, noi pur le arme cauallaresche a gli steccati lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendo si, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità o la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate; & gouernate; che senza quella non ualo-

Duello non istituito per honore.

Prudenza, & magnanimita.

roso, ma furioso piu tosto douerà esser l'huomo reputato. Et magnanimo non è colui, ilquale senza consiglio alcuno si mette alle grandi imprese, ne chi di esporsi a pericoli si diletta; ma quegli, ilquale con sano auuedimento nelle opere generose si gouerna; et che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe. Che (come ben dice Aristotele) non è forte ne colui, ilquale teme ogni cosa, ne quell'altro, ilquale le paure non misura. Hor si come la grandezza dell'animo ad assalir il nimico ci fa arditi, cosi la prudenza a difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire ch'io non hauerò mai per ualoroso caualiero colui, il quale senza arme da difesa si conducerà a combattere. Et con tutto che dal uulgo siano reputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tale arme, nellequali la morte si uede manifesta; non percio concorrerò io in quella sentenza; ne istimerò coloro, che in quella guisa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, i quali da furore trasportati; ne gli spiedi uadano ad inuestire. Et di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la uita, istimerò io che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi medesimi cosi poca stima. È reputata cosa sopra tutte le altre uergognosa, se essendo altrui commessa da un Prencipe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona; & noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro, & dal nostro Signore questo cosi bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispetto, quello gittando, di

Magnanimo

Spade sole.

farci

farci a lui ribelli, & di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualliero alcuno ua alla guerra, quegli pare essere più honorato, il quale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Hor perche nelle publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo. Mi par ben di intendere che, & qui et quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se così è medesimamente armati ancor nell'una, et nell'altra impresa si dourebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauer questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con le quali si possa uenire alla diffinitione, risponderò che per dire io che si debbiano armare intendo di dire che si armino in maniera tale, che siano armati, et non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnarsi l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quello uoglia comettere atto uile; ne si poco l'apprezza, che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, et sotto quelle essendo agheuole a Dio mostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei ancor che le arme portate fossero incontanente; & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da uscirne: et principalmente che le arme da offesa fossero medesimamēte da huomo d'arme, et da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse cōbattere a' Si-

Officio di caualiero.

Apprefentatione di arme.

Officio di Signori.

gnori de' cãpi si apparterrebbe di prouederui, non per mettendo, che douessero sotto la loro giuriditi on cõbattere se non come a caualieri si richiede; seguitãdo in cio gli esempij da M. Paris recitati, che uolẽdo due cõbattere cõ spade sole il signore uietò loro la battaglia Et che il medesimo fu fatto ancora di due altri; che haueuano da uenire ad abbattimẽto con ispade, et cõ pugnali, i quali esempij tãto piu sono da essere lodati, che alcuni altri iquali in contrario si potessero allegare, quãto questi sono di honore, et di essaltatione, et quegli altri in uitupe-rio, & diminution dell'honore del grado di caualleria.

Spada sola.

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

Vantaggi del reo.

GRAN uantaggio è uerameñte quello del reo: ne senza ragione è a lui grã uantaggio cõceduto: che essendo egli et accusato, et a cõbattere costretto: è ben cosa conueneuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamẽte non poco fauore è quello, che solo che egli non sia uinto rimane uincitore la doue all'attore conuien uincere se egli non uuol perdere la querela. Et questo ancor è di ragione, percioche all'uno si appartiene di prouare, et all'altro è assai se egli difende. Poi minor nõ è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con le quali si difenda; ilche è pur da ragione accõpagnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo

che

che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito gli sia; percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee esser regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, a me sembra che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario che ogni uiolenza, & inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lõtane: Hor queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità: et nella dirittura de' giudicij. Et quãto alla uiolẽza, a me sembra che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et posciache a quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo inganno è ancora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiandio conueneuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quel=

Regola di eleggere le arme.

Violenza. Inganno.

la dee esser tale, ch'egli inganno non habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire che naturalmente noi siamo formati tali, che possiamo adoperare in ogni esercitio cosi l'una come l'altra mano; pur nondimeno in questo essere noi destri, et mancini è fermamente da tenere che

La dispositon del corpo.

Mancini.

Nostra natura è uinta dal costume

Et per tanto se io sarò destro, et per tale sarò conosciuto, non douero uoler costringere il mio nimico a combattere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauerò difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gābe, non douero appresentarmi a battaglia con braccia li, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, ò del ginocchio, o il contrapassare, che questo è manifesto inganno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i Padrini non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o cōtezza di ragion di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potrò ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmēte la gamba, il braccio, o la mano, o che gli asconda uno occhio. Ma se colui, che mi sfida sarà senza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sarà stroppiato di uno braccio, douerò dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douerà esser lecito di dare al mio nimico arme, che

Impedimenti di persone

lo

lo impediscano di quella maniera, che io mi trouerò impedito; ma se io impedito non sarò, non douerò impedir lui. Dichiarando, che se io sarò priuo dell'occhio destro et egli del manco, io non douerò percio uolere a lui chiudere anche il destro; che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositione, ma priuarlo di ogni dispositione. Et questo che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre membra. Non parlo di quella quistione, di far che altri si debiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre cosi fatte follie; che questa è disputa souerchia, et uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui, hanno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano: che le arme o sono da difesa, o da offesa; & quelle da difesa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offesa sono per offendere l'aduersario: & chi le adopera in guisa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera cōtra natura; ilche in alcun modo non si dee consentire. Questi ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di spade mozze, & di altre arme lontane da ogni uso di caualieri, non so quanto siano degni di molta lode. Che se per essere io grāde uorrò questo uantaggio di ferire l'aduersario mio in su la testa, io combatterò col capo ignudo. Et se temerò che l'arme non mi pungano, mi metterò indosso tal corazza, che non hauerò paura etiandio de gli archibugi; & non darò da ridere a gli spettatori. Et percioche si sogliono usare alcune punte per difesa de' deboli, da

Gli impedimenti non offendano.

Arme nuoue.

Punte.

non uenire alle prese, quelle par che siano homai si approuate, che piu dir non si possa che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno caualleresche; & quelle piu saranno caualleresche, che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno che il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo schimiere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si cōduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con altra misurare, ma adattarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamēte dee esser ancora il braccio del mio nimico. Et cosi di parte in parte a proportione delle mēbra, & non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i caualieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmēte. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler cōbattere et il tēpo, che in quelle si consuma, dee correr in pregiudicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è ancor da dire di quello che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua debbono correre a danno di lui. Et percioche cosa manifesta è che in podestà del reo è

Arme honoreuoli.

Arme eguali.

Arme nuoue

di

di appresentar le arme quanto prestamente piace a lui, per tanto ogni uolta che elle non sono appresentate tutte tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare; direi io sempre che il combattere dal reo fosse mancato. Et dichiarerei che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.

DEL DÌ DELLA BATTAGLIA. CAP. XII.

IL *tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare al coricar del Sole; & chi in tal tempo non proua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non percio si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, se non con consentimẽto del reo, ilquale essendo stato per quel dì richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore et al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, passato quello, egli piu auanti non è obligato; ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, & quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo es-*

Del prolungare il di del la battaglia.

ſere ſtata iſpedita con tal forma, che per lo partirſi del Sole la battaglia non ſi dourebbe partire, o il ſeguente giorno ſi douerebbe rinouare: ma ſe nuoue conditioni non ſono eſpreſſe, per ordinario ſtilo quello, che di ſopra habbiamo detto ſi ha da oſſeruare.

DELLE COSE, CHE NE GLI *ſteccati occorrono.* *Cap.* XIII.

Duello a tutto tranſito.

LO ſcriuere noſtro è in materia di Duello a tutto tranſito, ſecondo che ordinariamente ſi uſa a noſtri giorni. Et percio tutte le ſentenze noſtre a quello ſi uanno indirizzando. Entrati dunque in iſteccato i caualieri, ſe non hanno altra copulatione tra loro per toccar palo, o corda, o per uſcire con un membro fuori non è ne prigione, ne quel membro gli dee eſſere tagliato: anzi la battaglia ſi ha da perſeguire infino a morte, o fuga, o diſdetta. Se il combattente eſce tutto fuori di ſteccato è prigione. I caualli ſi poſſono ferire, & uccidere. et ſe una arma ſi rompe non ha da renderſene una altra. Et ſe arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo coſi diſarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole ſarebbe dire a colui che ripigliaſſe l'arme ſua, & ſtarſene ſenza offenderlo, infino che egli haueſſe quella recuperata. Benche auuenendo poi che la uittoria foſſe appreſſo colui, hauendo egli potuto uincere al ſicuro, ſi direbbe che la ſua foſſe ſtata ſciocchezza, & che gli foſſe bene inueſtito. Queſte coſe dico io per ordinarie ſi hanno da ſeruare. ma quando al-

Toccar palo o corda.

Chi eſce dello ſteccato.

Caualli.

Se arme cade.

do altramente fosse ne' capitoli, a quelli inuiolabilmente si douerebbe stare sotto la pena, che in quelli fosse stata espressa; & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato, per traditore dourebbe esser condannato. Tanto ho da dire della capitolatione ancora, che ella si fa di cõcordia di amendue le parti: et che uno non puo costrignere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto transito. Mi par superfluo ricordare che all'attore primieramente di muouersi cõuenga per andare a ferire il suo nimico; che hauendo egli da prouare, et al l'altro bastando difendersi, chiara cosa è che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno: et tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare a assalirlo, sarebbe di souerchio.

Capitoli.

Chi primo si ha da mouere.

CHI FA MOTTO DE' CIRCONstanti allo steccato dee essere castigato. Cap. XIIII.

Costume ordinario, è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando, che alcuno sotto la pena della uita non debbia parlare, ne far motto ne segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non ne puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in campo l'uno essen=

do di uno incontro caduto, & l'altro senza esserſene auueduto per lo campo ſcorrendo, dal fratello ſgridato tornò, & uinſe il ſuo nimico: & che ſopra queſto caſo il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haueua haueſſe la uittoria; & che il fratello ilquale haueua fatto contra il bando foſſe decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et ſopra queſto caſo allegando molte ragioni, uuol conchiudere contra il giuditio del ſignore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua d'eſſer morto.

Contra M. Paris.

Intorno allaqual coſa, ſi come in una parte concorro con l'openion del dottore, coſi nella altra lodo la ſentēza del Prencipe; che a me non pare che la uittoria debbia eſſer di colui, ilquale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore: & parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo diſobedito al bando: nelquale era ſtatuito pena di uita. Ne in queſto caſo è da dire che la affettione lo debbia ſcuſare, potendoſi ſtar lontano, & non metterſi a tal pericolo; che da perſone di intelletto ſi uſa di non ſi uoler trouar a coſi odioſi ſpettacoli, la doue perſone a loro congiunte uēgono alle mani. Et in caſo, doue ſi tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima ſcuſa che altri per affettione debbia inſidiare all'altrui uita, & all'altrui honore ſenza cadere egli nella pena a tal fine ſtatuita. Ne ueggo come faccia a propoſito quello, che egli allega, che eſſendo alcuno preſo contra gli ſtili, & contra gli ordini della corte, ſi debbia per giuſtitia relaſſare. Che queſto concedo io, & da queſto ne traggo concluſione con

tra colui, cui egli difende: che ſe quale è preſo contra lo ordine dee eſſere relaſſato, queſto altro in eſecutione del l'ordine è ſtato ben condannato. Et meno ne'l rileua quel l'altra coſa, che egli aggiunge, che ſe alcuno ha delibera to di amazzare un ſuo nimico, & io conſiglio, che uada ad ucciderlo, ſeguendo l'homicidio, io nõ ſarò per queſto, come micidiale caſtigato: che ancor che coſi ſia uero queſto non è caſo pari al caſo noſtro: percioche ſe colui non è caſtigato come micidiale, è percioche egli non ha commeſſa coſa, per laquale ſia ordinata pena homicidio. ma colui ilquale contra il bando ha dato il conſiglio, al dator del quale è impoſta la pena della uita, merita in eſecutione di quell'ordine, che gli ſia tolta la uita. Et queſta ſeuerità in tali caſi da' Signori ſi dee uſare ſenza alcun riſparmio; percioche chi una uolta uno atto tale laſciaſſe impunito: ſi inducerebbe una licenza tale, che a gli ſteccati torrebbe ogni franchezza, & ogni ſicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROMPENDO *il ſignor del campo la battaglia, ella ſi habbia pure a perſeguire.* Cap. XV.

VNO *altro dubbio propone* M. *Paris ilqual a me ſembra che habbia biſogno di nuoua conſideratione. Et ciò è: Eſſendo due condutti al campo, & non uolendo il Signore laſciargli combattere, ſe ſi douerà prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di ſi. Ma è da notare, che egli parla ſecondo il uecchio coſtume; quando*

il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la sua sentenza: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, ilquale reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse ancora quella malitia procurata; laquale essendo in pregiuditio dell'attore, conueneuole cosa è che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore, a cui si appartiene di procacciare che all'abbattimento si habbia a uenire, cessa quella suspitione; conciosiacosa che si come non combattendo, il reo col solo condurcersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto: cosi l'attore, se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: et per tanto non è da pensare che colui, ilquale non cõbattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. et quando pure egli il procurasse, in cio non sarebbe pregiudicio ad altra persona che a se medesimo: di che non rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si doueße altramente prouedere. Et quando egli ancor non ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di conducersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, a colui, cui dal Signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello a battaglia, come mancatore di fede; essendo questo mancamento

Il reo anche non combattendo puo uincere.

Il S. del campo potrebbe a battaglia esser richiesto.

mento

mento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, se condo che poi diremo al luogo suo; ne potrebbe il Signo re la battaglia rifiutare, perche colui hauesse il carico di altra querela, hauendogli esso interrotta la diffinitio ne di quella. Benche il rompimẽto della fede si potrebbe perauuentura mostrar cosi manifesto, che di pruoua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualie ri al cãpo condotti, dico che ricusando il reo piu di anda re ad altro campo, pagandogli l'attore le spese, & man dandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condutti, di co ancora di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il dì fosse finito, dal signore fossero separati, che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signo re interrotto, non si puo dire che sia finito. & come che cosi fatti casi auuenir non si ueggano, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendoui altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare sen za ragionarne, hauendo maßimamente per la uariatio ne de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiara tione. Et a' Signori ho io da dire che o nõ debbono paten te di campo concedere, o poi che concedute le hãno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno eßi da usare ogni studio di non dar campo, se le querele battaglia non meritano, & in quelle, che merita no diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria fa

Pagando le spese si puo richiamare.

Duello interrotto.

Officio de Si gnori.

ticarsi per uedere se potessero con concordia dar lor fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta con false pruoue hauesse al Signore dato a uedere che abbitamento le si conuenisse: & che uenuti i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse, in tal caso direi che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, ilquale le patenti domãdate hauesse, il principale dico, douesse essere arrestato, & non relassato se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, et non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra persona ch'in quella querela hauesse la man posta, si procedesse di spergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratissimo, & di giustissimo Signore; che cosi si darebbe a cattiui il conueniente castigamento; & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorità de' riuerendi tribunali.

Falsa informatione.

Officio de Signori.

SE I CAVALIERI NE GLI STECcati pentire si possano di combattere. Cap. XVI.

SI muoue ancora una altra quistione, et questa è tale, se i caualieri in campo condutti; pentire si possano di combattere. Alche primieramente non mi par che tra persone hono-

honorate possa in alcun modo auuenire. che come si potrà pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, et disbonore, non douendo piu potere altrui a battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia le arme prese haueá? Io conforterei ben ciascuno, che sentendosi douer prender inginsta querela, quella non pigliasse; & prima che combattere contra la uerità, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu amplamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimento, fin che l'huomo si troua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual'hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che a Prencipe si apartenesse, o fosse di interesse altrui; il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto: Quando ueramente fosse di cosa loro

Officio de' caualieri.

Officio de Signori.

propria, & particolare potrebbe ſenza battaglia, ma non ſenza uergogna licentiargli. Bene è uero che quando ancor la querela abbattimento richiedeſſe, & che eßi uoglia di combattere non haueſſero, non ſo come a far da douero poteſſero eſſer coſtretti: eccetto chi non uoleſſe alla guiſa, che gia fece Aſtiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le ſpalle chi con gli ſpiedi gli faceſſe andare auanti.

Aſtiage.

SE I CAVALIERI NELLO STECcato poſſono mutar querela. Cap. XVII.

NE quella altra dubitatione intẽdo io di paſſar con ſilentio, nellaquale ſi propone, che combattendo due l'uno dice, difenditi traditore, & l'altro riſponde, Io ti cedo la prima querela & ſopra queſta ſeconda combatto hora con te. Nelqual caſo non ho io dubbio alcuno che colui, a cui la querela è renuntiata, di quella non ſia uincitore: Ne che uincendo l'altro la ſeconda; non debbia medeſimamente uincitor di quella eſſer giudicato. Ma ben dico che ne l'uno, ne l'altro di quello ſteccato non uſcirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro ſarebbe caduto in biaſimo di mal caualiero per hauere amendue preſo a combatter per ingiuſta querela; il che dell'hauere l'uno, & l'altro perduto ſi preſumerebbe. Et perciochе l'una uittoria dall'altra perdita non rileua, ſi come chiaramente dimoſtreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono eſſer ributtati. Ma in ſimili auuenimenti

Due diſhonorati.

uenimenti

uenimenti colui, che uolesse attaccar la nuoua querela non douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma solamente, Tu menti ch'io sia traditore, & sopra questo da hora innanzi mi difendo. et uincendo questa nõ si potrebbe dire che hauesse l'altra perduta; anzi sarebbe la presontione in fauor suo; che hauendo l'aduersario tolto a combattere il torto in questa, hauesse il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornerebbe meglio combattere sopra la prima querela, non douerebbe alla seconda acconsentire, anzi rispõdere, ch'egli finisse la prima battaglia, & che del rimanente appresso si partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al signor del campo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar combattere. Et questo è quanto mi occorre a dire in questo suggetto di quello, che a caualieri s'appartiene. Et uenendo all'officio de' Signori dico, che se dapoi che le patenti de' campi sono espedite, o in campo, o fuori di campo i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti, & uietar loro il combattere, percioche non sono tenuti di dar campo se nõ sopra quella spetial querela, che a loro è stata portata, & sopra la quale essi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per questa cagione non sarebbe se non bene che la querela nelle patenti fosse esposta. Et piu dirò io ancora: che mutando i caualieri querela nello steccato senza licenza del Signore, & seguendone morte, il Signor potrebbe punir l'ucciditore di homicidio, hauendo egli un'huo-

Officio de Signori.

mo ucciso nella giuridition sua senza la sicurtà del cam=
po franco, non s'intendendo quel campo esser franco,
& sicuro; se non per quella spetial querela, per laqua=
le fosse stato conceduto: saluo chi non uolesse dire, che
sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuo=
ua differenza, & loro non la uietando, uenisse tacitamen
te a consentire: ilche non approuo, ne condanno.

DI QVELLI, CHE NON RISPON= dono, o al campo non compariscono. Cap. XVIII.

COME altri da altrui a battaglia è richiesto cosi dee disporsi a risponde re non con parole solamente, ma con arme ancora, eccetto se il richiedito= re fosse tale, che ragioneuolmente po tesse essere rifiutato, o ributtato, dellaqual cosa nel ter= zo libro serbiamo il luogo a douerne ragionare. Inten= dendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto non rispõde, o senza giusta cagione non accetta patente di campo, o quella ac cettata senza cagion legittima non cõparisce, cade in gra uißima infamia nel cospetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentar si al campo, & far le usate solennità. Che il giorno pre= cedente al dì statuito alla battaglia, il Padrino si ha da appresentare al Signor del campo, et dire che il suo prin cipale è uenuto per prouare la sua querela; & che per tanto esso procurator suo cõparisce per uedere se la par

Ordine di proceder cõtra i contumaci.

te

te contraria è uenuta, et se intẽde di capitolare, o di dire altro, acciochc il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione, protestando che da lui non manca: & pregherà il Signore che faccia uedere, se egli, o altri per lui è uenuto: & che non hauendosi notitia del la uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, che quando il richiesto alla battaglia nõ si appresenti, si pro cẽderà contra lui come contra contumace, & mancatore, Ilche il Signor del campo non gli douerà negare. Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniẽte il caualiero appresentarsi allo steccato, & il Padrino rap= presentarsi al Signore, isponendo che il suo principale è al campo condutto per douer combattere, facẽdo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela. Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme farà mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauerà da accusare la contumacia dell'aduersa= rio, & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, & che per uincitor sia dichiarato; & che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, & che il dichiarato uinci= tore possa usar de' termini, iquali contra cosi fatti con= tumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali co se tutte dal Signore gli doueranno esser concedute. Et il caualiero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intor nierà tre uolte, & ne riporterà le patenti. Dopo ilqua=

atto il contumace dell'aduersario suo potrà esser portato dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

Dipintura.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEDIMENTI DEL NON COMPARIRE AL CAMPO, COME SI HABBIA A FARE. Cap. XIX.

HOR se alcun caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse a fare la scusa che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è ancora da uedere quello, che in questo caso si habbia a fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente che quando lo impedimento occorresse a tal tempo, che auanti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, cio si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa; & a lui si douerebbe mandare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi ancora a lui in conueniente termine di douergli egli prouedere di altri campi bisognando, et di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento così subito soprauenisse, che non gliele potesse far sapere auanti il dì della giornata, non perciò non douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & a colui, ilquale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare, che se io mi sono

con te conuenuto di esser teco il cotal giorno, nel cotal luogo, per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per tale effetto a nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è che la tua commodità ritorni a me incommodità, & danno. Ma scusa di impedimento leggittimo sarebbe graue infirmità, tempesta, o acque, che il camino gli impedissero, guerra della patria, o del suo Prencipe, o contra infideli, & cose altre simiglianti, lequali ogni giusto Signore per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia potrebbe ancora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale; che egli uerisimilmente schifarla potendo, non la hauesse schifata; che i caualieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è sospetto alcun che il Signore gli habbia ad impedire, essi prima di là si partono; & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di nõ douere essere della loro intentione impediti. Che in casi di honore chi non procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uolere starsi a casa fosse dal Principe suo fatto arrestare, io hauerei quella scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigionia si hauesse procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la querela gia contestata prendesse un nuouo carico di maestrato, o altro; che questa istimerei io che fosse a questo effetto mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi obligatione di

Impedimento legittimo.

Stilo di caualieri honorati.

Obligation di honore.

honore, a quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procacciare nuoue imprese. Vero è che se in quel mezo tempo occorresse che ad altrui, o per succes=sione, o per altra buona fortuna in mano gli cadesse alcu

Signoria conseguita.

na Signoria, & che quella fosse tale, che l'aduersario suo di pari, che egli era a lui, non pari uenisse a rimanere, questo dir si potrebbe che fosse un nuouo & giusto im=pedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria persona; che in tal ca=so per persona sustituita, o uogliamo dire per campione

Dignità ecclesiastica.

a determinare con le arme la incominciata querela sareb be obligato. Et se fosse tirato ad honoreuole grado di ec=clesiastica dignità ne per se; ne per campione piu gli sa=rebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria, o in maestrato gli accadesse entrare in querela, potrebbe tar=dare la diffinition di quella al fine dell'officio suo: ne quel lo oltra l'ordinario termine si douerebbe prolungare.

IN QVANTI MODI SI POSSANO uincere le battaglie ne gli steccati. Cap. XX.

Il reo uincitor non uincendo.

LE battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini; che puo auueni=re, che combattendosi infino al tra=montar del Sole, il richieditore non uinca il richiesto, ne ancor sia uinto da lui; & in tal caso il reo per uincitore douerà essere giudicato, & assoluto dal biasimo, che dall'aduersario

gli

gli sarà stato dato; et l'attore per perditore sarà sententiato; et come mal caualiero, uolendo appresso richiedere altrui per altra querela, potrà essere ributtato. Ma non sara percio prigione del reo, se egli non lo si haurà conquistato. Et questo caso è solo quello nel quale cōbattendo, et non uincendo si uince, et è solo del reo. Gli altri all'attore, et al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico. Vno altro è quando altri si arrēde, o uogliam dire si da per prigione; con quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto. Il terzo è quando altri si disdice espressamente, sponendo la querela, & di quella cōfessandosi o della uerità accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto, et prigione è colui, ilquale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere, ciascuno è tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato di' caualieri è reputata la perdita men uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, et la piu dannosa: percioche coloro, che cosi muoiono, dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro a sepoltura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'aduersario suo, & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ognuno fosse manifesto che egli uolendo, uccidere lo potrebbe; & cosi stando finisse la giornata. Hor cosi tenendolo, & facendo istanza che si disdicesse, o che si arrendesse, & colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la mor-

L'attor non uincendo perde.

Morire.

Arrendersi.

Disdirsi.

Fuggire dl steccato.

Morire in isteccato.

Prigione per forza.

te. Ma pur quando egli non l'uccideſſe, & il giorno al ſuo fine foſſe arriuato, dubitar ſi potrebbe, che giudicio in cotal caſo ſi doueſſe fare. Et quando il reo foſſe ſuperiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non doueſſe eſſer dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che queſta non è. Ma quãdo l'attore foſſe egli colui, il quale in ſua mano haueſſe il reo, non coſi di leggieri ſe ne potrebbe fare la determinatione. Et in queſto caſo primieramẽte à loro capitoli ſaria da riguardare, che potrebbono eſſere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente ſi potrebbe, ſenza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione foſſe eſpreſſo, che l'attore non ſi intenda hauer uinto, ſe egli non uccide, o non fa diſdire il reo, in tal caſo non potrebbe eſſere detto uincitore. Ma ſe ſi diceſſe, che il reo non ſi intendeſſe eſſere uinto ſaluo ſe egli non foſſe morto, o diſdetto, io non cõdannerei gia lui per uinto; ma ben direi, che l'attore al douer ſuo haueſſe ſodisfatto, eſſendo in ſua mano ſtato di uccidere il ſuo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfreſcar la battaglia ſopra la medeſima querela, o ſopra lo abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che doueſſe eßere da giuſto giudice aſcoltato. Et quãdo pur ne' capitoli non foſſero parole a quel caſo appartenenti, tenendo uno un'altro in ſua balia (come di ſopra è detto) a me pare, che l'altro non ſarebbe men prigione dell'uno, che ſe egli ſi foſſe arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe eßere giudicato. Et il uincitore di doppia gloria ſarebbe da eſſere honorato, ſi come colui

Capitolationi.

lui ilquale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALle uittorie de gli steccati. Cap. XXI.

IL uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunche maniere si siano, che siano stati portati nello steccato per cōparire honoreuole, o per cōbattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo suggetto perciochè le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' caualieri donata o al Signore del cāpo, o ad altro Prēcipe: a cui egli, o colui sia seruidore, o raccomādato. Et questa cōsuetudine, come che io la cōmendi, & conforti ciascuno, a douerla seguitare, non percio dico che quādo il uincitore uoglia, non possa usare delle sue ragioni et tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno; conciosiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia a uili officij, ne ad altro che a cose a caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di ac-

Arme & arnesi del uinto sono del uincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamento di spese.

Taglia.

crescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo cinque anni in opere a caualiero conuenienti, e libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quando altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitor non puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se senza la uolontà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in facultà, o in stato, non gli si douerebbe domandare il riscatto se non secondo l'hauer del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo a morte il uincitore di lui egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse, o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui & esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douer a lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fosse stato mal trattato; & il Signor suo non si fosse contentato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non percio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

Tempo che ha da seruire.

Prigion donato.

A cui si possa donare.

Taglia.

Prigion de gli heredi.

Prigion lasciato sotto la fede.

Prigion che liberi il suo Signore.

DELLA

DELLA DIVERSITA' DELL'ANtico & del moderno costume intorno a uinti. Cap. XXII.

NON uoglio lasciar di dire che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, da poi che per punto d'honore hanno comminciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quelle chiaramẽte si troua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto; perdeua una mano. et chi era dannato di adulterio; era a morte sentẽtiato. Et de' testimonij, iquali per confermatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Cõ tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa proua incerta, quã do ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, nõ si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli dourebbe essere rimessa dandogli punitione piu leggiera. Ilche si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è ancor da dãnare il costume di coloro, iquali in caso di Duello fanno

Lõgobardi.

Le forche a gli steccati.

le forche apprestare, & il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo esser maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti

Pena de uinti ne gli steccati.

usano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita; ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona d'intelletto: conciosia cosa che ne'l priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che de gli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo; che necessario è che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore ancora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato; ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, ilquale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del pericolo, al quale si mettono coloro, i quali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti a prendere la spada in mano; & non muouersi, se grande sforzo non gli costringe; & se non sono cosi sicuri di combattere per la giustitia, che possano hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

I uinti, perche infami.

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A FARE I SIGNORI. CAP. XXIII.

IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giustitia, douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero quando essi se medesimi conoscessero, et il loro officio intẽdessero, et a quello attẽdessero, come si richiede. Ma essi il piu nõ sanno che si siano, che ne habbiano a fare; et anzi ad ogni altra cosa sono intẽti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho a dire a que' tali, che debbono sapere di hauuere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini si truouano inalzati, non per maggiorãza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolontà di lui in premiar i buoni; in castigare i rei; in liberare gli oppressi; in soccorere a bisognosi; et in somma a dare a ciascuno quello, che per giustilia, et per equità gli si cõuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramẽte, che egli nella santa sua legge comãda che non si habbia risguardo a cittadino, o forestiero; percioche non ui è differenza di persone. Che non hãno i Signori, et i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui; ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una cõditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da essere la sentenza, la quale si dà per lo cittadino cõtra lo straniero: qual si darebbe per lo stra

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

niero contra il cittadino, quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che e questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge cõfermata, che in quella non solamente si comanda che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomãdare i poueri, espressamẽte comanda che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer cõpassione. Hor essendo i Prencipi, et i Signori, et i giudici, et i maggiori et i minori a tal fine stati ordinati, a questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, et per ministri del supremo Signore, et ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose, le quali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello, che haueranno giudicato, sopra di loro hauerà a ritornare. Ilche dee essere ad ognuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma ancora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

,, Chi farà mal giudicio contra altrui,
,, Farà giudicio Dio contra di lui.

Là onde, secondo che disse Iosaphat, ricordar si debbono i giudici che non giudicano per huomini, ma per Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione adunque, della quale habbiano a far giuditio, non debbono portare, ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragioni delle parti habbiano intese:

Officio de Signori.

ma

ma secōdo quello, che hauer anno udito, douer anno giudicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lōtani tema, et rispetto di ogni persona, a cui habbiano riuerenza, o desiderino di cōpiacere; che non habbiano desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno, che in altro modo di douer cōsequire: & che diano bādo ad amore, et ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali pēda la quistione, dallaquale a loro si richiegga di giudicare; sapendo che a niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio: et che ricchezza alcuna maggiore nō si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti: & che di tutte le ricchezze è donatore; et che amare si debbono, et fauorire gli amici in quāto l'amore, et la affettione al debito, et all'officio non ci fa mācare: Et che non debbiamo cō si acerbo odio altrui perseguitare, che contra noi medesimi uogliamo far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia; ma & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamēte ne habbiamo ragionato; & alle menti ben disposte questo puo essere assai, et alle altre non basterebbe un grādissimo uolume. Hor quello, che intendo di dire a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, et tutte le ricchezze; per le quali tutto dì si uiene in contentione comparate con la uita, e con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge di

Officio de Signori.

uina & humana a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti & cosi amanti della giustitia, quanto doueremo noi dire che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quãto giusti, & quanto seueri, la doue si mettono in bilancia cosi rare gicie, che thesoro, alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto; & non conoscere ne superiore, ne amico, ne persona di sangue congiunta; non mirare ad alcuno suo particolare; ne pensare a cosa, che in giudicãdo piu a questa che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati; & che giudicano dell' honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hnno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

Q*VESTE sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente possano occorrere, delle quali si habbia a trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare: Hor al terzo libro passando passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.*

LIBRO

LIBRO TERZO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.

NElle leggi de' Longobardi ancor che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per le quali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta & confermata; & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole. Noi siamo incerti del diuino giudicio; & gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta; ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi; non possiamo uietar l'empia legge. Io non so qual piu conue-

Il Duello odioso, & ingiusto.

neuole testimonianza di questo douermi rēdere a' Duelli, dapoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: et il giudicio di quelli per uero non è approuato; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dalla quale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli buomini Italiani. Et quella natione, la quale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcuna altra si uede essere gouernata; che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri et che i moderni buomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si dourìano in miglior uso.

Ma di tutte queste scǒueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, se nō la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di opinione nascendo, conuiene che

Italiani barbaramente si gouernano.

Contra i Signori.

Igeoranza cagion de Duelli.

che ne seguiti contentione; & da questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tāto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimuouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, i quali i campi cōcedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, et che a loro si appartiene; et che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemēte conosciute giudichino, et determinino con quella dirittura, et seuerità, che a giudice si conuiene, senza affettione, et senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, et piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno per auuentura alcuni, che io pur torni a dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io neggo senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate; che di piu replicarla non sia

Officio de Signori.

mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commoda=
mente le si possa porgere gioueuole rimedio, che per le
mani di coloro a cui le querele hanno da capitare; i qua=
li quãto fedelmente ui si uogliono adoperare, io sono si
curo che fra non molto tempo le apporteranno salutife
ra medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di
hauer non tanto detto, quanto accennato, la incomincia=
ta nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO alla pruoua delle armi. Cap. I.

ESSENDO il Duello pruoua di ar=
me, che a caualieri si appartiene: &
essendo la caualleria grado honora=
tissimo, non è conueneuole che alla
pruoua delle arme se nõ da honorate
persone si habbia a uenire. & per tanto si come dauan=
ti a' tribunali ciuili non è permesso che persone infami
possano altrui accusare, cosi nel giudicio caualleresco
persona honorata da altrui, che da persona honorata
non potrà essere accusata: percioche come dee uolere
apporre altrui mancamento di honore colui, che con=
tra l'honor suo hauerà mancamento commesso? Et essen
do il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fi
ne, et per punire i cattiui, come doueranno essere a que=
sto officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitio=
ne? Per ferma conclusione adunque sarà da tenere, che
alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i
quali contra il prencipe, o contra la patria loro hau=
ranno

ranno fatto tradimento, o ancora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati, o mandati a uedere che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'esercito nimico; o ancora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Ancora saranno da essere ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauerà lasciata la guardia a lui commessa dell'esercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommunicati, heretici, & usurieri, et ogni persona esercitante mestiero a gentilhuomo; & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona

honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combattesse farebbe mancamento, facendosi pari a persone dishonorate. Ben è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere che colui di quel falso sia stato condannato, o che la cosa sia così notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mācamento, che apposto gli fosse: & a chi gliele apponesse si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse, non è lecito richiedere altrui; così richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo: che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se doppo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascerò ancor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio ancora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un così fatto abbattimento: & patenti non ui si dourebbono concedere.

Officio de Signori.

SE I BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

SI suole ancor cercare se i bastardi a Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredità par che nõ senza ragione dalla pruoua delle armi debbiano esser rimoßi. Poi considerato che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma che colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, ilquale commette esso atto di uiltà, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, maßimamente che sentenza di Hieronimo è: Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che generà. Et dice Chrisostomo che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtù: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi eßi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti: & di molti honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Ilche se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato che non possa-

Bastardi honorati.

no risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione le paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme cosi semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranuo riceuuti; si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se gli altri non honestamente nati hanno hauuti de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezzo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi ancora si debbono faticare di auanzarsi col mezzo delle opere ualorose, et de gli studij uirtuosi. Et coloro, iquali o saranno di uitij macculati, o non daranno segno di ualore; ne di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio haueranno dato, o daranno segno di nobiltà; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentilhuomini, doueranno essere raccolti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITUTIONI DI HONORE. CAP. III.

HABBIAMO detto nel ſecondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, il quale non uince il nimico ſuo nello ſteccato, rimane egli perditore, non hauendo pruouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche ſi conferma con queſta ragione, che chi il detto ſuo non pruoua eſſer uero, falſo accuſatore uiene ad eſſere giudicato; & per conſeguente per mal caualiero uiene ſtimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli ſi ſia, eſſendo per forza d'arme conquiſtato, o fatto arrendere, o diſdirſi, o fuggire; che piu non potrà domandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà eſſere aſcoltato. Io ſo che tra alcuni è una cotale opinione, che ſe io haurò uinto uno in iſteccato, & rimeſſolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aduerſario ſuo a Duello: alla qual coſa non dee alcuno di ragione conſentire. Che ſe io uincendo haue rò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con perſona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non poſſo tor uia la macchia a colui, ilquale è ſtato uinto da me; ſaluo ſe dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame: &

Richieditore non uincendo perde.

Se il uincitore puo habilitare il uinto.

la macchia leuar non potendogli, non posso farlo pari a persona honorata; perche tale opinione dee essere in tutta da' caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire, quello che io ne sento, a me sembra che se bene il Prencipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non percio puo fare che quello che fatto è non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento: ne che io non habbia l'animo maculato: ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi hauerà restituito, non douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condutto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia ancora per lasciarmiui tirare. Et ogni honorato caualiere douerà hauermi in mala opinione, & ischifare la mia compagnia. Et si douerà dire che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il Prencipe mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, non mi puo egli percio restituire alla mia prima innocenza, si come per di-

Restitutione di honore.

chiaratione

chiaratione alcuna, che egli contra me facesse, non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Prencipi non possono a' buoni torre la loro bontà, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra le persone; & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolontà, & quelle ancora rimettendo in libertà. Voglio io dire adunque, che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io estimerei che egli honoreuolmente si gouernasse; et che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Hor se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiare un uinto da se in battaglia; possa legitimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma opinione, che ella debbia ualere ne' figliuoli de' condannati, & negli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

Auttorità de' Prēcipi.

Figliuoli de condannati.

SE VNO VINTO, ET POI VINCItore possa altrui richiedere. Cap. IIII.

DVBITANO alcuni essendo uno uinto in isteccato, & appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potrà ad abbattimento richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de' caualieri è d'anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene un'altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non perciò si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumere potendosi, et douendosi per fermo tenere che egli entra in campo

con

con intentione di fare ogni cosa prima che di morire; non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, doura potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per opinione ueramente caualleresca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perditori si confessano, o fuggono del campo, ma per coloro ancora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la presontione, di douer esser riputati accusatori falsi a qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio gia di sopra dichiarato senza altra contraditione habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni persona di honore dee guardarsi da entrar seco in pruoua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico ancora, quando bene da altrui ricercato la seconda uolta hauesse uinto.

CHE DOPO LA DISFIDA, PER *nuoua cagione si puo ricusar la batta- glia.* Cap. V.

ET per seguitar questa materia la quale siamo entrati a douer trattare, dico ancora che auuenendo dapoi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fossero in qualunche modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui a battaglia richiedere; colui, il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dallo aduersario suo esser ributtato come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor querela cominciamento. Ma qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria, o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo, che hauesse querela con lui, potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione; cosi il secondo non douerebbe ricusare di uenire a battaglia con colui, con cui egli fosse entrato in querela, ancor

che egli hauesse hauuto carico da altrui. Ne ragion uuole che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato, senza alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douerà egli pigliare; & riuſcendone con honore potrà, & douerà perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eſſere peggiorato di conditione ſi appartiene a quelli, che ſono rei, & non gli attori: che coloro, i quali ſono incaricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et a cio fare poſſono eßi ſeruirſi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è ancora da eſſere prepoſto in uia di ragione. Et percioche dal l'un contrario l'altro contrario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due o ancora mandata eſſendo la disfida, & le patenti de' campi, ſuccedeſſe che l'uno di loro ſaliſſe a tal grado di conditione, et di Signoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di condurſi in pruoua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe percio mancare di combattere per campione: che la diſuguaglianza delle conditioni non è occaſione, per la quale non ſi habbiano le querele a diffinire, ſe non in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica dignità.

La ſeconda querela da cõbattere.

Obligatione di attori.

Signoria cõſeguita.

Dignità eccleſiaſtica.

CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.

HOR si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui a battaglia ricercar non possono, cosi ancora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali ancora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per campione possano far Duello, pur nõdimeno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quel l'ordine sono entrati, et che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, et di essequire i suoi santi comandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa comune strada, tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, et per la mala fama uadano dietro a lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal uoler richiedere, & da potere esser richiesti a battaglia doueranno essere in tutti liberi. A questi andranno appresso i Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, et a gli esercitij di quelle siano destinate, & intente. Che essendo le lettere di tanta dignità, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa

Cherici.

Letterati.

conueniente

conueniente è che dalle leggi cauallerefche debbiano esſere libere, non eſſendo maſsimamente conueneuole, che chi le corporali forze nõ eſercita, alla pruoua di quelle debbia eſſer chiamato. Dee baſtare al mõdo che gli huomini di lettere ſtudioſi (per cominciare dal primo principio) ci dimoſtrino di Dio quanto per humano intelletto ſi poſſa comprendere; ci ſcoprono il mirabile ordine, col quale la diuina ſapienza ha diſpoſti i corſi celeſti, & come ella per quelli ci mandi le ſue influenze; ci inſegnino la natura delle coſe che ſono contenute

Lode delle lettere.

,, Dal cielo c'ha minori i cerchi ſuoi:

Informino gli animi noſtri di belle diſcipline, & di lodeuoli coſtumi; diſpongono le leggi, con le quali in pace, et in guerra ci poſsiamo gouernare; preparino a' corpi noſtri ſalutifere medicine; & tengano uiui i nomi, & glorioſi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di perſone mille, & mille anni dapoi che i corpi loro ſono ſtati, o ſaranno in terra ſepelliti. Queſte & molte altre coſe particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli ſcritti ſi reuerendi, che ſacri hanno meritato di eſſer nominati. Et dee eſſi baſtare al mondo, che eſsi a quelle intendano, & in quelle et a ſe steſsi, et altrui honore, et giouamento partoriſcano, ſenza che habbiano ad eſſere obligati a leggi tutte diuerſe dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di queſti tali foſſe da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria riſpondergli, che a lui la elettion delle arme appartenendoſi, egli con le arme ſue intende di difenderſi: & che le arme ſue ſono

la ragione, et la uia ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non può essere, non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenir con colui a diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramẽte rispondere. Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenẽdosi a me la elettiõ di quelle, uoglio usarti cortesia, et uoglio che mi pruoui la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come uulgarmẽte si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente che

,, Ciascun faccia quell'arte in ch'egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per esser quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' nobili: & prima de' Signori. Cap. VII.

ET perche questa materia del richiedere, dell'esser richiesto, et del potere, et del nõ potere ricusare di uenir con altrui a battaglia è molto ampia, et ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne possa a uera determinatione, se de' gradi della nobiltà non si fauella. Ne uoglio

glio hora introducere la quistione di quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia le uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione; & che quale non ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauēdo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauerà riceuuto; che (si come ben dice Chrisostomo) Che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nascimento a quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, Che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori, et le altre menzogne della fortuna, et che si spogli del proprio corpo ancora, et che quinci l'animo di lui si habbia a riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobiltà nell'animo dimora, et dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno a questa parte: che hauendo gia detto per adietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere che nobiltà non sia senza uirtù. et il mio ragionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'essercitio delle arme, per li quali i caualieri uen-

Nobiltà uera.

Caualieri. gano ad essere o pari, o diseguali; che essendo sotto nome di caualieri cõpresi i Re, & gli Imperadori insieme co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne esser tanta disaguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che a gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con un Re, ne a soldato con l'Imperadore. Et come che questa materia da molti diuersamẽte sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare accostãdoci al costume de' gradi, et delle Signorie della presente nostra età. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare; che quanto

Gradi di dignità. a' luoghi della dignità, nel primo costituiremo que' Prẽcipi, che ad altro Prencipe non sono sottoposti: et questi chiameremo noi Prencipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenissimi. Il terzo luogo daremo a' Signori Illustrissimi. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono intitolati: & in questo quaternario numero cõprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri priuati sono superiori: & si come a' priuati sono superiori, cosi ancora diremo, che fra loro sono diseguali; che et gli Illustri a gli Illustrissimi ordinariamẽte hanno da cedere; et gli Illustrissimi a' Serenissimi; & questi a' Prencipi liberi hanno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medesimo titolo ui puo ancora essere una gran disaguaglianza; conciosiacosa che altro è che uno Illustriss. o uno illustre dependa da Prencipe libero

o da

o da feudatario. Ne minor consideratione si dee hauere alla nobiltà de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podestà di Prencipe, et altri non haurà molta piu autorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, et alle grandezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, o no; & se hauranno città, et copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si dourà hauer cõsideratione, Se saranno prencipi liberi, o feudatarij: Se saranno Serenißimi, o Illustrißimi, o Illustri: Se haueranno le loro iuuestiture da prencipi liberi, o da feudatarij, Se hauerãno feudi nobili, et signorili; Et se posséderanno nobile, & grande stato. et se troueremo che in tante distintioni di non molte siano differenti, doueremo dire che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore che di esser libero, et soggetto, et i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti, doueremo tenere che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenißimi ueramẽte per essere un grado maggiore de gli Illustrißimi, non doueranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, et nelle altre qualità non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustrißimi, et de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza, & la nobiltà de gli stati non siano di molto differenti: che per auanzar l'una conditione l'altra di un solo grado,

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.

non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et così come per un grado io non intendo che disaguaglianza ui debbia essere, così non dirò che un Serenißimo possa esser richiesto da uno Illustrißimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tãto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, et soldo. Ne dirò ancora, che un Serenißimo debbia combattere con uno Illustre, ancor che nobilißimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrißimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma ben dirò che uno Illustre il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signore di minore stato, possa richiedere uno Illustriß. che sia feudatario di feudatario, et che habbia Signoria maggiore; che con la nobiltà del feudo compenserò le altre disaguaglianze. Et così in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobiltà de' feudi, et da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori. Et secondo che hauranno piu o men parti pari, così douerãno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose non lascerò di aggiungere ancora una altra cosa; che doue le altre qualità fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la cõditione della quistione

Disaguagliãza per querela.

diritto giudice, & per conseguente ancora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE de' nobili priuati. Cap. VIII.

I Gentilhvomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignità, come gouerni di città, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hãno da gouernare o l'officio è a tempo, o è in uita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualità, colui, che di quello ha il gouerno, dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo non perdendo andare a sodisfare all'honor suo; cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbãdonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Hor come alcuno è nato nobile così è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata. Et ancor che altri fosse nato di casa Illustre, o di Illustrißima non hauendo egli giuriditione, ne appartenendosi a lui succeßion di Signoria, potrà da ogni priuato caualiero essere a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della

Maestrato tempo.

Maestrato in uita.

Le arme nobilitano.

guerra esercitio nobilißimo intanto che da questo molti di uile nascimento hanno le loro case gloriosißimamẽte nobilitate, et illustrate: colui, che il mestiero delle arme esercita, pur che senza macchia, ò senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobili, & fra' caualieri douerà essere annouerato. Ma non uorrei percio che altri per essere andato una uolta alla guerra, et per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario che a uolere esser fra i caualieri riceuuto, si facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, et eßer per soldato, et per buon soldato conosciuto; & in su la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua; et in modo che si uegga che altri intenda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intẽtione; et esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobiltà, se non dopo le fatiche, et le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molti stati, & di molti uerni, & di ueggbiare di molte notti, & di dormirne di molte armato in su la dura terra, & di spargere del sangue, &

Come nobilitano le arme.

con

con moli pericoli di uita fare al mondo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haurà fatte di queste cose, allhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile (perciochè nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per diffetto di nobiltà non potrà esser rifiutato. Hor fra soldati un soldato potrà conbattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, et altri da capitani infuori: percioche la loro auttorità rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione, trouandosi in imprese, et con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro a Duello ricercare, saluo che non siano in grado così diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualità di soldato così da piedi, come da cauallo. aggiungēdo nondimeno che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo essercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un capitano particolare di fanti, non douerà esser rifiutato: ne egli perciò douerà un soldato da piedi rifiutare. & direi io che un capitano di fanti potesse richiedere un capitano di caualli, se non che per ordinario que' sono luoghi, che si danno a persone illustri, e le condutte delle genti d'arme si danno anche alle Illustrißime. Et per tanto in questa parte si haurà da considerare la condition di quà, et di là, et la qualità delle imprese, che hanno, che il Capitano di fanti potrebbe hauer gra=

Nobili.

Disaguagliãza fra soldati.

Huomo d'arme.

Capitano di fanti, & di caualli.

do ſi honoreuole, o egli ancora eſſer di famiglia ſi honorata, che non ui haurebbe luogo la repulſa. Et queſto, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo ancora che ſi habbia da intendere de' fanti tra loro, & di quelli, che fanno il meſtiero a cauallo, o ſiano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobiltà de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (ſe alcuni ne haueranno) uengono in conſideratione. Et ſecondo le piu, & meno diſaguaglianze ſiano pari, o diſeguali. La qual regola da me data in generale da perſone di intelletto ageuolmente a' caſi particolari potrà eſſere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA il caualiere entrare, & con quali non entrare in battaglia. Cap. IX.

NOI ſiamo andati aſſai uagando per queſto ſpatioſo campo di cauallería: ricercando quali debbiano eſſer dalle battaglie ributtati, & quali poſſano eſser rifiutati: la qual materia è coſi ampia, & copioſa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uoleſſe, maggior uolume ui ſi richiederebbe di quello, che in tutto il ſuggetto del Duello mia intentione non è di douere ſcriuere. Ma a me baſta di hauer quaſi col dito altrui moſtrata la fonte, dalla quale ſi poſſa l'acqua attingere. Et per dire in concluſione quello, ch'io ſento in queſta parte dell'offi=

cio

cio del caualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene a ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati; & come quelli, alla qualità, et al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto a cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne: Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dis-

Chi debbia esser ributtato.

honorate. Et quando alcun caualiero pur si conducesse a prender querela con persona, per mancamento suo, non atta a Duello, i Signori (si come ho ancor detto) & per diritto di cauallcria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di cauallcria, ma di uolunta de' caualieri; percioche se altri non uuol condursi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, et legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinition della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse conducere a battaglia con chi per conditione, o per difetto di nascimento a lui non fosse da agguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, conciosia cosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi de le arti, & delle scienze piu honorate non si guarda al lignaggio di alcuno, ma a quello, che egli uale: & cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla

Chi possa esser rifiutato.

Caualleria.

contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbattimento seguitar non douesse, il parer mio saria che l'ingiuriante o l'offenditore che dire lo uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata a persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, ancor che ella fosse di nobile schiatta, condescenda a uolersi pareggiare; cosi ancora reputo, che sia opera cauallerescа il non essere intorno alle differenze delle cõditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di agguagliare. Et questa altra cosa aggiungerò io che si come io loderò chi non tanto haurà risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimerò quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si uorrà comparare; & non uorrà riconoscersi, ne contentarsi della sua sorte. Et cio dico io, non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri ancora che nati di chiarißimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone illustrißime. Che se eßi cotanto si stimano per essere stati, et per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno ancor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che eßi da' Signori hanno quella nobiltà riceuuta; & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobiltà, che colui, che la riceue.

Nobili presontuosi.

DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.

HAVENDO infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali a quello possano eßere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domãdate: in questo luogo mi par di douer soggiunger quella quistione che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli condurre ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lõtano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, accioche le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono desiderosi, non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assaßini, doue uergognosa cosa è a gentilhuomo condurersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per

Caualleria.

li per non seruar la forma del procedere si perdono del le liti, perche douerà uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auanti che a Duello si habbia a uenire, uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno a que' dubbij, che in quella querela possono occorrere. che si uede dapoi che cosi strabocchеuolmente senza al tra giustificatione alle arme corrono, che niuna cosa con ragione si hà da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio: Et cosi senza alcun giudicio, et senza alcuno ordine quel Duello si hauerà ad esequire. Aggiungasi a queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano a spada; et in questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima intention del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna, ne di ritirarsi se non quanto la giustitia lo chiama, et lo richiama, et l'honore lo spinge, & nel ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi a spada, et cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco

Officio de Signori.

pregio. Et là doue queste corrotte usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono di memorabili esempi. Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano. Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa adosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, et fiero, et nõ so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo: & senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche, mettersi alla morte: & esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, et da consiglio accõpagnato, douerem noi dire che le cosi fatte opere siano di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore a me sembra che si possa conueneuolmẽte esprimere uno si sfrenato impeto; che le bestie; cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie, dico di una medesima spetie i denti, ne le unghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Hor accioche i caualieri, i quali a spada, & cappa alle macchie si inuiano, possano intendere quello, che fanno quãdo o de gli altri domandano, o da altrui domãdati uanno a luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da leg

Abusi di Napoli.

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomini si gouernano.

ge

ge, ne da stilo di caualieri ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in contesa, in cosi fatti luoghi traheuano di accordo a far lor brighe: et da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute; si come è, che per le mentite si cõbatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuenga; et che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: et che il uinto possa cõbattere hauendone licẽza dal uincitore; et altre simili sconueneuolezze. Et diceuano que' maestri di noua disciplina d'arme: che cosi richiedeua il Puntiglio del cõpagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta feccia di huomini oltra gli altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi; che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini; et alcuni que' loro costumi notando, et apprendẽdo, et in opera cominciando a metterli pian piano, come una peste appigliãdosi, et alle corti trapassando, disauedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et quindi è, che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che cosi strabocchеuolmente alle macchie si correua; & senza alcun risguardo, senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli hauesse, senza domandare il perche, la s'inuiauano, & il sangue spargeuano, et gittauano la uita, & l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere; & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

Ruffiani autori di regole di Duello.

Il combatter per mentite.

Il combatter senza arme da difesa.

Il dar licenza al uinto di combattere.

Il Puntiglio del Compagnone.

Il Bordello da Napoli.

" Tanto è'l poter d'una prescritta usanza nata di una falsa openione. Ma & con quelle ragioni, che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo così frequentato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto così uergognoso. E sgannati di un tanto fallo nel tempo auuenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI. CAP. XI.

Habbiamo detto delle molte disaguaglianze de' nobili, per le quali il minore non puo il maggior costringere a rispondergli con la persona. Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi: ne debbono essi della ombra della nobiltà farsi un tale schermo, che sicuramente possano cõmetter de' mancamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniẽte, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobiltà, così ancora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto; & che la legge della caualleria così da' grandi come da' piccioli, & da' mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli: che per cagione di eccellente grado di nobiltà si trouerranno

ranno non obligati a douer essi con altrui condurcersi in isteccato, doueranno etiandio sapere che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, il quale per diritta legge essendo arrenduto, o disdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto, & il uinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione quelli, che i campioni appresentano debbono essi parimēte appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non sia fatta la beffa, & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, et della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorrà seruarsi tal ragione douerà nello scriuere tener tal maniera, che egli non perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la persona sua, & poi uolesse dar cāpione, la cōtraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sape-

Leggi di dare i campioni.

re, che i campioni coſi dell'una come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giuſta querela: & che faranno coſi il douer loro, come ſe loro proprio foſſe lo intereſſe della quiſtione. Et qual cãpione ſtudioſamente ſi laſcia uincere, gli dee eſſere tagliata una mano; ne percio l'aduerſario ha uinto; ma l'abbattimento ſi puo rinouare. Et i campioni ancora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, ſecondo che gia nel ſecondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come il cãpione una uolta è ſtato uinto, coſi egli piu non puo combattere per altrui, ma ſi per ſe. E qui non uoglio paſſar con ſilentio, che auuenga che la nobiltà priuilegij i maggiori a dar campioni, poſſono nondimeno auuenire de' caſi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con ſeruidori, & Prencipe con ſoggetto è tenuto a cõbattere con la perſona: che eſſendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di eguale obligatione legato inſieme col ſoggetto, ne maggior ne minore obligatione ha queſti uerſo colui, che quegli uerſo coſtui. Et ogni uolta che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haurà luogo a Campione; ma la perſona dell'accuſato con quella dello accuſatore doueranno la querela diffinire. A quale hora dunque il Signore accuſarà il ſuddito, o il ſeruidore, di qual conditione che egli ſi ſia, di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di ſtato, con la perſona propria gliele haucrà a prouare: & il medeſimo ſarà ancora quando il ſuddito, o il ſeruidore accuſerà il ſuo Signore. Non mirano molti ſignori, et non

Giuramento de campioni

Querela di fede.

Signori han da combatter co' ſudditi.

Signori traditori & tiranni.

non hanno conſideratione a quel giuramento, et a quella obligation di fede, che hanno uerſo i loro ſoggetti. Et ſenza hauere alcun riſguardo alla fede loro tutto dì fanno di nuoui mancamenti ſenza ritenerſi da diuenir traditori. che non meno traditori ſono aſſai Signori molte uolte cōtra i loro ſoggetti che ſi ſiano alcuni ſoggetti alcuna uolta contra di loro. Ma a loro perauuētura pare che la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire; et non intendono, che quanto eßi ſopra gli altri huomini ſono inalzati, tanto ſono i loro mancamenti maggiori; che douendo eßi et con l'eſempio, & con le leggi dare altrui la diritta iſtitutione della uita, eßi alle leggi contraponendoſi danno altrui eſempij di cattiua uita.

Tiranni.

Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria ſenza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et ſe altri come Tirāno entra in iſtato, non ha il popolo obligatione di ſeruar quella fede, che egli tiranneſcamente è ſtato coſtretto di dare.

Obligatione de' Signori co' ſoggetti.

Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prencipato diuien poſſeditore: egli con la oſſeruation della fede ha da tenerſi i ſoggetti obligati a ſeruargli la fede. Et come egli la fede ſua uiene a maculare, coſi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà: che colui di Signore, che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tiranno, & ha eſſo traditi i ſuoi ſoggetti.

Giuramento de Signori col popolo.

Et ſi come con un ſolo giuramento il Signore a tutto il popolo di fede ſi uiene ad obligare, coſi mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento

suo, et a quello mancando egli il popolo dal giuramento suo, et dalla promessa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto di per un loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di essere amanti, & seruanti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono che loro sia attenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo suggetto dico, che essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è che priuilegio non habbiano in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualità, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobiltà, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà ancora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto a battaglia: Se seruo, dirà di esser libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secondo libro) il Signor suo gli darà campione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) con iscudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a serui si uorranno aprire gli steccati. La onde a' Signori si conuerrà di hauer consideratione alla qualità di cosi fatte persone. Ancora se un seruo accusato

essendo

essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a dõne accaderà hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espreßi, si possono dar campione da quelle persone, a cui diciamo cio essere dalla ragione conceduto: ma altri ancora per altrui può prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella, & il figliuolo per lo padre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme; o sia cio per la età o per indispositione, o per essere eßi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri ancora sono comuni reputate, & maßimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è ancora, che eßi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è percio che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di chi piu piacerà a lui di mettere in isteccato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et questo è da aggiungere ancor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per

Querele prese per altrui

Le ingiurie de' Padri offendono i figliuoli.

L'offeso ha da eleggere il campione.

qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare altrui.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VENIRE A BATTAGLIA PER QUERELA DI STATI. Cap. XII.

IO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sarà lecito che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi a tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, se non con gli eserciti; che cosi si potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uolontà de' uassalli non douerebbono mettersi a tali proue. Alla quale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che se i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'imporloro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grãde stratio di quelli, non fanno deliberatione senza la uolontà de' loro uassalli, ragioneuol cosa è ancora che senza il consentimento di quelli non debbiano mettere a pericolo le

I Re debbono combatter per li sudditi.

proprie

proprie loro perſone: ma ſe nelle coſe, che ſono altrui di peſo, & di afflittione ſenza l'altrui parere ſi riſoluono, et coſi facendo non ſi poſſono chiamar Tiranni, non ueggo perche ſenza biaſimo di Tirannia non debbiano anche ſenza l'altrui cõſiglio poter determinare di quelle, che ſi fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi nõ migliore argomẽto mi ſembra che ſia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è queſta una ragione (per mio parere) molto uolgare, quaſi come ſi uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re ſopraſtanno, ſiano coſi nelle facultà de' Prencipi, come ſono gli armenti, & le gregge de' buoi, de gli aſini, delle pecore, et delle capre in podeſtà di coloro, che cõparate le hanno a danari contanti; là onde allo intereſſe de' ſucceſſori del Re, et non a quello de' popoli ſi debbe hauer conſideratione. Non intendono coloro, che coſi tengono, che la inſtitutione de' Prencipati non fu perche un'huomo doueſſe gli altri huomini ſignoreggiare; ma accioche egli doueſſe di quelli prendere il carico del gouerno. Ma ſe udiranno quello, che in queſta materia dice il diuin Platone, ſaprãno che i popoli non ſono ordinati per li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli: Di che è da dire, che non alla utilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli, che hanno ad eſſer gouernati ſi dee hauer riſguardo; et che non alla commodità dell'uno, ma a quella de' molti ſi dee hauer cõſideratione, eſſendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno ſi ſparga per lo popolo, che quella del popolo per l'uno; dicendo maſsimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,

Inſtitutione de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adunque saranno uermente Prencipi, i quali posposto il loro particolare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pēsieri, et le loro operationi: & quelli non di Prencipi, ma da tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilità douerà esser stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele, conciosiacosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantità di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra. Hoggi è sconfitto uno essercito; domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de' paesi, con mortalità de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano; ma ingordigia et scelerato disiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono che quando ancora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade, si contentassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare: che nō

Le guerre.

meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nelle sue mani: & è colui (come dice il Profeta)

,, Ch'a i Re dona salute, & che 'l suo seruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho ancor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, così incontanente a ciascuno di noi è dato un Angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Ilche ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice, Non sapete uoi, che anche gli angioli haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di persona humana non è, chi nõ habbia uno di que' guardiani; ma (secondo che dicono que' sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prencipato, così subitamente Domenedio gli manda uno altro Angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi è preposta: accioche quegli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et così l'uno ha di lui cura, come di huomo, et l'altro come di Prencipe. La onde uoglio dire io, che que' diuini gouernatori, i quali in Dio ueggono

Angioli.

la uera giustitia, & il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi a loro raccomandati ad abbattimento uenisse=ro, non è da credere, se non che al diritto, & al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui par=te fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pu=gna, et ualor gli accrescesse, & gli facesse uittoria con=seguire. Et che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse meno ardito il cuore, et men pron te le mani del suo contra il giusto uoler diuino; di che altro che uero giudicio nõ se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prencipi cosi facendo, farebbono ope ra a Dio gratißima, solo che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento del sangue humano a farlo si conducessero. Ilche non direi io cosi sicuramen te, se altra uolta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & onto, & pie=no dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incirconciso Filisteo, perche uorremo noi dire che piu sia conuene=uole di raccorre i popoli di amendue le parti alla bat=taglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che dirò che i medesimi, i quali disputano, che i Re non debbono uenire a battaglia, allegano de gli esempij de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenirui hanno tenuto trattato, o per non esserui uenuti sono sta ti condãnati? Nel uero la cõcessione data da Papa Marti no al Re Carlo: et al Re Pietro di Aragona di douer cõ batter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia, pare a me che fosse una dichiara=tione

Contradittione di Dottori.

tione, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro uccisioni. Non uoglio tacere ancora una altra cosa, la quale mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori, i quali non uogliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, non uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire a battaglia particolare con un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso non combatte come Imperadore, ma come Re. Hor come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia pigliare io non lo intendo. Ben intendo che queste sono opinioni di persone, che piu giudicano per affettione, che per ragione: dapoi che non uolendo che i Re combattano, per fargli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio è, che tenendosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io, si come nelle quistioni che propongono di Imperadore, et di Re ageuolmente concorro, cō le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Signori si tratta, habbiamo dimostro; cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire che con la disfattione de' popoli.

Re & Imperadore.

DELLE SODISFATTIONI, CHE fra cauallieri dar si debbono. Cap. XIII.

DA poi che io ho della materia del Duello detto, quanto a me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca, non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare, et gia inuecchiata opinione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Ilche quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Ilche intesero gli antichi Theologi, o Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo Scrittor dello Spirito santo dicendo.

Opinion uulgare dannata.

Huomini mutati in bestie.

L'huom

,, L'huom in honore essendo non l'ha inteso;
,, S'è comparato a gli animali bruti,
,, Et a quegli s'è fatto simigliante.

Hor se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire ancora, che essi in quella forma rimangono, quando dimorano in quella loro operatione, o opinione, che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiam dire, chè trouar si possa (dirò cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, Noi pur sappiamo l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difendere la giustitia, et l'abbattere gli orgogliosi: et altri il tutto in contrario riuolgendo adopera la spada, insegna & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, et a confonder la uerità. Et è uscita questa mala opinione, et questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, et consenta al douere, et alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, laquale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor LVIGI Gonzaga, quello dico, il

Disdirsi dell'errore.

Officio di caualieri.

Luigi Gonzaga.

quale morì Capitano di santa chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto; che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uiltà di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udì gia io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquità contra il diritto, & per falsità contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramete essere stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione a così douer fare ci induce, & la legge, & il debito del grado della caualleria così richiede; et tutte le dottrine, non solamēte de' Christiani, ma quelle ancora de gli antichi filosofanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte auttorità; ma sarò contento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli hauea falsamente detto; Et con la sentenza di un caualiere così ualoroso, & di un filosofo così famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

CHE NON SI DEE ANDARE APPRESSO alle opinioni del uulgo. Cap. XIIII.

NOI ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue; & quelle, come madre, nudrire senza alcuno aiuto di

di artificio humano; & le buone, et utili, et gioueuoli esser da quella, come da matrgina, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semẽze delle cose: si sẽte ne gli huomini delle buone, & delle cattiue opinioni: che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerle raccogliere, & le orecchie stanno serrate per le nõ udire. Et molto studio ui uuole ad intender la uerità, & molta fatica a fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidentißimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni dapoi che l'anime nostre per loro natura atte a scorgere le cose nelle loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è ancor da dire, che men molti siano coloro, i quali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uolgari opinioni sono tanto dalla uerità lontane, non e che alcuno se ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottißimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte: di coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della uerità, i quali ottimi sono appellati; & di quegli altri, che a così bella impresa atti non conoscendosi, obediscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, & questi buoni sono nominati; & ultimamente di coloro, che eßi sanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, a quali di cattiui conueneuolmente è dato il

Malitia humana.

Tre maniere di huomini.

cognome; poi che ad ognuno non è conceduto di potere esser ne' primi annouerato, debbiamo al meno credendo a gli huomini, la cui auttorità, & la cui dottrina ueggiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare; & guardarci di non uoler per la nostra ostinatione trabboccar nel grado ultimo; il quale è de cattiui. Ilche si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si douerà mettere in opera, così ancora ne gli ordini delle cose di caualleria sarà conueniente che si habbia a fare dalle uolgari opinioni allontanandoci, & andando appresso le pedate di coloro, i quali per ualore, & per iscienza famosi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la uanità di coloro, i quali piu a caso, o con impeto, che con ragioneuole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et da poi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

IN *trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano a conseruarsi; le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile.* Et *non dee alcuno*

Pace che habbia a durare.

rio uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, ancor che tu ui habbia un tal ristoro a metter del tuo. Hor nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia; Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauēdo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si dà a fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è che ad Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adūque uenire alla pace; Lionardo dirà che nō si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene, egli li fece la tale ingiuria: & che data la percossa se ne fuggi, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: & che egli non è huomo ad egual partito da fargli carico, ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole uenendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello, che è gia fatto chiaro.

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

Consideration delle offese.

Ingiuria.

Carico.

Forma di pace.

Si che la sola ingiuria gli uiene a rimanere: per la quale o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi ancora le parole secondo le conditioni, la età, & le professioni delle persone si possono alterare, et riformare; che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente, & tristamente non uuol dire se non con mal modo, et con tristo modo et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso uiene a cōfessare di hauerlo tristamēte offeso. Et pertanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentēza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare altre parole non è uoler disgrauar se: ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere; cio è di fatti & di parole, dell'une, & delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

Malamente. Tristamēte.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

IO so che openione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole a fatti, ma dalla grauezza, & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da' fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi fo da me

Parole sodisfāno a fatti.

stesso

stesso, & che mi uiene da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia rimanere, o quel caualiero, il quale a tradimento sarà stato offeso; o quell'altro, il quale hauerà il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico ancora della soperchiaria del ferire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra a me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che ancora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso; & se tu per la mia confeßione uieni ad esser giustificato di non hauer fatto alcun fallo; perche non dei rimaner sodisfatto domandantone io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia che una si fatta sodisfattione debbia esser assai, essendo maßimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione, Io non so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire a pace che se l'offeso con le mani sue si prenda alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le nimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remißione per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto; che cosi fra loro sia stato con=

Il Perdonar è da animo generoso.

Remisßioni.

uenuto; ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è, che se altri disauedutamente o strabocchevolmente altrui offendesse, & subito del suo errore auueduto gli si gittasse a' piedi; gli porgesse la spada; & nel le mani sue si rimettesse; & usasse ogni atto di humiltà et di pentimento: & che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratissimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, et che ella per mezani si comincia a trattare, mal pare a me che si possa parlar di concordia per uia di remissione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfattione alle ingiurie de' fatti, Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli che egli ha fatto atto da uile, & da reo huomo, et da mal caualiero; & che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero, certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et se ancora condutti allo steccato nel formarsi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, et la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente a cessare. Ilche se così è, come ueramẽte è, non ueggo per che quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, & al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario:

uerſario: & che egli ancora perdonanza mi domandi. Et con queſte ragioni fermamente ſi conchiude, alle ingiurie de' fatti poterſi di parole ſodisfare.

DELLA CONTRADITIONE ET alcune uolgari opinioni in materia di ſodiſfatione Cap. XVII.

HABBIAMO a dietro moſtrato quãto ſi ingannino coloro, iquali tengono che come alcuno ha fatta, o detta coſa alcuna, o buona o rea che ella ſi ſia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falſità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti non ſi poſſa ſodisfare. Nella quale ſentenza coloro, che ſi trouano, ſogliono allegare auttorità di Capitani generali, che dir ſoleuano; Gli hai dato? Di cio che uuole. Ilquale detto quanto meriti di eſſer approuato, per quello che gia detto s'è da noi, ſi puo comprendere. Et io non credo, che perſona di ſano intelletto, ſe ſi ſentirà con honeſto riſentimento hauer con mano, o con baſtone, o altramente percoſſo altrui uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & triſtamente offeſo. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queſte due opinioni habbiamo ſeparatamente ragionato aſſai, hora di amendue inſieme parlando dico, Che da quelle conoſcer ſi puo la falſità delle uolgari openioni: che queſte per comune conſentimento uengono per buone riceuute: & pur, ſe uogliamo conſin-

cero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'altra uiene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto, non potrò con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello; che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potrò dire cio che egli uorrà, non sarà uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto. Hora da una cosi aperta contradittione manifesta contrarietà comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo maßimamente intendere ancora, che si come queste due opinioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente opinione lodeuole, & cauallerescа, laquale è sopra le leggi della ragione fondata. Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accõpagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA darsi per le ingiurie de fatti. Cap. XVIII.

ET uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hanno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerità; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi

Si dee dire il uero.

mosso

mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sarà ri sentito conuenientemente contra chi che sia, non haue= rà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duo le di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'at= to: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, hau= rebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gentilhuo= mo ne da caualiero; o parole simiglianti. Et potrà an= cor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'al tro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douerà contentarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell'error continuare, se non uorrà (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi transformato in fiera: Et quando per qual si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse; non sarebbe da dubitare che senza altro non si potesse= ro conducere alla pace; che quel sangue laua ogni mac= chia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme; & l'offenditore si mettesse a fuggire, ancor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per uile, & per codardo si fosse condannato; & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor cauallaresco nella faccia, & nelle mani, & non nelle spalle, & ne' piedi. Ma douendosi ue nire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uiltà, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui of=

fendesse non con alcuno mal modo, ma a torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualità della persona offesa haurà à dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non doueа; o non da gentilhuomo; & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza: Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auuenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto; & se conosciuto ui hauessi, non ui haurei usato uno atto tale: & quando usato lo hauessi, hauerei fatto o discortesemente, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo; chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascerò di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra persone; lequali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione puo essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo; o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi. Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA *darsi per ingiurie di parole. Cap. XIX.*

S'È detto quì di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerità: Il che tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mançamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non cosi essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerità non è in contrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse; o perche altri detta gliele habbia, o ancora per colera. Et se dirà che credeua cosi, aggiungerà che si ingannaua, o che haueua mala opinione; & che conosce la uerità esser altramente. Se dirà che altri detta gliele habbia, potrà dire che colui, ilqual detta gliele ha, non ha detto il uero. Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerità essere in altro modo: che ne è pentito, o mal contento, o dolente. Et in questi casi tutte le parole dette si potranno esprimere, et far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria; come, per esempio. Ho detto che se traditore, & ti conosco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri ancora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o similiantemente con parole di honoreuole testimonianza il carico ne piu, ne meno sarebbe tolto uia. Et quando

Sodisfattione per ingiuria di parole

Forma di sodisfattione.

Riuocatione di mentita.

altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerità: quella douerà egli ancora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire, io ti ho mal mentito; anche in altro modo si potrà honestamente prouedere: che si potrà dire io confesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela. O ancora si potrà esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacerò che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto a fine delle paci per una tal uia; Che colui, ilquale ha data la mentita, ha parlato al mentito in questa maniera: Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose per lequali io ui diedi una mentita: & ui prego che me ne facciate chiaro; Et l'altro ha risposto. Per non celarui il uero, io le dissi in colera, & non per altra cagione, che io hauessi di dirle. Et il primo è tornato a dire: Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mẽtita se non in caso, che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico a uoi; anzi ui conosco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole dispiaceuoli, che siano passate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto: Et io ho uoi per persona di honore: & ui prego medesimamente, che habbiate me per amico. Et questa forma di sodisfattione a mille casi, che tutto dì auuengono si puo accomodare. Et con questo esempio delle altre forme, & delle altre regole, secondo

Forma di pace.

la qualità

la qualità de' casi, se ne possono ritrouare. Et *piu oltra passando suole auuenire, che dolendosi alcuno che altri habbia detto male di lui, colui nega di hauerlo detto:* Et *si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse:* Io *non l'ho detto: & quando l'hauessi detto, hauerei detto il falso, o altre parole di simile sentenza.* Et *sopra questa dubitatione a me occorre di dire, che quando persona alcune hauesse detto male di me, per negar di hauer lo detto farebbe ben uergogna a se stesso; ma non percio darebbe a me sodisfattione: & pur si trouerebbe hauermi offeso.* Et *per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene.* Et *se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso.* Le *parole ueramente che altri haurà da dire saranno.* Io *non lo ho detto, & quando io lo hauessi detto; haurei detto il falso: o haurei mal detto: o haurei fatta cosa, che io non doueua; o non da gentilhuomo; o cose tali.* Ma *gentilhuomo non dee condurcersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione.* Et *quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe percio da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere la doue è offesa.* Et *nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.*

Negandosi di hauer detto male.

La uerità non si ha da negare.

CHE IL DARE ALTRVI SODISfattione non è cosa uergognosa. Cap. XX.

OR perciochè alle sodisfationi ordinariamente si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dirà alcuno, se la disdetta è tanto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperato ne rimane & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, se io hauerò detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia tirare addosso una cosi fatta infamia? Et a questo ancor che di sopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, la doue habbiamo dimostrò che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimuouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, Che gran differenza è da quella che si fa ne gli steccati per forza di arme, a quella che si fa fuori per amor di uerità. Che quella è sforzata, questa uolontaria; Quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero, che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Quella mostra che colui, ilquale ha una uolta tolto a difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, & questa fa fede, che costui renuntiando

la querela per non combattere a torto, non è per condurſi a prender le arme ſe non per giuſta, & legittima cagione. Et in ſomma, ſi come quella è di caualiere iniquo, & misleale, coſi queſta altra è di ſincerità, & di lealtà uera teſtimonianza. Che dapoi che huomo alcuno ſenza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, ilquale hauendo alcuno error commeſſo, di quello auueduto piu toſto ſe ne pente, & cerca di darne la debita ſodiſfattione. Et un caualiero, ilquale riconoſcendo il fallo ſuo, ad ammendarlo ſi diſpone, non ſolamente non merita biaſimo, ma è degno di molta commendatione, ſi come colui ilquale come huomo con la ragione ſi gouerna; come caualiero ha la giuſtitia per guida; & come chriſtiano oſſerua la uera legge. Per tutte queſte ragioni adunque douerà egli fra' caualieri eſſer tenuto caro, & da Prencipi eſſer hauuto in pregio; douendoſi & da gli uni, & da gli altri prezzar non meno la fede, & la purità dell'animo, che l'orgoglio, et la ſorza corporale; conciosia coſa che la ſorza è tanto utile alla humana generatione, quãto ella è cõ ragion gouernata: et la integrità ſola da ſe baſta a reggere innumerabili popoli in pace, et in trãquillità; là doue la forza, che non habbia maturo conſiglio per reggimento è quella, che con la ruina delle nationi mette ſottoſopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io ſo che dal uulgo il dar delle ſodiſfattioni ſuole eſſere reputato uiltà, a cio non riſponderò io altro, ſe nõ che il uolere cõbattere a torto prima che ſodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto, è giudicato eſſer beſtialità.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.

ECosi ampia la materia in confortare i cavalieri a dover con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non avanzi ancor da ragionarne. Perche dovendo ella essere la Reina, et la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conviene di uivere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santità dell'amicitia ne'l possano separare. Et quando cosa avviene, donde si uegga che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa, sarà ancora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri; a quelli: che egli uolle che fossero fieri, & sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zanne, & a quali le unghie; acciochè così armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumento veruno, per lo quale si uedesse, che douesse crudeltà alcuna

Huomo animal communicabile.

adoperare

adoperare anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientißimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, et a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; et quelle appresso dalla humana maluagità contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appresso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmente ancora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerißimi Filosofi, che tutte le cose, lequali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro regimento siamo tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio altronde procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, ilqual con legge si gouerna, cosi peßimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di p. reggiar

L'huomo formato senza arme.

Arme barbaro portamento.

Gli huomini beneficio de gli huomini.

ei, uolendo anzi con la forza, laquale non è propria della nostra natura, insieme consumarsi, che con la ragione, laquale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: et che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) iquali piu sono a la ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi; mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare; & le diritte hauessero ad operare; & gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini; accioche le città di loro si adornassero: et le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della città con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douerà alcuno per sodisfare alla uana opinione di huomini uolgari, & isciocchi a se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una cosi peruersa opinione: et si ricordino eßi, che la spada è instrumento da adoperare per neceßità, & non per appetito; & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla, se il

La uergogna.
La giustitia.

se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche christiano scriuo a christiani, io pure aggiungerò una christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate nõ conserui. Ilche così essendo, et essendo noi tutti mẽbra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, *che uedersi noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'uno l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne' corpi nostri tosto che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa, Non altramente in questo santißimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, lequali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane. Et per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando la cauelleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di* Iesu Christo *mantenendo intero puro, & immaculato.*

Il corpo di Christo lacerato.

CONCLVSIONE DELL'OPERA con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.

Habbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da' caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri sieno tenuti ad obedire à loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prender legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che à Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: & quali arme siano da usare ne gli steccati: & qual uantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire:

nire: & che maniera si hà da tenere quando l'una delle parti il dì statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, lequali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie. percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, lequali per cagione alcuna di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. Laqual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà cosi de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, & in quali casi campioni si possouo dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, laquale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere sta-

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore hab biamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, lequali sen tenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchevolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di Duello; alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualleresche: lequali per diuersi luoghi sono gia sparse; & noi cercheremo di ragunare alcune insieme per publicare, pensando che a caualieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio si rendano gratie a quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti; & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE DE I TRE LIBRI
DEL DVELLO DEL MVTIO.

LIBRO

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dell'Illuſt. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXIII.

ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE S. DON BERNARDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

DOVENDO io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia si richiedeua, che in alcuna di quelle specialmente ne appresentassi a uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui si conuenisse; anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io ancora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore uero esempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' caualieri, le Risposte mie Cauallleresche da se medesime ui si uengono ad offerire,

con una tale ſperanza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uoſtra bella GONZAGA meno ui trouerete occupato (che di trouarui otio ſo nõ è chi poſſa ſperare) uoi habbiate a far loro gratia della benignità delle uoſtre orecchie. Et percio che io ſo in parte l'amore, che uoi portate a quel diletteuolisſimo uoſtro ricetto, ſono ſicuro che dapoi che hauerete alzati i tetti; ampliate le habitationi; diſpoſti i portichi, & le loggie; & di marmi, & di colonne adornatigli; & finite, & fornite camere & ſale: & che compartite hauerete le campagne, & i prati; empiuti i giardini di bella uarietà di alberi fruttiferi; piantati ombroſi boſchi; formate ampie peſchiere: & con diuerſi ruſcelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non ſenza la uaghezza di larghe, & lucidisſime fontane: Et in ſomma, che la uoſtra diletta GONZAGA ſarà di tutte quelle doti adornata, che alla nobiltà del ſuo nome ſi conuengono. Dopo tutte queſte coſe dico, ſono io ſicuro, che per compimento de gli altri ſuoi ornamenti ſarà deſtinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta paſſare la noia delle hore faſtidioſe. Et ſe tra quelli in alcun canto meriteranno di eſſere riceuute le mie ciance, queſta a me doucrà eſſere di ogni mio ſtudio, & di ogni mia fatica honoratisſima mercede.

LIBRO PRIMO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

TVTTE LE *querele, che na=scono fra caualieri, ordina=riamente escono sotto questo titolo, che sono prese per ca=gion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer ta=le origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Il che non altronde pro=cede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tira=ti dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ra=gione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualie=ri. Lascio di dir Christiani: che se altri uolesse met=tere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito*

Honore mal gouernato.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.

E Cosi ampia la materia in confortare i caualieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi ancor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, et la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santità dell'amicitia ne'l possano separare. Et quando cosa auuiene, donde si uegga che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa, sarà ancora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri; a quelli: che egli uolle che fossero fieri, & sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zanne, & a quali le unghie; acciochè cosi armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumento ueruno, per lo quale si uedesse, che douesse crudeltà alcuna

Huomo animal communicabile.

adoperare

adoperare anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, et a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; et quelle appresso dalla humana maluagità contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appresso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmente ancora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi Filosofi, che tutte le cose, lequali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro regimento siamo tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio altronde procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, ilqual con legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di p. reggiar

L'huomo formato senza arme.

Arme barbaro portamento.

Gli huomini beneficio de gli huomini.

ci, uolendo anzi con la forza, laquale non è propria della nostra natura, insieme consumarsi, che con la ragione, laquale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: et che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) iquali piu sono a la ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi; mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare; & le diritte hauessero ad operare; & gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini; acciochè le città di loro si adornassero: et le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della città con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douerà alcuno per sodisfare alla uana opinione di huomini uolgari, & isciocchi a se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una cosi peruersa opinione: et si ricordino eßi, che la spada è instrumento da adoperare per neceßità, & non per appetito; & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla,

La uergogna.
La giustitia.

se il

se il bisogno nō'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche christiano scriuo a christiani, io pure aggiungerò una christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate nō conserui. Ilche cosi essendo, et essendo noi tutti mēbra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di DIO, *che uedersi noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'uno l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben di rò, che si come ne' corpi nostri tosto che ci sentiamo ha uere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa, Non altramente in questo santissimo cor po, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, lequali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane. Et per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di* IESV CHRISTO *mantenendo intero puro, & immaculato.*

Il corpo di CHRISTO lacerato.

CONCLVSIONE DELL'OPERA *con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri.* Cap. XXII.

HABBIAMO con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da' caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prender legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: & quali arme siano da usare ne gli steccati: & qual uantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto: Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire:

nire: & che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il dì statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, lequali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie. percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, lequali per cagione alcuna di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. Laqual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà così de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, & in quali casi campioni si possouo dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, laquale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere sta-

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore hab biamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, lequali sen tenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchcuolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di Duello; alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualleresche: lequali per diuersi luoghi sono gia sparse; & noi cercheremo di ragunare alcune insieme per publicare, pensando che a caualieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio si rendano gratie a quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti; & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE DE I TRE LIBRI
DEL DVELLO DEL MVTIO.

LIBRO

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dell'Illust. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXIII.

ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE S. DON BERNARDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

DOVENDO io mandare in luce diuerſe mie ſcritture, al debito della ſeruitù mia ſi richiedeua, che in alcuna di quelle ſpecialmente ne appreſentasſi a uoi Signor mio Eccellentisſimo. Ne io delle molte coſe ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui ſi conueniſſe; anzi la materia della opera, che io ui appreſento, da ſe ſteſſa ſi dimoſtra eſſer debita a uoi, quando io ancora di coſa ueruna non ui fosſi debitore. Che eſſendo uoi per ualore uero eſempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' caualieri, le Riſpoſte mie Caualleresche da ſe medeſime ui ſi uengono ad offerire,

LIBRO PRIMO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

TVTTE LE *querele, che na=scono fra caualieri, ordina=riamente escono sotto questo titolo, che sono prese per ca=gion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer ta=le origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Il che non altronde pro=cede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tira=ti dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ra=gione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualie=ri. Lascio di dir Christiani: che se altri uolesse met=tere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito*

Honore mal gouernato.

dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimento del mondo & dotti, & sauij sono stati reputati; dico de' filosofi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, ne christiane, ma cauallaresche, & humane, & tali, che coloro, iquali principalmente intendono di andar presso all'honore, & allo esercitio della caualleria, a quelle principalmente doueranno consentire.

Meglio è patir che fare ingiuria.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate, nelle ciuili & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora che l'arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme mouer non si debbono senza cagion legittima; & che

La ragione è gouernatrice dell'huomo.

La guerra è regolata dalla ragione.

che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare. questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella. Questa ci ha mostrato a far le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato a mantenerle. Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte, Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: & quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono commendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorità di comandare a' priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha da regolare le cagioni; per le quali abbattimento si conceda. ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, et nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescri-

Ragion regolatrice del Duello.

Caualleria.

ue le leggi; Et *se il grado della caualleria è un ordine isti tuito per huomini ualorosi a fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio cauallaresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati.* Et *con tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttela della uolgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitione.* Per *che intorno a cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.*

Caualieri, che operano senza ragioni.

Honor mal gouernato.

Consideration di querele.

Due *sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore.* Et *queste sono le cagioni, che inducono altrui a mouer le armi, e la uia per laquale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare.* Nelle *quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da caualiero, & per conseguente honoratamente:* Et *puo ancora procedere senza ragione, & uillanamente, & cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si come*

Honorato & dishonorato procedere.

per

per fuggir nome di uiltà, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, così ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa caualleresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con procedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione.

Honor mal gouernato.

La uia ueramente del risentimento puo essere & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida, questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, o gli hauerò data parola di non offenderlo, o ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo così asicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuria o uillania, & ne incorrerò in biasimo di manca-

Risentimento.

Ingiuria.

tor di ſede,& di traditore. Riſentimento honoreuole è da pari a pari, coſi di arme, come di compagnia, & da uiſo a uiſo,hauendo l'uno,& l'altro meſſo mano alle ar=mi,dimoſtrare la prontezza delle ſue mani, & l'ardir del ſuo core. Ne è queſto atto coſi honoreuole, che piu dishonoreuole non ſia il proceder di coloro, che o con ſoperchiaria di arme,& di perſone,o con ferir di dietro o con percuotere,& metterſi a fuggire ſi inducono a uò ler prenderſi alcuna ſodisfattione.

Dishonorato chi dishonoratamente procede.

Or ſe (come di ſopra ho detto) in ciaſcuna delle coſe propoſte puo il caualier uergognoſamente operare, quanta dee eſſere la uergogna di colui, ilquale all'uno aggiunge l'altro mancamento, operando in tutte le ma=niere contra quello,che à caualier ſi richiede? Io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto ſia quel uitupe=rio, che gliene ha da ſeguire; Ma ben dirò, che io non ſo come perſona, che habbia intelletto humano ſi poſſa perſuadere di eſſerſi honoratamente riſentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il procedere honora=tamente apporta honore, coſi da gli atti dishonoreuoli ne ha da naſcer uergogna. Ne dirò mai che altri hauen=do obligatione di honore, dishonoratamente operando poſſa all'honor ſodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato ſi riſente, al carico che da altrui gli è ſtato fatto, da ſe ſteſſo ſi aggiunga una nuoua,& maggior uergogna. Et aggiungerò, che ſe bene alcuna perſona particolare par che ſi troui eſſere offeſa, & ingiuriata, quella tal ingiuria non merita piu d'eſſer uendicata dallo ingiuriato,che da' Prencipi,

& dalle

& dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, & humane, & contra la dignità cauallerescà. Et si come officio di caualieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il conseruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o a torto, o con uie non conuenienti, o con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoscere quello, che si conuenga, a' Prencipi, & a quelli, che hanno la uerga della giustitia in mano, si appartiene con la auttorità delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de' loro eccessi, & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente conuenendosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee cõsiderare che il mancar della parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione. Et si dee ancor far giudicio quanta sia la uiltà di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo si aßicura di uenire in pruoua se non con male arti, da che ua a ferirlo di die-

Officio de Signori.

Mancar della parola.

Viltà di mali risentimenti.

tro, o con ſoperchiaria; o non baſtandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il triſto effetto, piu ſi fida ne' piedi, che nelle mani. Caſcuno di queſti atti merita la ſua macchia particolare: cioè di malo huomo, & di mal caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et queſto uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che ſono degni di eſſere notati di queſta, di quella, & di quella altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non eſſendo ſtati malamente offeſi. Che ſe alcuna uolta altri eſſendo con triſti atti ſtato ingiuriato per la medeſima uia ſi riſente, con tutto che non ſia degno di lode, non è perciò indegno di ſcuſa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano, la auttorità delle legg, dico che ſi come una peruerſa uolgare opinione ha introdutto che i caualieri ſenza cagione, & per qualunque uia, ſi fanno lecito di offendere altrui, Coſi mi par di uedere anche in loro introducerſi una tale uſanza, che ne eſsi caſtigano i coſi malamente operati, ne uogliono che l'offeſo della offeſa riceuuta ſi riſenta, con comandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giuſtitia douerebbono caſtigar l'uno, & dar riſtoro all'altro, a quel che caſtigar dourebbono, porgono fauore aſsicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppreſsione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Honore non è ſottopoſto ad humane legge.

Sono dalla natura impreſſe ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuerſali, & ſono ſi fattamente impreſſe, che per alcuna legge ſcritta, o particolare, non

poſſono,

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che eßi per li loro Prencipi hanno da esporre lo hauere, & la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto. Hanno in bocca quel sacro detto. L'honor mio non lo darò a niuno: il che ancor che a Dio principalmente si conuenga, si conuiene ancora a coloro, iquali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di Dio. Et qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa simiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le città loro, & i loro Prencipi: lasciano i loro beni; & se steßi condannano a uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore. Laqual cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna città, non dee alcun maestro cercar di uoler fare alle persone d'honore offesa per uia di comandamenti o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta del scarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse con bandi, o con confiscationi de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore. Douerebbono i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

namento puo esser maggior di quello, ilquale altri cerca di fare nello honore altrui? fermatamente niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita all'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentißimo mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò, quanto io sentirò che ella dalla auttorità uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IO *ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrißimo, che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano, come per legge, nelle querele particolari, che tutto dì ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & le maniere medesimamente della riformatione. Il che*

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione come pronta è stata la mia uolontà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et gia sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellissimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata. Io ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora quello, che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: acciochè i caualieri, i quali gia stanno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente caualle reschi, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

NEL *libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hãno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in*

Italia si

lia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che perauentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de' Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciô scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico che cosa conueniente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua; e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti. et in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Ilche far douēdosi, è mestiero primieramēte dimostrar quali sian quelle cose, lequali habbiano bisogno d'esser regolate, e riformate et io il farô incōtanēte, quelle proponēdo: e soggiūgēdoui i rimedij di mano in mano.

Abuso di Duello.

E' prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si

Istitutione di Duello.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si ap presenta, ilquale è che come alcuno è mētito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ri cerca la pruoua delle arme. Ilche nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: conciosia cosa che la natura della menti ta non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uiē data imputatione, Ne la mētita è graue, se nō quā to è graue la cagione, per laquale ella uiē data. Là onde per mentite altri non dee esser obligato ad ordinario ri= sentimēto d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputa tioni, che uēgono date, se elle meritino abbattimēto, o nò.

Non ogni mentita obliga a Duello.

Le cagioni ueramente, per lequali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state de= scritte, & a me sembra che in due soli capi legittima= mente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputa= tione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quan do non sia di questa natura, non istimo io che abbatti= mento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quel= lo siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimo niare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se a Caualieri è piu caro l'hono= re, che la uita, non si dee lor negare in querela d'hono= re quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi: che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto; che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et acciochè altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nel l'animo, la Maestà Vostra potrà ordinare,

Inditii.

Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa esserè a battaglia ricercato.

Et ciò dico io non senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua è piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia; & esso ha da difendere il contrario, &

lo abbattimento

lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o nò. Io uò appresso, e a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me; Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatißimo, a me pare così dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si aßicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, & fo che colui prende la minore: et fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nõ la merita. Che nõ è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerità, & l'altra di uendetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di Dio, per prender quella, per laquale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (per opinion mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, così egli incontanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion del l'attore, & del reo si hauesse da procedere nella manie=

Abuso di Duello.

ra, che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore, e il reo, tale ha uesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de' cãpi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione,

Che come altri ad altrui haurà data imputatione; che ricerchi pruoua d'arme, così quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauan do i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la deter= minatione del reo, & dell'attore secondo questa dichia= ratione habbiano da giudicare.

Pruoua ci- uile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, la= sciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i cauallieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ra gione, & istimano che altra pruoua, che quella delle ar me, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che così loro si discon uiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come nõ la adoperar quando il bisogno richiede. Ma percioche non così di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ perciò uogliono par tirsi dalla uolgare comune opinione, par cosa necessaria Che la M. V. faccia non solamẽte nuoua costitutione, che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non si habbia da cõbattere, ma che ancora ella dia il cari

Spada.

co di ciò a' SS. che danno i cāpi, cō una tale ordinatione.

Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne appariscano atti publici.

Elettione di arme.

Dopo queste cose, Come i caualllieri sono al cāpo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra lequali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerità, il giudicio di lui ne cō uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a cōbattere socondo la dispositione del richiesto; che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secōdo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, ilqual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, lequali dalla dispositión del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno, che tutto il tēpo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a combatter con la mano manca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

cioche sotto questa elettione di arme ui è quella fraude, laquale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio *dee esser lontana.* Io *richieggo altrui a battaglia, & debbo combatter secondo la sua dispositione, & la dispositione sua è d'esser destro, et egli mi chiama a combatter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, & per tanto ragioneuolmente io debbo poter rifiutar questo partito.* Intorno *a questa difficultà adunque, & a tutte le difficultà delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la* Maestà Vostra *facesse una tal dichiaratione.*

Impedimento di arme.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, delquale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano:

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe per auuentura male ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, iquali tutto dì occorrono nella materia de' Duelli: *& questi i rimedij, co' quali (per opinione mia) si potrebbon tor uia. Si ueramente quando ancor ad un'altra cosa si prouedesse, dalla quale tutti i gia detti disordini prendono fondamento.* Et *ciò non è altro, se non il sonno, & la*

Si dannano i Signori.

negligenza

negligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intender la qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi *delle differenze che nascono dinanzi a loro, eßi da loro isteßi si priuano della auttorità del giudicare.* Et *di qua piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi.* Di *che io stimo che principal prouedimento sarebbe, che la* Maesta V. *a loro mettesse una tal legge.*

Officio de Signori.

Che prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. & *al sacro* Romano Imperio *soggetto, non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella lo richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sofficienti inditij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per atti publici.*

Aggiungendo ancora, che non habbiano a dar campo se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, dellequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che *da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eßi ricusare di giudicare.*

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, acciochè altri non si constituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà V. *lequali inuio=*

di Orleans al Papa: per laquale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Principe. Egli scriue nel principio di quella.

Santißimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carißimo Signore, et padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santità le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, et tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera; nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsi-

Mentite non bene applicate.

gnor

gnor d'Orleans negaſſe che o il Re, o egli haueſſe ſcrit=to: & diceſſe, che o iſtruttione ſtata non ui foſſe, o che ella non foſſe ſtata tale, quale ha detto il noſtro Amba ſciadore; o che ella non foſſe indrizzata a quel Lant=grauio? Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le ſue ne che iſtruttione ui foſſe, ne che foſſe mandata da lui, ne a colui; ma ſolamente che foſſe ſottoſcritta di mano ſua: ilche egli non dice che ſia ſtato detto. Et nega che in quella foſſero que' propoſiti, che ha ſcritto l'Ambaſcia=dore; doue dicendo ha ſcritto, intendo l'Ambaſciadore del Re. Et il uoler dar mentite ſopra lo ſcriuer del ſuo, & non ſopra il dir dell'altro, & ſenza ſpecificarne qua li ſiano ſtati que' propoſiti, non ſo come proceda, ſe non contra il medeſimo, che ha ſcritto, infin che altro non ſi moſtra. Che egli potrebbe bene hauere ſcritto di quel le coſe, ch'altri non haueſſe dette.

Et percioche tutta la difficultà è intorno alla inſtrut tione. Dico che per lo ſcriuere di Monſignor d'Orleans ſi conprende, che ella ui è ſtata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non poteſſe apportar biaſimo, non ueg go perche ſe ne doueſſero far tanti romori. Se poteua portarlo, non ſo che importi il dir, che non ſia ſotto=ſcritta di ſua mano, non eſſendone ſtata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto ſcaricar ſe, per incaricare il Padre. Et ſe altri gli appone che in quella ſia coſa che ueramente non ui ſia, doueua uenire alla ſpecificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Mentite uitioſe.

Or per dire alcuna coſa particolarmente delle men=

tite.

tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è legittima. Percioche & l'una, & l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalità della persona, ha quello altro difetto ancora, che la querela è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dallo Ambasciadore non si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A quelle cose non mancherò di aggiungere, che quando ancor quelle mentite hauessero hauuto fondamento, recandosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauendo l'Ambasciador dello Imperatore dette Collegialmente (come egli scriue) quelle parole, a quelle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata la accusa. Et lo hauerne scritto al Papa una lettera particolare non gli doueua bastare che egli poteua pensare, che nostro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifestate, essendo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne ignoranza.

Risposta caualleresca.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io non mi posso risoluere quale debbia essere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere sta

te intercette lettere, che a lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente a chi le mandaua essendo state tolte a suoi messaggeri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela, par che anche a lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell'Imperadore; & quando quello dello Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra M. d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, et douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe a terminar la differēza; ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciad. fosse uscito de' termini della uerità a lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l ingegno, & con la mano; perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore

della

della tanta uostra benignità: & io penso che si sentireb be guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dal= le opere di Marte si suiluppato, che poteste attendere al la compositione di una bella comedia, da douersi rap= presentare alla posterità nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di restitution di honore.

NELLA causa del Duca di Ferrandina, quanto al la forma delle parole mandate alla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore illustrißimo mi scriuete. Et perciochè per le altre parole che gia man= dò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria; & poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di com= prendere, che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laqua le io ui dirò, poi che comandato me lo hauete.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che el= la non sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una par= te: & la dichiaratione per l'altra ha da esser per gra= tia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia hab=

bia da rileuare altrui, io non lo intendo. Che se lo Impe radore mi condannasse per sentenza, che io haueßi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella a me non pregiudicasse, non so quanto io me ne poteßi contentare; che se bene lo Imperatore è Signor supremo, non pare a me percio, che possa far mutare natura alle cose, et che quello, che è, non sia: et che una sentēza, che io sia ribello non mi uituperi, saluo se egli quella non uiene a dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho un capitolo a buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia; Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Auttorità de imperadore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario ui sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Parole di reintegration di honore.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il

Duca

Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza e uigore, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno a quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Ilche non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

Parole di reintegratione di honore.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina, non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronontiata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolontà. Et a questo modo (per mia opinione) lo Imperadore tacitamente uerrebbe a

dannar quella sentēza; et il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: & laquale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, ilquale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, ui bacio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui scrissi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ancora mi pare che ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca non potesse essere reintegrato. Ma percioche il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, iquali altramente la intendono; non mi par se non bene, che intorno a cio alquanto si discorra. Essi adunque (per quello che egli riferisce) dicono; che questa sentenza è di due parti separate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa. che contra il Duca si dichiara, che egli

ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere. Et che la querela non meritaua abbattimento. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua. Cosi dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: & quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore della altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia; & per tanto non tornerò a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo dico, Che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che

Parole della senteza dell'Imperad.

egli è rimaso, & rimane con l'honor suo & senza carico, & infamia. Et dicendo lo Imperadore, Atteso quello, che di sopra è detto; & aggiungendo quello, che segue, io non so, che altro uengano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene a rimanere. Così intendo io quella sentenza: laquale, così essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per cauallero honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuiene difendere; che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uiltà. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa; & commendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel Decreto si uolesse intendere che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse ancor obligato a tornare a richiederlo & non gli bastarebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimento, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per

Consideration di querele.

rispetto

rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo non era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; Io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse, che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che a qual tenesse che questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Principe, ne caualiero, che senta di altra maniera. Perche io torno a dire, che non intendo a che fine quelle parole sieno state poste in quella sentenza. Potrebbe ancora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uolontariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel Decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza: Et che, non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore. Che a me

Casi da Duello.

Ciuil giudicio tentato.

Restitutione di honore.

ditta un mio parere, che la sentenza del principe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percioche il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et se il Principe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pure io lascierò dichiarar quella difficultà a Dottori, tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de' Prencipi parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno a cio con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho la auttorità, & la podestà de' Principi per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto & l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da concludere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato. Et il Principe puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa. Et con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.

I mãcamenti & non le sentẽze dishonorano.

Dottori dannati.

Autorità de' Prencipi.

RISPOSTA

RISPOSTA SESTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

NEL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, laqual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtù del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato; dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne mancherò di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrißi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dello Imperadore ad istanza del Capitano. Gio. Maria da Padoua, ilquale la ha hauuta per douerla portare. Et percioche egli

Caso di restitutione di honore.

mi disse hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuerò quello, che non mi souenne di dire a lui; che uenendo quel consulto, se mi sarà mostrato, potrà per auuentura esser non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda gia che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humanissimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

L'Alciato.

Scritti dell'Alciato.

Quanto ueramente a gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, dirò breuemente tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno è che l'attore, se non pruoua la intentione sua, si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne à fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il combattere, non si douerà dire, se non che egli perditore habbia da essere condannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimanga. L'altro è, che dopo le uentitre hore essendo i Padrini gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A questo non posso rispondere: che non ho gli atti fatti al campo, ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire che, per opinione di lui, ella scorresse per difetto di

to di colui, per cui egli ſcriue: che ſe egli altramente haueſſe ſentito, non lo hauerebbe paſſato con ſilentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io ſono tornato a uedere il parere, che uoi Signore dato hauete in queſto caſo: Ilquale non è da quella ſcritta offeſo in parte alcuna, anzi dalla uiſta di quella la dignità di quello piu chiaramente riſplender ſi uede.

RISPOSTA SETTIMA,

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Ceſare Caſtriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douendo uenire a uoi S. Eccellentiſſimo, mi ha con iſtanza richieſto, che io alcuna coſa ui ſcriua in ſeruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle coſe ſue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di ſodisfargli di queſta lettera. Laquale douendo io ſcriuere, non entrerò nel particolar del Duca ſapendo quanto malageuole ſia il parlar di una ſentenza data da un ſupremo ſignore contra un ſuo ſoggetto, & uaſſallo. Ma ben dirò, che queſta malageuolezza procede da adulatione di perſone, che per auttorità, & per grauità uogliono eſſer uenerabili, lequali hanno laſciato ſcritto, & uogliono tenere che la uolontà del Principe dee eſſere tenuta per legge: & che l'error del Principe fa equità. lequali coſe non ſo come a dirle ſi ſiano aſſicurati: ne come le loro penne iſteſſe le habbiano ſcritte ſenza roſſore. Che qual piu peſtilentioſo

Dottori dannati.

morbo puo essere, che una tal sentenza? Et uorrem noi dire che questi cosi fatti siano dottori di giustitia o pur di iniquità? che se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie, come douerà esser tenuta per legge una uolontà da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcuno Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: ilqual non uuole, che il Principe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uolontà o per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta. Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellarsi debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abominieuole parola; Che tutti i detti, & tutti i fatti de' Prencipi

Legge.

Sentẽze giuste & ingiuste.

Giudice ingiusto in sentẽza giusta.

cipi

cipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uo=
gliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si
ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri heb
bero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a
Prencipi loro, che noi facciamo a nostri: Et che il me=
desimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i no=
stri maggiori. Et pur de' Principi antichi, che uiuendo
da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle ope=
re loro. Donde è ciò? uogliam noi forse dire, che quelle
infin che uissero fosser buone? & che morti essi diuen=
tassero cattiue? Non gia; Ma la morte de' Principi scio
glie le lingue, lequali mentre che essi uiuono, stanno
legate. Perche si uede quanto sia danneuole quella opi
nione, che la uolontà de' Principi faccia legge, & l'er=
ror faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quel
la legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per
iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lin=
gue, non mi so imaginar perche la loro uita ci habbia
da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che non
habbiamo da conoscere il uero. Et conoscendolo, non
so perche, & ragione, & amor di uerità non ci deb=
biano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue
ci tiene impedite Et cio dico tanto maggiormente, quan=
to il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto
da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli,
che uerranno dietro a noi. Et io sono sicuro che Princi=
pe alcuno (per grande che egli si sia) non abbaglierà la
uista della posterità in maniera, che se io huomo pri=
uato hauerò cosa alcuna ben detta, ella non debbia es=

Prencipi do=
po morte
biasimati.

ser per buona approuata. Et se essi ne hauerranno dette, o fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragione misurare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Principe sia legittimamente proceduto, correggier si uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Principe ha disauuedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcuno mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si dourebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare; Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Principe istimo esser quello, sotto ilquale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, & dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in che consista.

Prencipe legittimo.

RISPOSTA

RISPOSTA OTTAVA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

SOPRA i cartelli, che mandati mi hauete, io ho da dire Sig. Illustrissimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità d'incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una superchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria: Et come a parole dette lontano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura; cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se suspetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Principe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu comportato a me di ripulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio e legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io

Caso di mentite.
Risentimento.

Rispetto di Prencipi.

direi che ella fosse poco legittima: & per tale doue= rebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella rispo= sta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco aueduto risponder suo, uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non ha= uendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne in formatione potrei io hauere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, haurei forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so pro= mettermi sicurezza niuna. Ne uorrei che ella, per non intendere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le hab= bia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fat= ta, tale la mando. Ne dirò altro, se non che per non esse re stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono oc= corse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una men= tita sopra quelle parole uostre, che quello, che io dice= ua non era ben detto. Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite an= cora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Multiplica= tion di men= tite.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in genera= le, che a uoi non è lecito di proporre parole per me:

& poi

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auanti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra a me non dee piu poter pregiudicare.

Mentita prima che altri parli.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che à me non si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolendo dir, che io lasciaßi di darui mentita per esser in presẽza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti: che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo.

Querela sopra la altrui intentione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragion della memoria mia, contra laquale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, et il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & mentite, et di queste & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mentite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite et mentirete, quante le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi=

ſurate le mie con le uoſtre, quali ſiano piu di numero, & di piu peſo.

Ma percioche moſtrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in preſenza, ui dico che oltra che conuenienti riſpetti mi ritennero, in iſcrittura ſi poſſono dare mentite delle coſe dette in preſenza; ne uoglio altra teſtimonianza, che quella di uoi medeſimo, che nel cartello uoſtro cercate di darmi mentita delle parole, lequali dite che io diſsi allhora, & che uoi allhora mi riſpondeſte ſenza mentita. Si che con la teſtimonianza di uoi medeſimo uenite ad eſſere il ben mentito: & col uoſtro eſempio multiplicatamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

Caſo di querela di molti capi.

VOI m'hauete commeſſo S. Illuſtriß. che io debbia uedere i punti delle differenze, che ſono fra Mons. di Bellaguardia, & Mons. di Scros, & che ſopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele. Laquale impreſa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conoſca atto a poterui ſodisfare, quanto percioche io deſidero di ſeruirui, & ho caro di eſſere iſtrumento ad una coſi Chriſtiana operatione.

Nella lettera adunque di Monſig. di Bellaguardia ſi contengono articoli XXI. De' quali Mons. di Scros par che di XI, ſi tenga offeſo, che di tanti fa mentione

nel

nel suo cartello. Di questi soli adunque tratterò, lasciãdo gli altri da parte, poi che da loro querela nõ ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, iquali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma percioche puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello si uorrebbe ueder proua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, ancor che fossero cinquanta, o cento, contra uno, o due, o tre, che Mons. di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauorì uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Il che è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, due, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si cõtiene che Mons. di Bogli mãdò a parlare a Mon. di Bellaguardia perche fossero amici insieme, et insieme si aggrãdissero. Et Mons. di Scros di questo si risente in caso che Mons. di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mons. di Bellaguardia questo non dice, anzi si ri

porta ad una lettera. Perche non dicendo se non quanto nella lettera si contiene in questo articolo non ci rimane ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mons. di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor di Scros.

Et Mons. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Mons. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Mons. di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Mons. di Granuela: Et non nomina Mons. di Scros; perche io non ueggo come si pruoui, che egli habbia quelle parole dette: Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Mons. di Bellaguardia nell'articolo xv. dice, che molti della terra gli hanno detto male di Mons. di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti. Mons. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l'honore.

Mons. di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. La onde

questo

questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo artico=lo diciottesimo, et conferma nella giustificatione, Mons. di Bogli essere stato a un certo tempo Imperiale, & ha=uere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A Mons. di Bellaguardia par che si conuenga pro=ducer la pruoua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice, che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentendosi se dice per lo=ro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Impera=dore, o habbiano commesso crimen læsæ maiestatis. Et Mons. di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatio=ne, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due co=se: l'una è la prouisione, che dice Mons. di Bellaguardia che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di suo Signore Illustrissimo, laqua=le se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altra=mente, io lascierò interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è, che Mons. di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorirà piu i giusti senza mac=chia, che gli altri.

Et Mons. di Scros si risente, uolendo Mons. di Bella=guardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Mons. di Bellaguardia nella giustificatione non tocca questa parte. Et io intorno a cio quanto all'essere o nõ esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Mõs. di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) uerso lo Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la gia detta cotumacia uerso di uoi Signor loro, a uoi lascierò medesimamente interpretar, se incorsero in macchia; se furono restituiti; & se dopo la restitutione il nome di macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Mons. di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti (come uoi Signor Eccellentißimo hauete potuto uedere) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, iquali necessariamente non contestano querela: et sette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali se uorremo uenire per auentura alla pace, che si desidera, non si potrà peruenire. Laonde senza andar piu rinouando le ferite, meglio sarà uedere di consolidarle. Il S. Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consiglio suo, io non sarei si presuntuoso, che ardißi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose non fossero passate dapoi. Benche ne con tutto questo intẽdo io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, ilquale par che da Mons. di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. Esso Mons. di Bellaguardia nel processo formato contra il Capitano Cesare di Albenga dice, che Mons.

Forma di pace.

Mons. di Scros è fedelißimo suddito uostro, e dello Imperadore. Hor a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, con una altra lettera ui si douesse metter fine, scriuendo Mons. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole gia in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douerà contentare senza andar cercando tante particolarità. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa opinione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorità uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi aßicuro che il S. Marchese cõdescẽderà a prẽder fatica di confortargli alla pace, come quegli, ilquale io so che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia opinione, laquale ho sempre da sottomettere al giudicio della sentenza uostra, et della uostra auttorità.

RISPOSTA DECIMA.

AL S. DVCA DI SAVOIA.

Dei medesimo.

HAVENDO uoi Signor Eccellentis. uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho sentito che non mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle

mie parole, con dir che io sono piu amico dell'una par te che dell'altra. Alla qual cosa quando io hauessi hauuto rispetto, mal hauerei sodisfatto al debito mio, se domandato a dir la mia opinione, io hauessi risposto non secondo la mia opinione, ma secondo la mia affettione. Perche rispondendo a chi mi danna dico, che io sono piu amico alla uerità, che a persona che sia: & che quando io sono ricercato a dir parere; io essamino le cause, & non le persone. Et acciòche ogn'uno possa giudicare se il parlar mio sia stato per partialità, o pur per diritto giudicio, in questa scrittura ho uoluto far manifesto quello, che io sento in questo negotio. Mons. di Scros ha supplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui: quale debbia essere l'attore, & quale il reo. Et mene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute. Et la opinione mia è stata & è, che non si debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et a questo mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico che essendo passati gia tra loro piu cartelli, & trouandosi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga a mandare se non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di cauallería. Et nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate. Et questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che dirò appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono determinare. A questo mi si risponde, che

Officio di chi ha da dare pareri.

Stilo di arme.

quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, & corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà che il Duello tutto sia abuso, & corruttela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dapoi che questo non è nelle uostre mani: & che a uoi non si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete uolere non ue ne impacciare, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica ancora che ne' cartelli passati fra que' caualieri non si è fatta ancora mentione di arme; & che per tanto non sono entrati nella uia cauallercsca. Là onde io rispondo, che fra caualieri si tiene che le mentite oblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si usa che dalla proposta dell'uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite; & che ella si contesti fuor di giudicio & che fuor di giudicio si disputi la causa; & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi publici, & tra loro si fanno talhora delle eccettioni di non uoler comparire in giudicio se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que' caualieri, & sono tutte cauallcresche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Diche chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi, ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme ne' cartelli; Anzi a non la fare han

Legge di honore uniuersale.

Giudicio cauallercsco & ciuile.

Proporre arme.

no fatto prudentemente: che pretendendo l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture (Signore Eccellentissimo) sono passate infino ad hora intorno a queste querele, tanti atti sono fatti nel giudicio cauallaresco che chi le uolesse indirizzar nel ciuile, non ne sarebbe fatto ancora niuno. La lettera scritta da Mons. di Bellaguardia fu il libello: Il primo cartello fu la risposta. Il secondo, il terzo, & il quarto sono stati repliche: Il quinto è stato eccettione: Se nascerà sentenza chi sia attore, & chi reo, ò altre sopra altre difficultà, quelle saranno interlocutorie; Le patenti de' campi saranno le citationi a concludere cō termine nella causa: Il Signor del campo sarà il giudice; Lo steccato il tribunale; Le armi gli strumenti, & i testimonij: Et la patente, che farà il Signore, sarà la sentenza. Hor quanto siano entrati nella uia cauallaresca, & quanto rimanga loro ancora da andare, senza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si doueua fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare, due, & tre, & quattro, & cinque si uiene ad hauere a quelli per un certo modo acconsentito. La onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor

rimessa

rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si posso no dire essere passate per ordine dello Imp. & uostro. Perche nō par che si richieda che le debbiate riuocare. Et hauendo il S. Marchese conceduto questo abbattimento, con una dichiaratione di rimettergli al ciuile, si uerrebbe a condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Mons. di Scros con sua buona licenza è uenuto, come buon soggetto al tribunal uostro, perche habbiate à decidere sopra la differenza dello attore, & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto a lui, & carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste querele si dà imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imp. habbia commesso mancamēto: & questa è cosa, che la inquisitione ne appartiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese, & hauendone egli conceduto Duello: non mi par che a uoi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando ancora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti que' noue capitoli, da' quali pare che querela risulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostrano che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificando le conditioni, battaglia non ricercano.

Il Ventesimo, & il uentesimo primo hanno bisogno che Mons. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno di bisogno di Duello. Certo é che i capi sono grauißimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' due fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appresso giustificarsi allega che Mons. di Scros fauorì uno contra tre; perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrißimo & in generale, & in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento ancora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua di arme, quanto tutti. Percioche ogni uolta che que' caualieri si condu-

La querela sta semplice.

ceranno

ceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di una sola querela.

Quando il suddito non dee obedire al Signore.

Offitio de Signori.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma conclusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que' caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto à disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno a perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne perciò si metterà tranquillità fra loro; anzi perauentura si darà cagione a maggiori scandeli.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conclusione, la opinion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del Signor Marchese, per riuerentia di sua M. per la qualità delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di quei caualieri per quel camino, che elle hãno gia comminciato a prẽdere

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriß. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che io non

ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si perche si conosca se il parer mio è per ragione, o per affettione, si ancora per hauere io in ogni occorenza da render ragione del mio parere.

AL S. COMENDADOR FIGVEROA Ambasciador dello Imperadore in Genoua.

Caso di mentite, & di proposta di arme.

ESsendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiersera, ho trouata S. mio la lettera uostra insieme col cartello, ilquale mandato mi hauete. Et gia Mons. Inconomo me ne hauea parlato; ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacenza, non potè mandarmelo. Hor al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mentita è data senza specificar le parole, sopra lequali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui a pruoua, ne à risposta: anzi il piu delle uolte si possono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Specificatione di querela.

Appresso il S. Francesco dice, che l'Alferez ha dette parole, per lequali pensa di pregiudicare all'honor suo. Laqual cosa come'egli si sia potuto assicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io. Et pertanto a chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Querela sopra l'altrui pensiero.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che

non ci e persona piu pronta a dir male di lui: si che egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela, con la persona sua: ilche uuol dire per la uia delle arme, Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme. al reo rimane la elettione di quelle, Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Propor di arme.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando; perche uiene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si puo accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et se nõ ne sarete cosi ben seruito come è il uostro disiderio accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto dirò bene io, che con questo cartello mi aßicuro di conseruare, & di difendere l'amico uostro, che a qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sarà sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Francesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, lequali uoi non specificate: & pertanto io non mi pos-

so risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudicare al uostro honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando io parlo penso di render testimonianza alla uerità, et non di pre giudicare altrui: & del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et percioche dite che quelle parole sono si brutte, che da altra persona che da me non si aspettaua, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quello, che ho detto di uoi, senza esprimerne, che cosa, ne doue, ne quando. Vi rispondo che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascierò il pensiero a uoi: Io parlaui cosi pensando di dire il uero: Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi ge neral mentita che uoi mētite. Et di queste cose delle qua li con mentite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete men tito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le haue te dette, le dite, & le direte. Hora intorno a queste mie mentite, per essere elle sopra parole espresse, et per con seguente legittime, & ispetiali, ui poterete risoluere del modo da prouar le parole uostre, che io non mancherò di risponderui. Et quando a queste hauerete sodisfatto; se dichiararete la querela uostra, & mi chiamerete (per cioche hauendo uoi proposto Duello, a me si appartie ne di eleggere le arme) io ui risponderò, se di ragione sarà conueniente.

LIBRO SECONDO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

IL Signor Cesare Fregoso a due di Gennaio del MDXXXVII. scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente mentite. ne dirò uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che a caualiero: riseruandomi, se da uoi non mancherà, a parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a XXV. del medesimo mese gli risponde nella forma seguente. S. Cesare. Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario: ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, Io

molto uolentieri da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tẽpo non risponde. Et nascendo dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo, Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti SS. d'Italia: iquali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto à richiedere il S. Cagnino a Duello. Et che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartenga. Dapoi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del M D X X X I X. publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patẽte del Re Christianissimo, ilquale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui; & sopra una lettera pur appresentatagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: & che a lui tocca il douersi risentire. Et publica ancora una lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la opinione di un Re, & di tanti Prencipi essendo io domandato a dir la mia opinione di quello, che io sento in questa materia, uolendone io parlare, la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quando l'opinione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, non mi par che mi debbia esser disdetto

il dire

il dire per qual cagione a qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente le auttorità così diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa dignità; dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo adunque al caso proposto dico, che fra i dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, et altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela insino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, non perciò esprime cosa, sopra laqual egli intende di dargli mentita: ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando, qual cosa denegando menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga. Et non ha caualiero da conduruisi per douer poi con le arme in mano la cagion sentire; che ella potrebbe esser tale, che abbattimento non le si richiede=

Caso doue non è querela da combattere.

Specificatione di querela.

rebbe: o che se altri prima sentita la hauesse, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il S. Cagnino accetti di douer parlar con lui con le arme in mano, si dee dir per cio che querela alcuna se ne formi; che egli non esprime cosa alcuna piu che si faccia il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, se non accioche non si paia che egli schifi di condurcersi col S. Cesare in pruoua di arme. Il che non dee bastare a far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire, che querela infino ad hor non ci apparisce: & per conseguente non ueggo, che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartinenti, Io non mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io ne sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a uenire, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Il mentito è attore.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire, che essendo gia confermato stilo fra caualieri, che quale è mentito colui si intenda essere attore, hauendo il S. Cesare dato mentite al S. Cagnino, dubbio non è che al S. Cagnino, come a mentito, non si conuenga domandare il S. Cesare a battaglia. Et tanto maggiormente, che uedendosi il S. Cagnino a quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga a confermare per legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appresso

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero, si uiene a dichiarare, che egli non ha da far piu auanti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di caualiero non haurebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cagnino è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che, secondo lo stilo de' caualieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Il che ancor piu chiaramente si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire: Che quelle altro non significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentẽza data dal loro giudice cõpetẽte, dalla quale nõ ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi con quella sentenza la opinione dell'Eccellẽtissimo Marchese, Prencipe principale delle armi imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al S. Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tãto par che in fauor del S. Cesare si possa dire. et ancor che in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nondimeno a chi piu diligentemẽte il tutto uorrà esaminare, douerrà manifestarsi la uerità essere in cõtrario: il che speriamo di douer incontanente far apparire.

Et prima è da sapere che per dispositione di leggi gli abbattimenti sono conceduti, & da' caualieri si debbono esercitare per giustificatione del uero: & per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione. Ne

Institutione di Duello.

dee alcuno condurcersi in pruoua d'arme se nō per graue & espressa querela. Et cercando il S. Cesare di dar mentita sopra parole non espresse; nō opera nulla. Perciochè

Mentite generali.

essendo la mentita propriamente repulsa di ingiuria, a uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria apparisca, acciochè la risposta non sia fatta sēza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mentita sopra quante uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honore, quella uiene a dar sopra parole generali. Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser uere, e altre false; & altre dette ad uno, et altre ad altro fine; et altre potēdosi ciuilmēte prouare, et altre nō si potendo: et ad altre cōuenendosi pruoua d'arme, et ad altre no; è necessario che colui, ilqual risentirsi uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, acciochè l'aduersario si possa risoluere, se egli uuol prēder la pruoua di quella, et in qual modo di prēderla gli si cōuēga. E chi altramēte fa, stando in su la generalità, non ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi così scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa, sopra laquale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

Specificatione di querela.

Per una altra ragion ancora è nulla quella mentita.

Che a uoler aggrauar altrui con mentite è necessario ancora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicendo egli habbia mentito. Il che non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dire. Quante uolte hai detto mal di me, tante hai mentito, uiene a significar, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mentito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con lequali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere.

Mentita conditionale.

Dopo la prima mentita generale, & conditionale ne seguita un'altra pur della medesima natura, Et denegando similmente mentite. Che il dir denegando, & non esprimendo che, fa il parlar generale. Et non uolendo dir denegando altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar conditionale. Oltra che dando la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, & non al S. Cagnino che egli non habbia detto, o scritto mal di lui. Negando il S. Cagnino d'hauer detto, o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo non puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, non obligano altrui a pruoua se in tal modo date non sono. anzi dandosi altramente diuentano ingiurie, & con nuoue mentite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mentite date dal S. Cesare; et nulla affermando; et a nulla restringendosi, et dalla propria lor natura partẽdosi, sono di niun ualore; et al S. Cagnino non possono mettere alcuna obligatione.

Mentita negandosi di hauer detto male.

Mentita da ritorcere.

Ne dee giouar al S. Cesare che il S. Cagnino a quelle mentite non habbia altramente risposto: che a quella generalità, & incertitudine di parole non si conueniua fare spetial ne certa risposta. Et se il S. Cesare la uoleua tale, douea esporre, & dichiarar quello, sopra che intendeua di dar quelle mentite. Et se uoleua che il S. Cagnino alcuna cosa negasse, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S. Cesare cosa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha risposto quanto si conueniua; dicendo. Al primo capo per hora non intendo far risposta, giudicando non mi esser necessario: & disse per hora, come uolendo dire, quando uoi esprimerete, o affermarete cosa particolare, & io particolarmente ui darò risposta. Et ben disse giudicãdo nõ mi esser necessario; che nõ essendo quelle mentite legittimamente date, risposta non ui si richiedeua.

Propor di arme.

Questo è quanto intorno alla prima parte del cartello del S. Cesare mi occorre a douer dire. Et alla seconda uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in mano, Io non saprei che altro dirmi, se non che a qualhora a Duello fra loro si douesse uenire, la elettion delle arme douerebbe essere del S. Cagnino: & che il S. Cagnino medesimamente hauerebbe a sostener persona di reo. Che non operando nulla quelle mentite: & parlando il S. Cesare di arme, & di uillanie, par che si oblighi a douergli dir uillania con le arme in mano. Poi essendo due le uie del prouare, l'una ciuile, & l'altra delle arme, certo è che all'attor si richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore; & chi

chiama altrui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, cosi all'aduersario suo tocca la elettion di quelle. Or quì il S. Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, uiene ad elegge re il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il S. Cagnino dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamando egli, al S. Cagnino si appartiene di rispon dere. Et essendo il chiamar proprio dello attore, et il ri= spondere del reo, egli uiene a farsi attore, & il S. Cagni no a rimaner reo: & come reo dee aspettar di esser chia mato: Che il S. Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel suo manifesto ancora dice hauer da dire, et da combattere al cuna cosa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante co= se, et da cõbattere; ne sentendosi il S. Cagnino hauere da fare altro, che da udirlo, da rispondergli, & da difender si, ragioneuol cosa è, che come reo procedẽdo, habbia da aspettare, che egli lo chiami a quel prima proposto par lamento, et a questo nuouamẽte proposto abbattimento.

Patente del Re di Francia.

Or essendosi il S. Cesare (si come di sopra si è dimo= stro) per se stesso obligato di quella cosi euidente obli= gatione, non ueggo di che la altrui auttorità, o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quella alcu= na cosa. Primieramente per quella patente, laquale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso S. Cesare, che ha det= to hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui, & sopra una lettera, che esso ha medesimamente ap presentata per lettera del S. Cagnino. Sopra cotali co=

se, dico, facendo fondamento senza uedere altra esamina tione di testimonij, o giustificatione di cui quella lettera sia, par che il Re habbia dichiarato che il S. Cagnino sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso S. Cagnino tocchi di risëtirsi. Di che è da dire. Che il parere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal S. Cesare sono state esposte. Et fin che quelle nō si prouano per uere, non si puo dir che quello sia ueramente suo parere. Bisognaua che il S. Cesare a quella patente soggiungesse la pruoua delle cose dette da lui, se uoleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorità si possa seruire.

Parere conditionato.

Sentenza.

Ne dee alcuno a quella patente dar nome di sentenza diffinitiua; che non uolendo alcuna ragione che sentenza si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta; & non essendo il S. Cagnino, non che stato richiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dire che quella patente fosse sentenza, si uerrebbe a dare imputatione a quel Virtuosissimo Re, che egli hauesse data una sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentenza. Et se il S. Cesare a diffinitiua sentenza uoleua uenire, doueua far richiedere il S. Cagnino, e produrre le sue ragioni, & le sue pruoue: alle quali il S. Cagnino hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esaminati i testimonij & a quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni. Si sarebbe uenuto alla esamina tione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cagnino; di quella mano, se ella fosse stata sua mano; e del sigillo se fosse stato suo sigillo. Lequali cose quando fossero bene state

conosciute,

conosciute, et considerate, allhora haurebbe potuto il Re dar tanto certa sentēza, quanto questo è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione acquistata dal S. Cagnino per la riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano, & per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al S. Cagnino tocca di risentirsi, non percio incontanente per quello si uiene a conchiudere, che egli habbia da perdere le arme; che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re. Et per tanto non si puo dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino. Et quello hauēdo ueduto, nō si puo dir che non habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quella riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione nō facēdo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui. Che quando altramēte hauesse sentito, hauerebbe ancora dichiarato che non ostāte la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesare si appartenesse.

Propor. dell'arme.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene a consentire; Che non hauendo

in tanto tempo mai risposto al cartello del S. Cagnino: & hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola. Il che altro non uiene a significare, se non che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cagnino. Et nel uero quando esso S. Cesare uolesse ben legare il suo cartello, & hauesse la mentita legittima, & congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? se non che il S. Cagnino ha mentito: & che egli gliele uuol prouare? Or se facendogli buone le sue ragioni, le ragioni del S. Cagnino uengono ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del S. Cesare non solamente non legittimate, ma nulla?

Et per non mi partire ancora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patente nome di cosa aperta, & manifesta, par che il Signor Cesare la habbia procurata per uia a patente non molto conueneuole, procedendo piu secretamente che egli ha potuto, accioche non forse il S. Cagnino sentendolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di cio ne fo io argumento dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Capitoli del l'ordine di S. Michele.

Questa cosa ho io da confermare ancora per una altra ragione che essendo stati al tempo di quella patente il S. Cagnino, et il S. Cesare amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di

quella

quella religione ue ne è uno di questo tenore, che nascendo alcuna differenza, o contesa fra caualieri, o officiali dell'ordine, per laquale dubitar si possa che debbiano tra loro uenire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla prossima prima congregatione insieme co' suoi fratelli caualieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere a douer o personalmente, o per procuratore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione: che non solamente non si uieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne ragunanza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da sè: & la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate, & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorità sopra il S. Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il S. Cagnino non doueua esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella, ne altra tale dichiaratione; che hauendo rimandato l'ordine & renuntiato quel grado, egli al Re di Frãcia nõ hà piu

alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non dirò altro, se non che io ancor sono della medesima openione, Che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauendo, è conditionale, et non afferma nulla: là onde è di mestiero al S. Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. E poi il Marchese non fa mẽtione niuna di riseruatione, ne di accettione di parlar con le arme in mano per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) ancor che il S. Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio, che la elettione delle arme al S. Cagnino non si appartenesse. Et per tanto mi risoluo a dire che quel parer del Marchese, di nulla pregiudica al Sig. Cagnino.

Ma percioche il S. Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, et a Prencipe rimoßi da ogni suspitione. A questo rispondendo dico, che per lo S. Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori di Italia: & che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, & che il Re ha approuato per buon il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, & di cosi eccellẽti Prencipi, Caualieri, et Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori non douesse degnar di conformare il suo. Et sono i pareri dati al S. Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme; fondati sopra i certi cartelli di amendue le par=

ti: & non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non dirò, douendo da tanta essere la auttorità reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le legittime giustificationi.

Auttorità.

Io ho proposti i cartelli, & le ragion dell'una, et dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal S. Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che, per quanto infino ad hora apparisce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando ueramente nelle parole, che il S. Cesare mostra di hauer da dire al S. Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, se non che egli habbia, come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal S. Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il S. Cagnino habbia parlato in dishonor suo; & che specifichi quello, che egli ha detto; & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io crederò che il S. Cagnino rimanga legittimamente mentito, così tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S: Cagnino douerà conuenirsi di prouare il detto suo, & di eleggere ancora le arme, con lequali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto in fino ad hora, il S. Cagnino per mia opinione

Attore con elettione delle arme.

puo starsi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di auttorità egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi, &c.

RISPOSTA SECONDA.

Caso di offesa di fatti.

TRA il Signor Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giouan Iacomo Triulcio passano alcune cose, per lequali il Conte Giouan Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il S. Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fatto gli dice, che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece a lui. Et isfodrata la spada salua il suo mascherato. Et dimandando il S. Cornelio arme, & soccorso, il Conte Giouan Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del S. Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il S. Cornelio scriue un cartello al Conte Gio. Iacomo, & dice, che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando. Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, ancor che egli arme non hauesse. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria, non guardandosene egli per le sue parole.

Forma di querela.

Il Conte

Il Conte Giouan Iacomo dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo; ne da lui è uscita parola, per laquale egli da lui non si douesse guardare.

Or a questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo, dico primieramēte che per quanto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare a uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar per giustißima. che se è uero che le cose siano passate da scherzo, e che il Conte Gio. Iacomo gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; et hauendone egli autentiche esaminatione uiene a prouare la sua intentione, & di qui ne segue, che prouando egli la intention sua ciuilmēte, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, nō essendo lecito di uenire ad abbattimēto per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Et se mi si dicesse; Adunque il Cōte Gio. Iacomo senza altro combattere rimarrà cōuinto di hauer operato male, & contra la parola sua? Io rispōdo, che ancor che il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche elle non perciò pruouano alcuna cosa in pregiudicio del Conte Gio. Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire a Duello, essendo determinatione delle leggi, che

Pruoue non pregiudicia- li alla parte contraria.

Pruoua ciuile.

non solamẽte per cose che ciuilmẽte siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma etiandio che per quelle, lequali pur siano state tentate di prouare, a Duello non si possa uenire. Et dicendo il S. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee essere cõceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste. Intendo di prouarui che ui sete portato uilmente, & hauete fatto male a farmi questa ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. Delle quali parole l'un capo è che egli s'è portato uilmente; Et l'altro, che egli ha fatto male. Et l'essersi portato uilmente par che si riferisca a quello, che egli dice poco dauanti, che il Conte Gio. Iac. fuggì da lui, che non haueua arme. Et l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando. Sopra il primo capo io non disputerò se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui città un nobile di quella, e fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamẽte: ma cio lascerò che si diffinisca fra loro con le arme, se pure a tal diffinitione si eleggerà di douer uenire secõdo che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda. Ne del secondo capo dirò altro al presente, hauẽdo quel tanto detto, che ho scritto di sopra: ma quello che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela è che ella è di due

Querela di due capi diuersi.

di due capi, e di capi diuersi: et si fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro, e che l'una cosa puo esser uera, e l'altra falsa. Che potrebbe essere che il Conte hauesse fatto uilmente a fuggire, e nõ hauesse fatto male a fare quello, che gli fece. Et potrebbe essere, che hauesse fatto male a far quello atto, & non uilmente a saluarsi. Di che ne seguirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra uerrebbe a combattere per la ragione & per lo torto; & contra il torto, & contra la ragione. Et per tanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersa non si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimento: Anzi ciascuno di questi due capi, douendosene uenire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna contradittione.

Querele semplici.

Non mi rimarrò di esaminare ancora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a far gli questa ingiuria. Che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauergli fatto ingiuria, uiene a confessare di hauer fatto male. Che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male: Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male a far male.

Ingiuria.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tentata la

la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la opinion mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramente il caso, percioche i Cartelli medesimi lo formano, & il uolergli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere & molti, et di parole, et di sentenze copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere un cartello della sentenza che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde. Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustanza si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar uostro figliuolo morto, & uoi, partendomi dalla uerità; & che io haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso da mentita al Conte de' Manfredi. Et con questa cautela di dire che non ha udito piu auanti di quel cartello pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche a me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi, in quanto per ragion di tempo, habbia ogni uantaggio: conciosiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui cio spetialmente si appartiene, non dee pretendere di ignoranza: che quando cio fosse lecito, anche de gli editti, che tutto di si publicano dalle corti, & si affiggono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili

non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, cosi incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata, & publicandosi da due, dall'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso: et pretẽsione di ignoranza non uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affißione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi & quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta; che quella non è ancora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono ancora diseguali le ragioni.

Mentite date in absenza.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state referite, che il Conte Gio. Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et pertanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso ancor lontano: ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Di onde io conchiudo che per cagione di cautela usata; quella mentita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo scriuere del Conte della

Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto ancor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà una mentita; Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando ancor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi sete faticato, & faticate partendoui dalla uerità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerità non sia mentita. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Forme diuerse di mentite.

Habbiamo uisto quanto uoglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uogliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra lequali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, Che se il Conte de' Manfredi non ha quelle co

se affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauendo quelle cose affermate non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela, che fondamento non habbia, & mentita alcuna non è legittima, se non si mostra in prima che le parole, sopra lequali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mentita propriamente repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che proui le parole delle ingiurie essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale ancora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita. Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette le habbia; altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente; dico questa essere una impertinentißima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che sia, che altri di lui hauesse detto, & dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca a me il prouare di non hauerla detta ne fatta:

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita negandoli di hauer detto male.

ne fatta: ma la pruoua tocca a chi mi dà quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri dà a me imputatione di calunniatore, a me tocca repulsarla, & non a lui di biasimar me, & di uoler peruenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & con un'altra mentita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di quì segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomasso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Mentita dà repulsa con mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola, & dico che (per mia opinione) senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane legittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomasso non potrebbe esser se non conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirandola habbia detto tal cosa, quando egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Ilche non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare a me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contraditione. Et hauen-

Mentita affermatiua.

dogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a me sembra che non solamente lo habbia legittimamente mentito, ma che ancora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomasso di esser mancato del douere di honorato caualiero; & queste parole non apparendo che siano se non affermatiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Gio. Thomasso data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomasso; Et per conseguente dico, la openione mia essere che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligenza, & piu esperienza.

RISPOSTA QVARTA.

Caso di tre mentite. Forme diuerse di mentite.

TRE si possono dire essere le mentite, dellequali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'una è quella Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu, & meno modestamente. La seconda è, quando M. Borgogna fuggendo disse a M. Gio. Iacomo, che mentiua

tiua di hauerlo fatto ſtare alle ſtecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a uolere intendere in qual grado di honore ſi troui ciaſcuno di eſſi due, è di meſtiere di eſaminar ciaſcuna delle tre mentite di ſopra eſpreſſe.

Dico adunque, che a uoler che alcuna mentita ſia legittimamente data, è neceſſario che ui ſiano parole di ingiuria eſpreſſe, alle quali la mentita ſi poſſa applicare. Che eſſendo la natura della mentita di repulſar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa queſto effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In queſto caſo ueramente non ſi uede parola ingiurioſa: ſopra la quale M. Gio. Iacomo doueſſe dire a M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiurioſe non ci eſſendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quanto alla ſeconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarſi per mantenere il detto ſuo; & o ſuggendo, o naſcondendoſi non aſpettando la riſpoſta, le parole ſue non fanno carico a colui, a cui elle ſono dette. Et medeſimamente qual da altrui ſi ſente ingiuriare, & gli riſponde con mentita, dee fermarſi dopo quella, & moſtrarſi di eſſer huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduerſario a riſentimento. Che la riſpoſta uuole eſſer fatta coſi honoreuolmente, come è ſtata fatta la propoſta, ſaluo ſe colui, che ha dette le parole della ingiuria; non foſſe in eſſere di poter far ſoperchiaria a colui che deſſe la mentita. che in tal caſo lecito gli ſarebbe di ſaluarſi in quel miglior

Riſentimenti.

Soperchiaria.

modo, che gli fosse poßibile, & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria a M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa carico a M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore; & M. Borgogna uiene anzi ad hauer condannato se medesimo di uiltà. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamente data, o nò.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane a M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di querela presa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze uiene a morte, & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno. Egli quiui essendo; caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in

altre

altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Gio. intende che Pietro cerca di assaßinarlo; & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicendo, che mente che egli fosse auttor di quadriglie: & gli dà alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde con mentite, & secondo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, ilquale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico, Che a uoler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento, non tanto è da guardare alla significatione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, & altra se per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che, si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, et la giustitia uuole che il tutto comportiamo in pace. Giouanni di Valle era superiore a Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola; & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua. Là onde è da

Querela col superiore, o officiale.

dire che Pietro douerebbe anzi da altrui eſſer ributtato per tale, per quale egli fu dal ſuo capitano dannato; che potere egli riſentirſi contra il ſuo capitano. Che male anderebbe la diſciplina militare, ſe ogni capitano ad ogni fante finita la guerra haueſſe da render ragione con le arme di ogni ſua parola, & di ogni ſua operatione. Doueua Pietro ſe ſi ſentiua aggrauato d'alcuna coſa ricorrer al S. Duca per giuſtitia: & tanto maggiormente che, ſecondo che eſſo medeſimo dice, & noi appreſſo tratteremo, ſi trattaua dello intereſſe di quel Signore; & non aſpettare hora fuor di tempo di uoler richiedere Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno eſſendo ſuperiore faceſſe ad uno inferiore ingiuria di coſa, che foſſe fuori del ſuo officio; & in tal caſo ſarebbe da hauere altra conſideratione; come per eſempio, Se io in maeſtrato eſſendo faceßi dar baſtonate ad un mio nimico, a colui finito il Maeſtrato, ſecondo lo ſtilo de' caualieri ſarebbe lecito di riſentirſi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma ſe per giuſtitia haueßi fatto mettere alcuno alla tortura quando egli di queſto ſi uoleſſe riſentire, non hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portare la querela al ſuperiore, & da proceder per uia ciuile. Et coſi dico, che eſſendo lo atto, del qual Pietro ſi lamenta, ſtato fatto da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per coſa ſua particolare, ma per intereſſe dell'officio con Gio. di Valle non ſi ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del caſtello. Et hauendo colui

tentato

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par, che chiaramẽte si possa conchiudere che a Gio. di Valle non rimane alcuna obligatione, et che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole, sopra quelle ancora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela con esso lui sopra le parole che egli disse, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima percioche (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: & contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace; & che fra loro fu fatta amicitia; & che insieme mangiauano, et beueuano, & andauano da torno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, et la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo: che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto sapere, che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa se ne andò, & publicò quel suo cartello; mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Gio. di Valle es-

ſendo capitano cacciò colui; Et che uſcito di quello offi=
cio lo raccolſe in amicitia. Ilche dimoſtra, che quello
che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: &
che fuor di quello non haueua da partir con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli uoleua male; percio
che eſſo lo haueua ammonito di coſa, che era pericolo=
ſa da perderſi il caſtello, per hauer leuate due ſentinelle.
Et ſopra queſto Gio. gli dà mentite; & giuſtifica che ne
leuò ſolamente una: & che cio fece per la moltitudine de'
ſoldati ammalati, & per quattro, o cinque giorni ſoli, &
poi la rimiſe. Et produce teſtimonianza, che hora quel
caſtello ſi gouerna co' medeſimi ordini, co' quali eſſo lo
teneua. Perche è da dire o che falſo ſia quello, che Pie=
tro appone al ſuo capitano, o che ſe quel pericolo ui
era, egli mancaſſe del douer ſuo, non lo facendo inten=
dere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di
Valle lo odiaua, & eſſo le nega et gli dà mentite. Di che a
Pietro ne toccherebbe la pruoua quando tra loro Duello
ne haueſſe a ſeguitare. Ma apparendo la ſua falſità mani=
feſta: et comprendēdoſi per lo proceder ſuo la ſua infideli
tà, & eſſendo eſſo dal capitano ſuo ſtato cacciato dalla
guardia del caſtello per delitto militare, non ſolamente da
perſona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia
in teſtimonianza delle ſue uirtù dal S. Duca di Firenze
tocca prouiſion di capitano, ma da ogni priuato ſoldato
di honore potrebbe eſſer ragioneuolmente ributtato. Il
che dico maggiormente quando uere ſiano le coſe, che di
lui mi ſono ſtate eſpoſte, come notorie in Siena, & in Fi=
renze.

renze. Cio è che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mentito; ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimento. Che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì con le paghe senza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firenze essendo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose per publico infame lo uengono a condannare.

Hora stanti le cose di sopra scritte, si puo conchiudere che a Gio. di ualle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione, & che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prencipe, si è condutto a publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, a legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire in questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

INtorno al caso narratomi rispondo che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Et hauendo colui che diede la mentita

Caso di mentita generale & conditionale.

detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta a de gli altri, uiene a dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse innamorato, & non per colui che lo diceua allhora. Il che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso lo uoleua dire: & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiaramente l'espresse aggiungendo, che parlaua in comune: et che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: & se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli a lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che lo diceua allhora. Ma egli rispose, chi lo dice mente; come dicendo. Io non dico che menti tu, che so che non lo dici da te; ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se lo dice, mēte.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa e che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno a risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati a risentirsi coloro, iquali primi fossero stati mentiti, secondo che egli disse di hauer fatta a de gli altri la medesima risposta. Ma ne eßi, ne egli a risentimēto alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancor che la intentione di chi la dà ad alcun particolar hauesse risguardo.

Et

Et percioche si potrebbe dire che la mētita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se uuoi dirlo; Et in quelle altre, Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi, Si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificando la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono, non piu aggrauano; che le generali. Et quell'altro non parlando da se, la conditione non uiene à uerificarsi, & per conseguente la mentita uiene à rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita, che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, che egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo, che per parer mio, si per la intentione di colui, che diede la mentita, come per la generalità, & per la conditione di quella, che ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

PAssano alcune differenze, & cartelli tra il S. Carlo, & il S. Vicino Orsini: & il S. Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Monterosoli ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, ilquale insieme col S. Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al S. Maherbale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publica-

Caso di mentita sopra mentita.

ta la detta mentita, così senza uerità uanamente parlando mente. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da cōsiderare, se uerisimile sia che il S. Vicino al S. Carlo habbia dato mentita: & se appresso il S. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati a Monterosoli fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra eßi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli fatta non ne hauesse mentione; percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati a Monterosoli dice, che per quello, che ha uisto a Mōterosoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dire che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mētita; et nō ci essendo stata occasione, cōseguente è che non sia stata data; et non essendo stata

do ſtata data, quando altri habbia detto che ella fu data, non ſi puo negare che egli nõ habbia uanamẽte parlato.

Se ueramente il S. Maherbale habbia diuulgato, o nò, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che ſia da dubitare: che dandogli ſopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcuno de' ſuoi cartelli hauer tal coſa detta; anzi per lo ſcriuer ſuo facendo dimoſtratione di uolerſi ualer piu toſto di ogni altra riſpoſta, che di negar quello, che gli è apposto, il ſilentio ſuo, & il ſuo ſcriuere poſſono eſſere riceuuti per una tacita, anzi pur quaſi eſpreſſa confeſſione. Et coſa ragioneuole ſarebbe ſtata, non hauendo egli detto coſa tale, che la doueſſe hauer negata: che in tal modo ſicuramente ſi ſarebbe rileuato da ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduerſario ſuo, ſenza metterſi fuor di ogni ragione a diſputar ſopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è diſcorſo ci par di poter paſſare alla eſaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che il S. Maherbale non ſentendoſi perauuentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto diſputar ſopra la forma della mentita, iſtimando che quella foſſe tale, che poteſſe ſe non in tutto, almeno in parte eſſer ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento ſia dirittamente fatto, ci conuiene conſiderarlo: ne queſto ſi puo far compiutamente, ſe non ſi intende che ſignifichi quella parola, Vanamente; Laonde queſta coſa habbiamo principalmente da inueſtigare. Tre adunque trouo io eſſer le ſignificationi, che

a questa uoce Vano, sono state date da gli scrittori; che
Vano. Vano è quanto uoto. Vano uiene a dire stolto; et Vano è
quel medesimo, che è bugiardo. Et con questa ultima si
gnificatione puo dire il S. Luca, che il S. Maherbale bu
giardamente parlando, ha mentito. Ne altramẽte mẽtir
si puo, se non bugiardamente parlando. Di che si uede
quanto male sopra quelle parole mentita si possa accom
modare, Che tanto è dir in questo luogo, Tu menti che
io habbia uanamente parlato, quanto, Tu menti che io
habbia mentito. il che non so come qui si possa applica-
re. Et una altra cosa dirò io ancora, che le tre significa-
tioni, lequali ho pur dianzi dette, in una si possono an-
cora ristringere, & tutte insieme ridurcersi sotto la men
tita: Che uoti di senno sono gli stolti; & gli stolti dicono
le menzogne. che consistendo la sapienza nella cogni-
tion della uerità; la stoltitia come contraria alla sapien-
za, ha per suo oggetto la sua falsità. Ne so come huomo
possa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro
mentono, iquali dicono cose uote di uero sentimento; co-
loro mentono, che dicono cose stolte; & coloro ancora
mentono, che dicono cose false; essendo la uanità, la stol-
titia, & la falsità si fattamente insieme congiunte, che
io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere
separata. Hauendo adunque scritto il S. Luca al S. Ma-
herbale, che egli senza uerità uanamente parlando ha
mentito, non ha detto niente piu che se egli hauesse scrit
to semplicemente, Voi hauete mẽtito. Che il dire. Voi ua
namẽte parlãdo mẽtite è come se altri dicesse. Voi mẽtẽ
do mẽtite. Ma quello che il S. Luca poteua dire in poche

parole,

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è ancora da notare, che hauendo detto il S. Luca, Voi uanamente parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; lequali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Vanamente si puo dire il uero.

Et per aggiungere ancora alcuna cosa di questa materia. Dico stando insu la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potrà dir la uerità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tẽpo, che ella si douerebbe tacere. Altri dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si trattera, & altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire che non siano per uanità; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamente si uerrà a dire il uero. Ma che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al S. Maherbale mentita, il S. Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uana=

mente, non potendo la menzogna eſſer ſeparata dalla uanità. Quanto a quelle mentite adunque io mi riſoluo, quella, che è ſtata data dal S. Luca, eſſer legittimamente data; & l'altra non eſſer di alcun ualore.

Ma perciochè il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo ſuo cartello fondar la ſua mentita ſopra quelle parole, che il S. Luca dice nel ſuo primo, Che egli ſenza fondamento, & cauſa ha publicata quella mentita, riſpondo che a quelle parole la mentita ſua non ſi puo accommodare; che per quelle il S. Luca ſignifica, che eſſo ha publicata quella mentita ſenza eſprimere ſopra che ella ſia ſtata data; & non quello, che interpreta il S. Maherbale, oltra che quando bene a quelle mentite applicar ſi poteſſe, chiara coſa è che la data dal S. Luca, è prima in tempo, & per conſeguente migliore in ragione. Et l'eſſer quelle parole ſcritte auanti, o dopo la mentita in un medeſimo cartello non fa nulla, eſſendo uenuto a notitia tutto il cartello. Ne ſi ha da guardare quando altri habbia detto, o ſcritto coſa, ſopra laquale ſi dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è ſtata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. *di Febraio; & dal S. Maherbale fu tentata di dare a* XXIIII. *del detto meſe; & poſcia ritentata a* XV. *di Aprile, ſi che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto ſono prima i* XII. *che i* XXIIII. *di Febraio, & i* XV. *di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.*

Nè al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale

herbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca a lui; che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispōdere, così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto; maßimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno dalla cōpagnia, ad ognuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Il carico offende anche la cōpagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Malerbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

IL Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprende Nicolò de gli Vngheri, ilquale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti: & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca: & soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga quì in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce ne è, cali a basso. Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole: & ua a trouar il Capitan Ventura, & gli dice, Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolò pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi

Caso di dar mentita & fuggire.

piace. Et Romano replica, E' ben honesto dandogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace: A me non si mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno a cento, et quaranta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne fa autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose cosi passate, et essendone tra loro ancor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; & sopra quelle parole essendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolontà, & con questa conclusion partitosi, non ueggo che gli rimanga piu occasione di prender querela cō lui; che Romano non fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et a questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che cio che gli è una uolta piaciuto, piu non gli puo dispiacere. Nelle altre parole

role non fu specificata persona; ma solamente detto in generale, Se alcuno uoleua fauorir Nicolò; & non lo uolendo Romano fauorir, per mia opinion, egli non doueua fare altro, & tutto quello, che fece, fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mentita non fa carico: ne basta dire, Se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito: che a questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita è nulla: che buona risposta non puo esser giudicata quella, laquale non si uede come si accomodi alla proposta. La mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitan Ventura mẽte. Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la cõditione non si uerifica, la mentita non lega. Oltra che quelle perole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicẽdo. Tutte le parole, che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti, par che uoglia dir, che mente non solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma ancor di tutte quelle altre che ha dette.

Mentita conditionale.

Poi quando la mentita data da Romano hauesse hauuto alcun fondamento, hauendola data come la diede et hauendone fatto il Capitan Ventura il risentimento, che fece; essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro; se non, che egli non è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo detto il Capitan Ventura cosi apertamente quelle parole, & dopo quelle fermatosi

Risentimenti.

do maßimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente a quello, che il Capitan Ventura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali a basso, Et che Romano sopra questa parola tenta di dargli mentita, io non so se io udißi mai la piu impertinẽte: percioche quella particella, Se, nõ afferma di alcuno cosa ueruna; & nõ affermando, non puo esser ributtato con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano Chianti è una gallina bagnata cali a basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita non che essendo state proferite in generale. Et questo nõ uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli a condannar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare a lui tal nome, Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è che alcun christiano nõ si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca a lui, Et facendosi auanti, si condannerà per Giudeo. Cosi hauendo detto il Capitan Vẽtura tra molte persone, se c'è alcuna gallina bagnata, & intendendo Romano che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata si uiene a condãnare. Et per tale cõdannãdosi egli, il Capitan Vẽtura intorno a cio nõ ha da prouare, ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Mentita impertinente.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Capitan Ventura, sopra ilqual particolare il Capitan Ventura gli risponde, Che mente che quella compagnia fosse piu a fauore dell'uno, che del l'altro, dico che questa è mentita legittimamente data, et

che Romano è obligato a prouare, che coloro fossero più in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello, che Romano dice, Che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio, che cosa egli intenda di significare; che il suo dire, Io potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & quei testimonij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimonij di nobiltà, & di uiltà di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile essercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile? Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile, potrebbe perauuentura dirgli, La nobiltà mia così comincia da me, come la tua finisce in te.

Nobiltà.

Questo è quanto occorre a me di dire intorno al caso proposto, & a' cartelli passati intorno a quello. Donde io mi risoluo, che così nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente so disfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi non'imeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria più esperto, & più intendente.

RISPOSTA NONA.

Caso di chi in una offesa ha offeso molti.

Hieronimo Altieri dà b stonate a M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: & egli risponde, che per hauer

Papirio

Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione; & se la nimicitia delle case loro non si finisce con uno abbattimento. Et Papirio dice, Che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare, Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o nò a combatter col richieditore.

A questa richiesta, et sopra questo articolo rispõdendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: perciochè altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, nõ essẽdo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la età, o la indispositione sua nõ lo scusa, o la disparità del grado a cio non lo priuilegia. Poi uno altro incõueniẽte ne seguirebbe ancora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia, o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrõpere uno, che a tal remissione nõ douesse acconsentire, et cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Nõ pare adũque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come nõ pare che ella

la ſia di ragione, coſi la conſuetudine ne è in contrario; che hauendo gia alcun caualiero detto parole di biaſimo di tutto uno eſercito, da un ſolo di quello eſercito gli fu riſpoſto. Et per molte coſe, che in tal querela paſſaſſero non fu mai detto, che colui faceſſe che lo eſercito in lui rimetteſſe quella querela. Et eſſendo tra caualieri di diuerſe nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi a quelle battaglie doueſſero dare il loro conſentimento.

Ad ogni offeſo è lecito riſentirſi per ſuo intereſſe particolare. Et ſi come huomo offeſo puo far la pace ſenza participatione de gli altri offeſi, coſi dee anche egli poter perſeguir la ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato ſi appartengono (come dicono i Giureconſulti) in ſolidum. Et ſe altri diceſſe che tutti i Mutij ſono cornuti o altra coſa uergognoſa, non ſo perche non doueſſe eſſer lecito a me ributtar queſta ingiuria ſenza ragunar tutti quelli, che haueſſero queſto nome, o cognome, & ſenza farne celebrar uno iſtrumento, che in me rimetteſſero le loro ragioni.

I Duelli ſono giudicii.

Gli abbatimenti non ſono altro che giudicij criminali fatti per uia caualleresca. Che lo attore è lo accuſatore; i cartelli delle disfide ſono le accuſe; le patenti de' campi i bandi, per li quali altri è chiamato a comparire: il Signor del campo è il giudice; lo ſteccato è il tribunale; & le armi ſono la tortura. Et per quella uia, che nella tortura ciuile ſi regolano i giudicij, per la medeſima nella caualleresca gli abbattimenti ſi hanno da regolare, oue ſtilo di arme non ci ſia contrario, o diuerſo. Et ciuilmente pro=

te procedendo, ad ognuno che ſia offeſo è lecito di accu=
ſar lo offenditore, ſenza cercare che tutti gli intereſſati
in quel caſo concorrano alla accuſa. Et ſimigliantemēte
ſi douerà dire che ne' Duelli ſolo che lo attore nõ ſia ta
le, che per legittima cagione egli dalla pruoua delle ar=
me debbia eſſer ributtato, il richieſto ſenza altra inquiſi
tione habbia da prender la battaglia con colui, che lo ri=
chiede, o ſia ſolo offeſo, o de gli altri con eſſo lui.

Vna querela una uolta & non piu ſi combatte.

Ne quì ha luogo il dire che non uuol combatter con
uno, per douer poi aſpettare che anche gli altri lo hab=
biano di mano in mano a richiedere; che conformando=
ſi anche in queſta parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni
uolta che altri ha combattuta una querela, egli ſopra
quella non puo piu eſſere a battaglia ricercato; che ſe al
cuno ciuilmente ſi confeſſa debitor di cento ducati, & al
pagamento di quelli ſi obliga in ſolidum a piu perſone,
ſi come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo
debito prima gliele domanda, coſi poi che una uolta gli
ha pagati ad uno, non è debitor di pagargli a gli altri.
Et ſe altri è accuſato dauanti al giudice ordinario di al=
cun criminal mancamento qual che ſi ſia il primo accuſa
tore, colui è tenuto alla giuſtificatione, & alla purga=
tione ſecondo gli ordini di quel tribunale. Poſcia, come
egli ne è una uolta liberato, per quel medeſimo caſo non
ui ha piu luogo a nouella accuſa. Non altramēte nel giu
dicio delle arme non dee perſona per una medeſima que
rela eſſer piu di una uolta coſtretto di andare alla pruo
ua dello ſtecato. Se l' Altieri adunque ſi conduce a com=
batter cõ Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal

cagione nō douerà per innāzi potere essere a battaglia ricercato. Et al primo, che alle arme lo richiede, dee egli con le arme rispondere; che migliore è in ragione, chi è in tempo primiero. Et si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uolesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto a combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione, è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tāto sia detto per uia di parere, rimettendomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA DECIMA.

Caso di campo uiolato.

IL Signor Mario d'Abenante richiede a battaglia il S. Don Francesco Pandone. Si conducono in campo: il S. Don Francesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, ilqual suo zio alzata la uoce tanto, che il S. Mario puo udire, gli dice, Smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. Laqual uoce udita il S. Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno; & subito smontato, il cauallo cade morto. Il S. Mario da cauallo disceso ferisce a morte il cauallo del S. Don Francesco; ne potendosi quello piu reggere, da anche al S. Don Francesco tre ferite. Là onde egli, non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In questo caso si pruoua che i padrini del S. Don Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato; di che non udirono quella uoce; ne il S. medesimo del campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare a quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alteratione, si fermò, facendo segno a colui, che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso S. & allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. D. Fran. uinto, ne il S. Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, et confermando, che uero fu che egli fu domandato: ma che nõ pẽsaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il S. D. Francesco sia dirittamente prigione del S. Mario, o nò.

Prima che io uẽga a rispondere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello così nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de' quali in quanto possono far a questo proposito, auuiso che non mi si disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fusse tale. Che essendosi condutti a battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abattuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: et guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò

che tornasse, & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Ilche colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi dimandandolo al Prencipe per prigione, et negando l'altro di esser prigione per le ragioni, che ancora da M. Paris son addutte, Il Duca dichiarò, che il Fiorẽtino fosse prigione, & il fratello sgridatore (secõdo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra ilqual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cioè che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grandi sono le auttorità de' Prencipi, et grãdi quelle de' dottori, là doue fra due grandi auttorità si uede opinione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi a quella, che a lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto consentirei io, che il Fiorẽtino non douesse esser prigione, che nõ direi che il Napolitano non douesse esser punito, secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgreßione cõtra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, & nella presenza, et cõ disprezzo del Prẽcipe, non ueggo che giustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal transgressore seueramente non debbia esser castigato. Ne le ragioni, ch'allega M. Paris mi par che siano bastanti a difendere la sua opinione: lequali io lascerò di recitar qui, & di far loro risposta, si per fuggir la souerchia lunghezza, non facẽdo cio al proposito del nostro caso come per hauerlo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorẽtino ueramẽte, ch'egli nõ fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili, et ue

re. Et

re. Et quanto a me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne' libri uulgari è scritto) ad alta uoce, pote essere da tutto lo steccato ageuolmẽte sentito. Et se fu sentito dal S. & da padrini, non hauendo alcun intorno a cio fatto motto, par (non so come) che uenissero a consentire, che l'abbattuto non ostante il pregiudicio fattogli da quella uoce hauesse a continuare la battaglia: & che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prẽcipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, non tãto con intentione che ella douesse essere esequita; quanto che ne hauesse a seguitar quello, che ne seguì: Et cioè, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, ilquale per acquistar a lui uittoria, s'era posto a rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due; & della sentenza di quel S. Illustriß.

Et passando a Napoli, Si conta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & uno Spagniuolo, & hauendo il Romano allo Spagniuolo date alcune ferite & mal trattandolo, un'altro Spagniuolo gridò in lingua sua, punte, & riuersi; alla qual uoce leuatosi il romore, fu posto fin alla battaglia; et da quel Re Serenijß. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagniuolo fu per gratia donata la uita. In cosi fatto giudicio, io non so uedere se non cose laudabili: Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmente fu dichiarato uincitore chi nel disparti=

auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale essendo egli stato il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto cõsentendo al S. D. Fran. habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, ilquale fece quel gentilhuomo uerso il S. del cãpo, puo essere come una protesta fatta in fauor del S. D. Fr. Et questa si puo dire che per lo richiamarsene, che s'è fatto dapoi sia stata approuata. Ne del S. D. Fran. si puo dire: che egli habbia con silentio consentito; che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore, è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse: & che cõseguentemente nõ udisse cosa, che fosse detta. Poi hauendo per istrumento risposto in mano de' suoi Padrini la uita, & l'honore, a lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.

Da quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa conclusione, che al S. D. F. non si puo far quella oppositione, laquale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio: & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che il S. D. F. ricercato dal S. Mario s'è condutto a battaglia sotto la fede di quelle patenti, lequali a lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauen=

laquale indusse lui a fare in pregiudicio del S. D. Fran. quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare. Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il S. Mario, non hauĕdo dalla persona sua sola a quella del S. D. Fran. combattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno hauendo egli seguitato il consiglio del zio; ne ualendo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due conditioni, & della sicurezza, & del combattere ad egual partito, non si puo dire il cõquisto fatto dal S. Mario essere stato legittimamente fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de' Duelli, iquali sotto il silentio de' circonstanti per costuma uniuersale si sogliono celebrare. Poi se in armandosi i caualieri dall'una, & dall'altra parte si danno i confidenti, accioche non si possa fare, o dire cosa, che habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, & auanti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel cãpo si sono condutti, & che si trouano a disputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne quì ha luogo quella risposta che comunemente si suole allegare, che nelle battaglie a tutto transito è lecito ancora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, ch'altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua a quella dello aduersario, & non con la opera altrui, che con quella la sicurezza del campo rimane franca, & da questa

Due contra uno.

Il consiglio nelle battaglie.

Confidenti.

Frode ne gli steccati.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la frãchezza di quello cõ quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Fran. egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui, non essendo obligato il S. alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida a lui nõ erano state osseruate. Et passerò anche un passo piu oltre (cio non dico perciochе io presuma alcuna cosa tale del S. Mario, ma per dir quello ch'a me occorre di scriuere in questo proposito, quando caualiero entrasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, ilquale di fuori lo douesse ammonire, secõdo che egli uedesse essere il bisogno, qual hora di un tal trattato se ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giudicio mio) per tristo caualiero, & per traditore meriterebbe d'esser cõdannato. Hor si come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da questa colpa, cosi ho da dire, che si come egli non merita pena di una tal trasgressione, cosi non dee hauer benefi=cio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.

Violatione di campo.

Tradimẽto.

Non uoglio hora discorrere, ne argomentare da quello, che sarebbe potuto auuenire. Et cioè che se non fossero state le parole del zio, ritrouandosi il S. Mario nel termine, che si trouaua in su quel cauallo, ilquale come egli ne fu disceso, trabocchò a terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso, ilche quando fosse seguito rimaneua in mano del S. D. F. & gli conueniua arrendersi, ò morire. Queste cose non intendo io di allegare, ne queste (come ho detto) intendo di argomenta=

re. Ma

re. Ma dirò bene, che non si dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, et cõtra ogni conditione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare cõtra gli ordini cauallereschi, & contra i bandi de' SS. non sono mezi legittimi a diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij nõ si dee in alcun modo aprir la porta: ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse a consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' SS. & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione, seueramente hanno da prouedere.

Possessor legitimo.

Mali esempii.

Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette dico, Che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual conditione i caualieri si siano alla battaglia condutti: & che hauendo il S. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di

Duello. Et ueduto appresso che ne il Signor del campo, ne i Padrini, ne esso S. D. Fran. a tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono, & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' caualieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del S. Mario parlò: & che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, Smonta Mario smonta. Et questa è la opinion mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto a quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluersi, se il consiglio del douer dismontare fusse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: et ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo auttore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

LIBRO TERZO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

Caso di mentita e schiaffo, ferire, & fuggire.

NASCE querela in Praga alla corte del Serenißimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo chiamato S. Don Francesco Lasso, & l'altro è Vnghero detto S. Gio. Balasso, & il caso è tale. Il Balasso disuia uno staffiere al S. Don Pietro fratello di Don Francesco. Don Francesco con lui se ne duole con aspre parole, allequali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli nõ ha indutto lo staffiere a partirsi; ma che esso da se si è partito da D. Pietro per uenire a seruirlo: & che poi che la loro uolunta nõ è, che egli lo tẽga, non lo terrà. Il seguente giorno douendo il Re caualcare in cãpagna, & essendo la corte piena di caualieri, D. Francesco fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vnghero è tenuto da uno staffiere uestito di nuouo, ilqual tutto si somiglia a quello di suo

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso, al fine condutto in parte, doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerrà primieramente considerare quãta sia la dignità del grado della caualleria: laquale non si puo dire che sia senon eccellentißimo essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppreßi, & per conseruatione de' regni. Lequali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti: Quasi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di quì è che i Prencipi, i Re, & gli Impp. per grandi che eßi siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, così honoreuolmente si dee esercitare: & chi altramẽte adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di quì è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: & nel digradare i caualieri per mancamenti commeßi, si priuano della spada. Or l'honor caualleresco in due cose principalmente pare a me che consista, cioè nella giustitia, et nel ualore. Et (si come io ho altra

Dignità della caualeria.

Dio Sig. de gli eserciti.

Imperadori & Re caualieri.

Pene de delitti militari.

L'honore in che consista. Error giustificato.

uolta detto, il quale una di queste due uirtù māca, nō gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di uil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia non hauerà risguardo. Con questo fondamēto se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato; et colui piu honorato doueremo riputare, ilquale troueremo all'offitio del caualiero hauere piu interamente sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è ancor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela, et che egli si mosse contra il uero ilche uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per consequente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamēte proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi che l'Vnghero con rispondere di altra maniera a D. Fran. hauerebbe potuto schifar questa querela; facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere nō era quello, che egli si auisaua: Ma accioche non paresse che egli cio hauesse fat-

to per

to per uiltà, uolle anzi cosi rispondere, che in altra guisa. Et che appresso hauendogli data quella mentita da faccia a faccia, il proceder suo non è stato se non honoreuole; Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don Fran. in luogo, doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli potè uenir fatto dargli il castigamẽto della sua temerità. Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo, essendo quella stata non tanto per D. Fran. quanto per gli altri caualieri, in cõpagnia de' quali egli si trouaua: che sentendosi eßi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria; Et cosi giusto, & ualoroso diremo essere stato il procedere dell'Vnghero e conseguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. F. diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauẽdo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riuscirõ poi quelle altre, che tenẽdolo hauerebbe fatto non da caualiero; & sopra queste fu la querela fondata: & sopra queste fondata essendo: et essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: & sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà: dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che cauallereſco? Poteua l'Vnghero leggiermente

sgannare D. Fr. & metter fine alle differẽze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione a lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giustificata essere stata quella di Don Fran. Là doue di quella del Balasso sarà da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dirà, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.

La intentione giustifica.

Della mẽtita altro non dirò, se nõ che essendo (come gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di D. F. ingiustamẽte uiene ad essere stata data; ilche maggiormente condãna lo Vng. per ingiusto.

Ne migliori sono quelle ragioni, lequali si dicono del ualore, che usò il Balasso, che non è da commendare questa risposta sua fatta (come si allega) per non mostrare uiltà; che il parlar contra il uero, & il prendere auueduta[illegible]nite querela contra il douere non è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua a uiltà gli douesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dire che fosse il proceder suo, cosi ualoroso diremo che fosse quello di D. Francesco prima cõ parole risentẽdosi della offesa, che gli pareua riceuere, & appresso dãdogli quello schiaffo per discarico della mẽtita. & ultimamente mettendo mano all'arme per difendere come ben fatto quel, che egli haueua fatto e non fuggendo

Temerità.

Atto ualoroso.

do

do come fece l'Vnghero, dopo la bastonata, laqual non si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et gia dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamente gli diede quello schiaffo, perche a quello argumento di giustitia non risponderemo con piu parole. Ma quanto si parla del luogo, dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non ro npono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito ne ancor dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tenea ad ingiuria, egli douea o risponder a lui; Se fuori di qui mi direte tali parole, io ui farò la risposta, che ui si conuerrà; o in altro modo simigliantemente: o uero, uolendo dar mentita, a franchezza di luogo pensar non douea. Et si come Don Francesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, cosi non doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di mano dimostrandosi, uenne a commetter uiltà. Et Don Francesco fece il debito suo, & quando altramente fatto hauesse, hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne per la qualità del luogo, ne della querela nõ fu lecito risentimento quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri; che questa scusa hauerebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne fossero sopraueuti in fauore dell'offeso. Et il douere era, o che egli presente coloro

Luoghi di rispetto.

non lo haueſſe percoſſo,o che preſente coloro difendeſſe per ben data quella percoſſa,il che fatto nō hauendo, mi par che conchiuder ueramente ſi poſſa che ſi come teme raria coſa fu nel Balaſſo *il prender quella querela; coſi in perſeguirla di uiltà ſi ſia per ſe medeſimo condānato.*

Duello.

Et *percioche in materia di* Duello *altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder ſi doueſſe,et quale incaricato ne rimāga;dico che il* Duello *da prima fu iſtituito per giuſtification di uerità in quiſtioni, alle quali neceſſaria giuſtification ſi richiedeſſe:* Et *a noſtri tempi è ſtato ridutto a determination di honore.* Et *percioche in queſto caſo non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua ſi richiegga per giuſtification di uerità, eſſendo ricercato a riſpondere in quiſtion di honore,all'uſo moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne' riſentimenti per conto di honore da altrui ſi dee tenere.*

Riſentimenti.

E' *adunque da ſapere,che a quale hora altri da altrui ſi ſente offeſo,o ſia di parole, o di fatti a uolerſene honoratamente riſentire ſi conuiene che il riſentimento ſia fatto coſi cauallereſcamente, come fu fatta la offeſa; come per eſempio;* Se *altri dirà a me in faccia da pari a pari che io ſia traditore, & che io non gli riſponda medeſimamente ad egual partito, & poſcia lontano da lui dica,o ſcriua che egli mente;o eſſendo io ad una fineſtra & colui, che mi ha dato quel biaſimo nella uia, io gli dia una mentita, queſto non è honoreuole riſentimento; ne percio mi ſono ſcaricato del carico, che colui mi ha fatto:* Ma *ſe non ci eſſendo io,altri dirà di me che io ſia*

un

un mancator di fede, Io risapendolo potrò in presenza di caualieri dar la mentita a colui, ancor che egli presente non ui sia; che eguale sarà stato il modo della mia risposta a quello della sua proposta. Et cosi se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere. Et in somma se il risentimento non è cosi honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire essersi legittimamente discaricato. Si potrà bene honoratamente passare il termine della offesa; come se opponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io ui faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccando un caualier nel meno, in graue errore, et con carico ne rimane. Cō questa regola, che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: Che se per una mentita datami ad egual partito, io darò altrui con souerchiaria una bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico. Et in qualūque modo che colui si uendichi, sarà ben uendicato: ma io se honoreuolmēte nō mi risento, nō sono del carico liberato: Anzi con quello atto hauerò fatto uergogna a me stesso. Che quante uolte io farò atto alcuno non cauallaresco, tante ne uerrò io a riportare il biasimo, & non colui, a cui egli sarà stato malamente usato. Che quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso? Et il nō guardarsi da quello da che altri non si puo guardare, non dee fare altrui uergogna: Ma la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potendosi, non se ne guarda, non conue-

Chi cō mali modi offende.

Soperchiaria per soperchiaria.

suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, ne da caualiero: & che per tanto egli dal carico dello schiaffo non è punto r leuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia a rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauendo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Rè nõ fu punto atto caualleresco. Ma le altre cose gia dette a me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Chi cõ mali modi offende.

Tẽpo scorso.

Atto non caualleresco.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

NELLA *querela gia proposta fra il S. D. Francesco Lasso, & il S. Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, allequali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honor si conuenga.*

Del medesimo.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quanto si debbia acconsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tanto, che a me

non pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne i Prencipi da approuare: percioche se questa per regola cauallerescа fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishonesti; ne distintione ui sarebbe da opera honoreuole, a dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assaßinare lo aduersario suo; & direbbe di hauer presa uia di briga: & cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Il che se sia da dire non è mestier che se ne fauelli:

Ma come si habbiano ad intendere queste materie di querele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nellaquale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitie uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette, secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uēgono in pruoua di arme, & cō una ultima diffinitione si ha honoreuolmente da determinare. Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmente si puo discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimistà sono uenuti a questa differenza, anzi essendo eßi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimistà: che a D. Fran. non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo si tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D. Fran. con

Briga.

Querela.

con così ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto:et per cio disse uolerlo tenere. Et D. Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse; gli rispose, che hauerebbe tenendolo, fatto nõ da caualiero, ma da uillano. Et il Balasso sentendosi nell'honor pũto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Lequali cose tutte di mano in mano furono per gradi conuenienti fatti per rimordimẽto di honore, & fatte cauallerescamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: et per conseguente per uia di querela si conuenia seguitare al Balasso, Ilquale o allhora incontanẽte doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Ilche fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore. che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamente, così la opinion de' caualieri dee essere, che egli con l'honore, o con la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso, come di uendetta, nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dimostratione cauallleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto a quella opinione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli sia huomo per difendersi da pari a pari a D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene a riportare. Si che an-

Cõsideratione di querele.

Carico.

cora che egli perauuentura della percossa si tenga uen=
dicato, non ha percio sodisfatto all'honore. La onde se
bene si uorrà dire che egli habbia presa con D. Fran.
nuoua briga, questa non percio puo tor uia la querela:
che essendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che
la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la
querela puo ben mettere honorato fine alla briga. Per
essere adunque sopraueuta briga nõ sarà leuata la que
rela. Et se si uorrà forse dire, che tra loro essendo que=
rela, & briga, non meno è obligato D. Fran. alla briga
che il Balasso alla querela, io risponderò, che per essere
prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione,
che quale è prima in tempo, preceda anche in ragione,
alla querela si dee prima intendere, che alla briga. Di
che il Balasso è tenuto di sodisfar prima a quella, che D.
Fr. non ha da pensare a questa. Et percioche alla briga
non è statuito tempo, ne modo di perseguir la ingiuria,
D. Fr. in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi
sarà ben uendicato. Et per essere alla querela prefisso
tempo, et modo, non si risentendo, o non si essendo risen
tito il Balasso in tempo conueniente, ne secondo il proce
der cauallaresco, con carico ne rimane. Et essendo cosa
propria della briga offendere, & della querela incari=
care, si potrà dire che D. F. sia offeso, & il Balasso
incaricato. Et alla offesa conuenendosi uendetta, & al
carico honoreuole risentimento, quella hauerà da fare
D. Fran. secondo l'arbitrio suo, & secondo le occasio=
ni. Et questa si ha da far dal Balasso honoratamente, &
secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.

Ma percioche a uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole si dice, che egli andò ad affrontare Don Fran. da solo a solo in mezo di molta gente, & con pericolo, Rispondo che io non dirò mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle; ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare, Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di D. Fran. chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo a solo; ma che il Balasso habbia affrontato D. Fran. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, D. Fran. non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di D. Fran. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D. Fran. che quello del Balasso, essendo questi stato a cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli a piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire a tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di D. Fr. & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi D. Fran. percosse lui da uiso a uiso; nõ senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui, che

Affrontare.

Comparatiõ di risentimẽti.

per la contesa in piè s'era leuato. Et dopo la percossa D. Fran. stette fermo, & nel luogo medesimo per buono spatio si ristette; La doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì D. Fran. dopo le spalle non se ne auuedendo egli, & se ne andò prima che D. Fran. lo potesse uedere. Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto che l'hauere il Balasso assalito D. F. all'improuiso non pregiudica a lui, ne rileua D. Fran. percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto, Dico in risposta, che D. Fran. sapeua di hauer querela di honore; & credeua di hauerla con caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai; ilche egli ben dimostrò hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come D. Fran. dal Balasso si guardaua come da honorato caualiero, cosi il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non si conuenisse. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato se, ne pregiudicato all'honor di D. Fran. non hauendo D. Fran. commesso mancamento; & essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Non uoglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiunge, che il Balasso se uoleua poteua, ammazzare D. Fran. hauendo l'archibugio a rota carico allo arcione. Et che quì ha luogo una regola, che quando l'offeso ha in podestà sua il suo nimico, & ne puo fare quel che uuole, se bene non gli fa mal niuno, o ne piglia

Essere in potere altrui.

poca

poca ſodisfattione, in ogni modo ſi intende eſſerſi nobil mente uendicato, & iſcaricato. Queſta regola ſi come io la approuo per buona, coſi dico che in queſto caſo non ha luogo; percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in ſuo potere, & altro poterlo aſſaßinare. Che in poter mio è uno, che ſi rimette nelle mie forze; che a me ſi arrende; cui io ho fatto prigione; ilquale io ho in terra ſotto i piedi: & ſimigliantemente. Et in tali caſi la opinion mia è, che anche piu honoreuole ſia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna ſodisfattione, o uendetta. Ma perche io poſſa aſſaßinare altrui, nõ dirò di hauerlo in mio potere, ne di poterne far quello, che io uoglio, ſaluo ſe io non dirò di uolerlo aſſaßinare; Che a queſto modo non è Prencipe, & non è Re alcuno, cui io non poſſa hauere in mio potere, & farne quello, che io uoglio, potendo con uno archibugio ferirlo, o in cãpagna, o da una fineſtra nella ſchiena. Et coſi ogni uno, che ſi ſentirà offeſo, o incaricato potrà, ſenza fare altro, rimaner ſodisfatto, & iſcaricato, dicẽdo di hauere il nimico ſuo in ſuo potere; ma che di tãto ſi contenta di poter far di lui cio che uuole. Ma la coſa ſta in altro modo. In mio potere ſono quelle coſe, delle quali ſicuramente ſecondo il mio beneplacito, et ſenza cõtraſto io ne poſſo fare la mia uoluntà; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar D. Fran. Altro D. Fran. è in mio potere. Et ſe D. Fran. foſſe ſtato in ſuo potere, egli nõ ſarebbe fuggito dauãti a lui, ſeguendolo egli come fece. Si che queſta regola a me ſembra (come ho gia detto) che a queſto caſo mal ſi poſſa accommodare, & che ella non fac-

per la percossa data, atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato, Et che egli, si per punitione del suo mancamẽto, come per altrui esempio da chi ha la auttorità delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Digradar si douerebbe chi dishonoratamente procede.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

Caso di chi non si conduce al campo.

DON Francesco Lasso manda tre patẽti di campo a Gio. Balasso; & lo sfida a battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia città di Vngheria, doue è il Re; & ad esso Gio. Balasso fa appresentare le patenti. Gio. Balasso ne le accetta, ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire a questo abbattimento. Il Re gli rispõde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca a combattere fuori della sua giuriditione, non uuol dargli tal licenza; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che D. Fran. gli domanderà patente di campo franco, gliele darà; & di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia a D. Fran. scriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Don Francesco gli risponde; che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli sia permesso di combattere a tutto transito; o che essendo lo abbatti-

ro querele, & da altrui chiamati, et per chiamare altrui il che si è ueduto a nostri dì & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' SS. Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è uisto da noi, uscire delle città assediate, abbandonar le imprese cominciate, et lasciare il seruigio de' loro Prencipi, & seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che uengo a dire io, che nō so quanto honoreuole sia stato l'atto del Balasso a uoler con quel suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per opinione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intēdono di sfidare altrui, o come sanno di douere eßere sfidati, così incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro nationi; & uanno in parti lontane, acciochè i Prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et così testifica Messer Paris nel primo libro al capitolo XIII. del uolume latino, essere antica consuetudine. Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato: anzi sarebbe stimato che allo honore suo hauesse mancamento commesso. Et Gio. Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, & dopo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur ancora fermato: ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non

Legge di honore.

Stilo de caualieri.

uscire. Et senza altro arresto che di parole in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolontà, Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intēda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a' Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Principi si dee obedire; ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa e piu dishonesta, che mācare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse uergogna, o che di carico fosse il dar bastonate, & di sodisfattione il riceuerle, cosi lo statuire che altri non esca, non leua la uergogna a chi nō esce, eßendo di maggior autorità la legge della opinione uniuersale, che il comandamento particulare. Et della disciplina militar non ueggo a che gioui il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è che si come nelle guerre si hanno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano cōducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uēga osseruato, senza altro dirne, ad ognuno puo esser manifesto. Io questo solamente ancor dirò, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mētite si

sogliono

A i Prencipi quando si dee obedire.

Legge uniuersale.

Militar disciplina.

sogliono ancora statuir le leggi,& specialmente che nelle corti de' Prencipi non si debbiano dare;& il Balasso nel la corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita a Don Fran. contra ogni legge, & contra ogni approuato co= stume, & contra la dignità del suo Re: & nello uscire a battaglia uuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obedienza, & riuerenza. Ilche non so quanto meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi,& dimo strar che ha uolunta di combatter,pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; & dice che hauendoglie le il Re offerto, gli sarà ageuole ottenerlo; oltra che questo non iscusa quello, che gia di sopra si è detto, pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Di= co adunque primieramente,che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice,che quello, che fece D. Fran. contra il Balasso,fu contra sua Maestà,& contra la dignità della sua corte;& che ha fatto medesimamẽte contra la dignità di sua Maestà a fare affigger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluo condutto di quella. Lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra. D.Fr.Et ancor che di una tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so co= me possa star quieto l'animo di colui, che si conduca a combatter nel campo di quel Prencipe, ilquale egli sap= pia,che habbia l'animo alienato da lui. Ilche tanto mag= giormente mi par da dire,quanto quella cosi cortese of= ferta del Re a me sempre metterebbe suspitione. Il Ba= Suspitione.

lasso domanda licenza di andare à combattere con Don Fran. Et il Re non da licenza à colui, che gliela domanda, & fa à D. Fran. offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici suspetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che D. Fran. non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a cio fare non si fosse offerto. Ma dapoi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal Re, a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Legge di mãdare i campi.

Dice D. Fran. che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al Reo la elettion delle arme; cosi danno allo attore la elettion del campo. Ilche se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo; & mai non si uerrebbe a diffinitione. Et che pur nondimeno ancor che egli tenuto non ui sia, accetterà la patente del Re, se il Balasso gliele manderà. Et dice il Balasso, che egli non uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti a D. Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: & che le leggi de gli abbattimenti sono più chiare, che se ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o D. Fran. gli mãdi la patente dal Re; o dal Re gli faccia ha=

uere

uere licenza che egli uada a combattere in paesi fore=
stieri. Sopra le quali proposte, & risposte dico, che ne
le leggi danno allo attore la elettion del campo; ne è con
tra lo stilo de' caualieri che il reo mandi patenti all'at=
tore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il
reo mandasse le patenti allo attore: & era prescritto il
tempo, nel quale egli mandar le douesse; & passato quel
lo allo attore era lecito di mandarle; & cosi non era tol=
to il uenire a diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di
questo peso di cercar campi, hanno lasciato il carico a
gli Attori; & hoggi gli Attori sogliono ordinariamen=
te mandar le patēti: lequali se sono tali, che al reo paia di
eleggerne una elegge qual piu gli piace. Quando non gli
piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo
Attore: ilquale ha da farne esso elettione. Et queste sono
le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso
dice essere cosi chiare, doueua specificarle, & hauerebbe
conosciuto non esser fuori dello stilo de' caualieri che il
Reo mandi patenti allo Attore: & che mandandole non
perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conserue=
rebbe. D. Fran. ha mandato a lui tre patenti di campo,
dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne al=
tre: ma dee o accettarne una, o mandarne esso tre altre a
D. Fran. Conciosia cosa che non si usa fra caualieri, da=
poi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, Io
non uoglio accettare niuno di questi: prouedimi del ta=
le, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o
ueramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da
conchiudere, che dapoi che Don Francesco gli usa que=

sta cortesia di disporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mãdargli le patenti di quello, et di mandargliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di suspitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che D. Fr. gli proueda della patente o della licenza del suo Re; che a lui tocca di procacciarsi la patente; Ne Don Fran. ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli quella licenza, laquale egli domandando ha fatto cosa souerchia & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede. Ilche obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli, dicendo il Balasso che questa querela non era tale che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale a dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dire intorno alle cose fin qua passate, nelle quali ancor che D. Fran. sia honoratamente proceduto, non è per cio da dire ch'egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è condutto non ha da rimanersi da seguitar insino al fine la cominciata impresa; & con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termine che si troua.

si troua. Quello ueramente, che (per mio parere) a fargli rimane è, che ha da tornare a scriuergli, & da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettare una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re; & non si risoluendo in uno di questi, D. Fr. ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente condurcersi a quello, & proceder contra il Balasso in contumacia. E la forma del cartello haurebbe da esser nel modo che segue.

Forma di cartelli.

S. Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo; & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di non poterne hauer licenza dal Sereniss. Re, al qual sete soggetto. Il che non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percioche uoi dite che sua M. ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concederà patente di campo domandandola io, ui rispondo, Che ne io sono obligato a domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla, mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quanto piu hauete potuto di mettermi in disgratia di quella, come apparisce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho commesso cotante cose contra la sua dignità. Si che stando le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mandato tre patenti di campo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o mandarne tre altre a me: & uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la conclusione. Perche da capo

Forma di accettar campi.

torno a mandarui tre patenti di campo, dandoui termi=ne di accettarne una tanto in tempo, che sessanta giorni dopo la publicatione di questo cartello mi habbiate man data la lista delle arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, condu=cerui al campo per uoi eletto; o uero in detto tempo di risoluerui a mandarne tre altre a me sofficienti,& a tut to transito, o quella del Sereniss. Re, che sia pure a tutto transito, o con le conditioni gia da me proposte: che io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu uolentieri che alcuna altra, fidandomi piu nel ualore,& nella giu=stitia di sua Maestà, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate al=cuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la pa=tente,&c. Et nel termine de' cento giorni gia assegnati mi conducerò al campo con quelle arme, che parranno a me piu conuenienti, Et o comparendo, o non compa=rendo uoi io procederò alla infamia uostra per quelle uie che per elegge, o consuetudine mi saranno permesse. Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle pa=tenti saranno in mano &c. Et io starò in Roma aspet=tando la lista delle arme in casa &c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale ag=giungerò ancora, che bisogna bene esaminar quelle pa=tenti di campo, per ueder se elle sono accettabili; che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopò la appresentatione, il qual tempo dopo la appresentatione fattane al Balasso

è piu

è piu che trapassato. Et *con tutto che egli non ne facesse elettione, non si puo dire che ella non si sia appresentata.* Et *per tanto chi hauerà questa cura douerà prouedere, che non si dia occasione da disputare.*

RISPOSTA QVARTA.

A Conoscer *tra il* Mazzocco, *&* il Girondo *qual sia reo, & quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima; & a uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data.* Et *dicendole uno ad un modo, & l'altro ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende la uerità di quelle.* Dice *il* Mazzocco, *che il* Girondo *ha detto di lui, che quando esso ammazzò* Iacomo Zimatore, *lo ammazzò malamente, & lo assassinò, & sopra cio gli da mentita.* Et *dice il* Girondo, *che parlandosi della morte del* Zimatore *si disse, che il* Mazzocco *haueua detto, che quando esso lo ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra cio egli disse, che il* Mazzocco *mentiua.* Or *se le parole sono state come dice il* Mazzocco, *chiara cosa è che il* Girondo *douerebbe essere attore.* Quando *cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera.* Et *dapoi che le parole furono nella anticamera del* S. Duca *di* Ferrara, *douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douerà essere il uenire in cognitione di questa uerità.* Et *se luogo alcuno ci ha a conīettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data*

Caso di attore, & di reo senza querela di arme.

dal Girondo sia legittima, percioche il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argumento, per lo quale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non apparisce, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu primo a dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso amazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è uerisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di uerità. Ma pogniamo, che le due mentite ò non habbiano fondamento, o per legittimamente date non si possano giustificare, il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, e spetiale, chiara cosa è che ella uiene a far carico al Mazzocco, & per conseguente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo hauesse parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli che quelle non sono altro, che ca-

u.llationi;

uillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò una altra cosa, Et dico che quando ancora fosse chiarito a qual di loro fosse il mentito: & per consequente qual douesse essere l'attore, non percio si douerebbe combattere sopra questa querela: Ne S. alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo. Che il Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come paßò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che e noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme, ne perche dalla uia certa si habbia da discernere alla dubbiosa: ne perche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauendo da' Lon-

Pruoua ciuile.

Duello tra testimonii.

gobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico esser il parer mio in questo caso, rimettendomi sempre a migliori giudicij.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di due che dicono hauer tratto un sasso.

SOPRA il caso proposto a me occorrono alcune difficultà, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno; perciochè hauendo il Gritti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male, Et il Bonfadino risposto, Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, questa mentita a quelle parole male si accommoda. Che il Gritti disse, chi ha tratto per farmi carico, Et il Bonfadino rispose solamente, Io ho tratto; ne disse, per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco a caso. Appresso il Bonfadino non disse, Voi mentite che io habbia fatto male; ma, Se uolete dire ch'io habbia fatto male, sospendendo la mentita con quella conditione, Se uolete, & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir. Se uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si puo accommodare.

Mentita che da commodità di pentirsi.

Si che per tutte queste ragioni non ueggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico ancora il medesimo, hauendo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non perciò affermaua di hauer fatto bene.

bene. Ne è di necessità conseguente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per non essere una cosa rea, non è perciò incontanente buona, ne per non esser buona, è incontanente rea. Et perciò potendo l'atto del Bonfadino esser una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica, & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Tre maniere di operationi.

L'ordinario del dar mentite.

Ne quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme, opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o nò, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare a far quistione: & si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, ilquale domandò licenza al Sig. di far quistione col Bonfadino: che se non si fosse sentito incaricato, non hauerebbe fatta quella instanza. oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe,

Pruoua ciuile.

Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentißi; ma hauendo sentito, che egli haueua uoluntà di far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia & gliene offersi la commodità. La qual risposta sua non ueggo che potesse hauer replica. Si che ne etiandio per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite, ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme, ci resta da dire, ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse; & sopra questo uenuti essendo eßi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela; la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti, il uoler parlar di mentite, non so quanto sia a proposito. il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti uenne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che hauesse fatto bene; & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare che quello, che detto ho è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, se non per fargli carico, dapoi che essendo gia cessate le parole che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, uenne a dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede. La onde stanti le cose in questa maniera, ne

uedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa dapoi, per laquale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettione dell'arme al Gritti si appar tenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per lo quale ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per uia di esaminatione di chiarir questa cosa, ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouaßi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi tratto, & cosi mi scaricherei di ogni carico. Et quando io non poteßi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura, nellaquale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito: Et come tra loro sia chiarita questa uerità, io non mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, il che prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con colui, da cui io non foßi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si risoluesse, & secondo che ella fosse risoluta, cosi appresso prenderei partito.

RISPOSTA SESTA.

MESSER Pompeio Conforto uà in casa di Messer Faustino Lunghena dottore a rimettersi liberamente in lui per sodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Messer Faustino gli dà una bacchettata a trauerso il uiso dicendo, che fa cio per un certo romore, che si era diuulgato, che tal remissione non fosse libera: & poi soggiunge, Se tu ti senti hora offeso uien fuori adesso adesso, che io ti farò dare una spada, & ti darò buon conto di me. M. Pompeio risponde, io son contento; M. Faustino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori; che io ti farò dare una spada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto si interpone per interromper tal contrattatione; & un parente del Lunghena gli dice che lasci parlare a M. Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Faustino dice, Sete uoi sodisfatto di me? Et egli risponde non uolere altro. Et M. Pompeio se ne parte: & iui a dieci giorni scriue un cartello a M. Faustino richiedendolo alla osseruatione della sua offerta.

Sopra questo caso si domanda se M. Faustino sia obligato a uenire con M. Pompeio alla pruoua della spada offerta, come di sopra.

A questo rispondo, che pare in prima uista che sia da dire (secondo che nel cartello di sopra allegato ancor si scriue) che hauendo M. Faustino fatta, et M. Pompeio accettata l'offerta, a M. Faustino non sia piu lecito ritirarsene: & che anche non hauendogli fatto dare la spada allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandosi

dosi M. Pompeio in casa M. Faustino, ilqual era circondato dalla moltitudine de' suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta; & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti, riseruandosi a fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente, lequali cose stanti in questo modo si uiene a conchiudere, che M. Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di condurcersi a difender con una spada l'atto della bacchettata data a M. Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in opinione, che la uerità sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, Io sono contento; lequali non piu si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino che alle altre cose passate auanti, dico che le offerte le quali altri fa per sua cortesia, si uogliono accettar con le medesime conditioni, con lequali elle sono proposte; ne è lecito alla parte contraria restringerle da se, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Ne la offerta fatta da M. Faustino si uede essere stata ristretta fra quel tẽpo, che espressero le sue parole, Se tu ti senti hor offeso, uien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso mi offerisco fra otto dì, o fra un mese, o fra uno anno a difenderti con la spada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio hauerebbe hauuto termine di otto dì, o di un mese, o di uno anno a richiederlo alla osseruanza della sua offerta: ne passato quel termine, per uirtù di quella, lo hauerebbe piu potuto chiamare con la

Le offerte come siano da accettare.

ſpada, coſi, eſſendoſi obligato M. Fauſtino nel termine di adeſſo, quello eſſendo ſcorſo, è inſieme traſcorſa la obligatione della offerta; ne a M. Pompeio per uirtù di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi riſoluo io adunque quanto a queſto capo, che quando ancora M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Fauſtino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia ſpirato, & M. Fauſtino uiene a rimanere libero, & ſciolto da ogni obligatione.

Ne ſolamente quanto alla uirtù di alcuna accettatione è M. Fauſtino libero da ogni obligatione: ma ardiſco io a dire, che fra loro non è ſtata fermata alcuna conuentione; anzi che M. Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata. Che ſe ben pare che le parole debbiano ſtabilire i contratti queſto è uero quando la intentione dello huomo non ſi puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti biſognano: le parole non baſtano. Meſſer Fauſtino diſſe, Se tu ti ſenti offeſo, uien fuori, che ti farò dare una ſpada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Hor ſe M. Pompeio ſi ſentiua offeſo, & uoleua uſar della ſpada offertagli, doueua andar fuori, ſecondo la offerta. Et la doue i fatti alle parole ſono contrarij, a fatti ſi attende, & non alle parole, ſecondo che dalla dottrina di Paris ſi raccoglie il quale trattando il caſo di colui, che in iſteccato combattendo diſſe, Mi rendo, & nel medeſimo tempo uccìſe il ſuo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole ſi dee hauer riſguardo: ma & maggiormente è ſtabilita

Contratti come ſi habbiano a ſtabilire.

Fatti & parole.

bilita questa sentenza nel santißimo Vangelo, Che in quello è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, il quale haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & poi ui andò; & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò: a Messer Pompeio adunque si richiedeua uolendo usare del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole, & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire, che M. Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra, che egli, non so come, pentito quella sua accettatione habbia renuntiata. Che domandando a M. Faustino, se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per il che egli si era quiui condutto. Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, era egli per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, come a colui, che perauuentura si riceueua quella bacchettata, & era per riceuer ogni altra cosa che a M. Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione. Che cosi a me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada; che M. Faustino disse, che egli uscisse,

che glihaurebbe fatta dar la ſpada. Et appreſſo gli diede di mano ritornando a fargli il medeſimo inuito. Et eſſendogli la ſpada offerta ſotto la conditione dell'uſcire, non uſcendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Fauſtino non haueua altra obligatione. Ne a M. Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; ma ſecondo quella la doueua accettare, & haueua da uſcire, & uſcito che foſſe ſtato, da domandare la ſpada; la quale quando non gli foſſe ſtata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli ſcriue nel cartello; Che eſſendo M. Fauſtino circondato dalla moltitudine de' parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto dire ancora, che M. Fauſtino alla parola ſua; & all'honor ſuo foſſe mancato. Ma hauendo M. Fauſtino fatta quella offerta coſi honoreuole, & coſi honoreuolmente inuitatolo alla eſcuſatione di quella: & appreſſo rinfreſcato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire a quella per colpa di lui ſi ſia mancato: Et non hauendo M. Pompeio moſtrato quella prontezza di riſentimento, che in tal caſo pareua che ſi richiedeſſe, par che egli non di M Fauſtino, ma di ſe ſteſſo ragioneuolmente ſi poſſa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta ſia trapaſſato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendo a quella ha renuntiata: Ne in M. Fauſtino apparendo ſegno di ſuſpitione, che egli nel tempo offerto non foſſe per mantenere la ſua offerta; a me detta la ragion, che egli habbia all'honor ſuo compiutamente ſodisfatto; & che per occaſione di tale offer

ta con M. Pōpeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proprosto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Caso di querela nō specificata, & di ricusatione di giudicio.

DIVVLGASI per Napoli nel mese di Agosto del M D XLVI. che al S. Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello Bagliuo di Santa Eufemia. Quattro, o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal uoce, il S. Fabritio Pignatello a richiesta del S. Cesare ua a trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del S. Cesare, che di casa dell'Illustriss. S. Duca di Monteleone fratello di esso S. Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia, lo saluta; & insieme trouandosi, tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì XXX di Giugno del M D XLVII. publica un cartello indirizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro correndo a cauallo gli fece offesa & che esso S. Don Fabritio fu di quello atto auttore; & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero. Soggiungendo ancora che negando esso di esserne stato auttore, con le arme gliele uuol prouare; & che tristamente lo nega. Et con questo car-

tello insieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il S. Don Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essendo specificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si puo risoluere a fargli special risposta: & che per tanto parli chiaro, che gli risponderà. Il S. Cesare replica che ha specificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero. Et che gliele uuol mantenere, negandolo, secondo che nel primo cartello si contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che a quella non uenendo, procederà contra di lui in tutto quello, che per istilo di caualleria gli sarà conceduto. Il S. Don Fabritio torna pur a dire, che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualità della offesa, se uuole che si risolua alla risposta. Et gli soggiunge, che non uolendo uenire ad altra specificatione, gli propone sopra quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di caualieri. Il S. Cesare non lo accetta: anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti. Et gli manda una citatione di que' Signori a douer comparire il sessantesimo nono giorno per dichiaratione della querela, se è combattibile, o nò: & il settantesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il S. Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio & per suspetto allegandolo, il Commissario de' Signori Sanesi procede a sentenza dichiarando la querela combattibile, & il S. Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritroui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

Hauendo io uisto il caso proposto dallo Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello: & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è la auttorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et percioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorità, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra: Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità ancora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, Caualieri, & Dottori, da' quali la uerità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io sono sicuro, che & dalla moltitudine, & da' pochi elle uerranno ad essere approuate. Et per non perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta; appresso del procedere tenuto da esso S. Cesare; & nel fine della sentenza de' Sanesi ancora dirò alcuna cosa.

Dice M. Paris nel libro primo al cap. IX. *che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario senon nelle pruoue; percioche nel Duello si fanno con la spada di uolunta delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per lo S. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi conformo, cosi dico, che il formar la querela è altro che la pruoua; & percio secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli caualereschi: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda caualleresca douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali, per conseguente i cartelli generali uerranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espreßion de' particolari; & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo accusato si possano risoluer delle risposte. Che per discendere al particolare delle querele di arme, tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò a confessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorrò sodisfare allo*

Cartelli libelli caualereschi.

Specificatione di querela.

offeso:

offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tanto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta spetiale, chi intende di muouer querela ha da uenire alla spetialità del caso, se non uuole mostrare hauer piu uoluntà di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è a chi si fa attore andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il S. Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto, che il S. Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo l'assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il S. Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il S. Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è perciò espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata percio ingiuria, che meriti abbattimento. Che per uenire a battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iacomo di Castillo: ilquale dice ancora tale essere la consuetudine. Et se tutti i caualieri, che sono stati assaltati, ancor che non habbiano riceuuta altra offesa, fossero dishonorati, di caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice ancora Iacomo di Castillo nel primo cap. del quarto libro del suo trattato di Duello, che a gli abbattimenti si uiene per parole

Assalto.

Graui cagioni di Duello.

ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona. & ne' cartelli del S. Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; anzi tra suoi Consultori dice il Torniello, che non si sa, che oltra l'assalto ui fosse percossa: & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si puo intendere, se ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. XII. del libro primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Di che io uengo in questa risolutione. Che nello atto, per lo quale par che il S. Cesare sia uoluto entrare in Duello, o ui fu il solo assalto, o ui fu altra offesa: & se ui fu il solo assalto, la querela non è combattibile; se ui fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Offesa è nome larghissimo.

Si allega in fauore del S. Cesare, che altri ha combattuto per querele di transfuga, di abbottinatore, di traditore, & per altre tali: ne so a che fine; che tutte quelle sono querele specialissime a rispetto di questa generalissima: & tutte sotto nome di offesa si comprendono: & che il transfuga, & l'abbottinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbottinano, et a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è percio da conchiudere che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se

bene

bene(come uien detto) non si dee uenire alle minutie di tutti i particolari; & non si dee discendere alle spetie specialißime, non percio si ha da stare in su i generi generalißimi. Ne bisogna disputare, se questa espreßione si habbia da fare al giudice, o alla parte; che a me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o nò; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è libello cauallaresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tanto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che non si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espreßione delle ingiurie. Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a se medesimo: Ne percio la altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il S. Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia; ma che niun caualiero dee entrare in gaggio di battaglia senza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili; & si è combattuto senza querela. Et altri ha espressa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. Le quali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto

Gli abusi nõ pregiudicano.

ſtilo di caualleria. Et dice Paris che le tali coſe non hanno da eſſere tirate in eſempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Huomini di guerra procedono da fiere.

Et per uenire a dire quali ſiano le leggi, & quale il diritto ſtilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica coſa certa, quale ingiuria gli ſia ſtata fatta. & ſoggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee diſegnar coſa certa, & dire ſpecialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per queſta legge doueua il S. Ceſare eſprimer coſa certa, & iſpetiale; & egli è ſtato coſi in ſu l'incerto, & in ſul generale, che non ha pur dichiarato ſe la offeſa è ſtata di fatti, o di parole; come ho moſtrato per lo detto de l Torniello. Et ſe bene altri uuole che ſi intenda che ui ſia ſtata percoſſa; queſta uariatione de' ſuoi conſultori moſtra la incertitudine della querela; la quale ſe foſſe ſtata formata certa, eßi non ſarebbono uarianti, come ſono in queſto, & in quello ancora, che quale forma la querela in ſu lo aſſalto; quale in ſu la offeſa di fatti; quale in ſu lo animo di offendere; quale in ſu la temerità; & qual ſopra una coſa, & qual ſopra altra; ſegno manifeſtißimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel ſuo libro primo al cap. III. dice che l'offeſo incontanente nel coſpetto dell'offenſore dee ſpiegare la offeſa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal coſa particolare triſtamente, & non giuſtamente: & al

Specificatione di querela.

Cap. XII.

Cap. XII. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & sei mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose, che io ho fin quà dette, si conformano ancora le sentenze de' caualieri, che il Signor Luigi Marchese di Gongaza sopra la querela del Signor Gio. Battista da lo Tufo, & del Signor Thomasso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga a stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi a modo suo, ma secondo che sta in fatto. infin qui il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il Signor Giouan Iacomo de' Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose; che erano passate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto da una terza persona. Soggiunge esso Signor Giouan Iacomo. Se hauesse hauuto a combatter la insolenza, era necessitato il Tufo a chiarir quale. Et se la querela fondata in su'l nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueggo

perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse,

Non lascierò di dire, che nella querela, la quale passò tra il S. Cesare Fregoso & il S. Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori,& di Principi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui a difesa. Et de' pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri, chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in una lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierissimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore,interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimento pare ancora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello a similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, non ristringendosi a termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario non possa, ne sappia deliberarsi per conuincerla a ualersi delle arme; o della istessa uerità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare,nella quale si sente offeso,come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la S. V. alla difensione.

Fin

Fin qui il S. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si hà da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle cauallaresche, per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, acciochè altri intenda a che si risponde non meno dee uenire a' particolari chi è primo a parlare, acciochè altri si possa risoluere, a che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è, che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo maßimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene a conchiudere, necessaria essere la espreßione del particolare. Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggio: che quando ciò bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il S. Giouan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come apparisce per un libro da lui fatto stampare) Egli dopo alcuni giorni tornò a speci=

tione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del giureconsulto altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento uiene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata, o dopo quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di essere stato offeso.

Poi ha egli richiesto il S. Don Fabritio per una offesa fattagli da un terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia suspetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere senza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. XXIII. che gli inditij si hanno da prouare, & che altramente ogni desperato richiederebbe altrui a battaglia senza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria. Et nel libro ottauo al capo trentesimo terzo scriue, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla.

Et che dirò che oltra le contraditioni, le quali dal Signor Don Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli ne nel mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha seruato ne forma, ne ordine di caualleria? Et cio ad ogni per=

ſona, che habbia lume di queſte materie puo chiaramente apparire.

Il proceder ſuo ancora contra il Signor Don Fabritio dauanti il tribunal di Siena è ſtato fuor di ogni legge, & fuor di ogni uſanza: che chiara coſa e, che lo attore ha da ſeguitar il foro del reo: & certiſsima coſa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna a quel foro non è ſoggetto, & che a quello non ha conſentito.

Giudicio.

Appreſſo eſſendo nata differenza ſopra la eſpreſſione della querela, il Signor Don Fabritio ha propoſto giudicio di caualieri, ſecondo la uſanza, & il S. Ceſare ha quello ricuſato, & ha fatto elettione di un giudice da ſe contra ogni legge, & contra ogni uſanza. Et che il S. Don Fabritio habbia propoſto il giudicio ſecondo la uſanza lo teſtifica M. Claudio auuocato del S. Ceſare; il quale nel primo articolo confeſſa eſſere coſtume, & uſanza de' querelanti, che quando nel corſo della cauſa non ſi accordano in qualche articolo, ſogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale ſi intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il S. Don Fabritio; & queſte tutte ſono parole di eſſo M. Claudio. Et nouellamente ſi è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzacarini, che eſsi ſi rimiſero nel giudicio dell'Illuſtriſsimo Duca di Ferrara: & che ne nacque notabiliſsima ſentenza. Et hora in Milano pende il giudicio di una querela rimeſſa nel S. Marcheſe di Marignano, & nel S. Conte Filippo Torniello, come in ca

ualieri

ualieri confidenti. Et tutto dì si sentono delle così fatte remißioni. Et io sarò contento di ricordarne una sola, che hauendo il S. D. Gio. Caraffa mandato al S. Gio. Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso una ne hauerebbe eletto, Il S. Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficultà. Et il S. D. Giouanni cio ueduto, dal proseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non perciochе doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una, ne parlar di campi, ne formarsi i giudici a modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il Signor Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Legge di mandare i campi.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certißima cosa eßere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permeßi, & speciali a coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori a sudditi loro, si è uenuto da' caualieri a questa forma, che l'attore propone tre campi al Reo, che de' proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei

mesi o di elegger esso uno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et *non lo facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la elettione.* Quando *ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimettersi a giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto.* Et *dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare a correre il termine de' sei mesi.* Ne *sono quelli assegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascano (come par che uogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de' caualieri,* Che *prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo.* Poi *dice* Paris *al cap.* XIX. *del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice.* Et *il medesimo replica egli nel lib.* III. *al cap.* II. Et *il trattato suo uolgare al lib.* I. *& al cap.* XIIII. *dice che di consuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi.* Non *dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice presupponendo sempre che la querela sia contestata.* Che *scriue il medesimo al lib.* II. *nel cap.* X. *che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro a battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero, che gli fosse mancato. fin quà la querela è contestata.* Et

Termino di sei mesi.

ta. Et dopo tale contestatione il richieditore tornò a scri
uere, che in termine di sei mesi deuesse eleggere arme,
luogo, & giudice competente. A questo, che dico io con=
sente ancor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella que
rela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste pa=
role, Il termine de' sei mesi nō aggraua il sudetto. S. Tho
maso, ilqual termine sono io di parer in conformità di
Paride del Pozzo, come appar nel. 11. cap. del terzo
lib. ilqual non prefige il termine di sei mesi, ma dice di
sei, & di otto, secondo la distanza del luogo & la esi=
genza del tempo, il qual termine si dee credere, che in=
cominci dal dì, che la parte non ha altro peso, che di dar
il campo, & non mentre che contende della qualità della
querela. Et il S. Bartolomeo Martinengo Conte di Vil=
lachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa
forma. Il termino comincia a passar formata la quere=
la, & quando non resta altro che mandare i campi: &
non so anche come ben siano ne sei, ne otto mesi. Et M.
Honofrio Buonnuncio scriue cosi. In questo caso io non
ueggo doue sia contestata la lite: ne credo che incominci
a correre istanza, mentre che le parti sono in controuer
sia della querela; ma quando nō resta piu altro che man=
dare i campi. le quali cose par che propriamente siano
scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze an=
cora stabilite dal S. Gio. Iacomo Conte di Montelabba=
te; Ilquale pur sopra quella querela afferma non esser in
arbitrio altrui di potere stabilire que' termini, che piac
ciono a lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesare non

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, & che tempo alcuno non puo eßer corso in pregiudicio del S. Don Fabritrio; ne poteua cominciare a correre se non dapoi che sopra la nata difficultà foße stato giudicato: Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tempo alcuno, che il S. Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al S. D. Fabritio, secondo il costume de' caualieri, & non ritenerle a Firenze: Et poi doueua mandargliele à lui, dapoi che egli seppe lui essere uenuto a Beneuento, eßendo quel luogo libero, & atto a potersene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.

Il mandar de' campi.

Elettion de' campi dell'auore.

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra ancora: che quando egli foße stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che a lui si conueniua tornare a mandare (quando ancora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il S. D. Fabritio ad accettarne una, con protesta che non la accettando fra un certo termine; farà la tale elettione: Ilche si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, iquali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne' cartelli del S. Cola Mont'aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso a mandarne a pigliar una, per non essere stato lecito mandare a rappresentarle in Sicilia: & il Barone scrisse al Mont'aperto, che mandasse le sue risposte a Roma; perche egli in questa maniera gli rispose. Hauendomi uoi scritto che

to che io ui debbia mandar le mie risposte a Roma, a Roma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del S. Hieronimo di Filiberto in casa dell'Illustriss. S. Prencipe di Macedonia. Et ui protesto, et riprotesto che in termine di trenta giorni continui, dopo la publicatione di questo cartello in Roma, de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dandone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo a colui, che darà la patente. Et cio facendo uoi, io aspetterò di condurmi al campo ottanta giorni dopo la accettation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente dello Illust. S. Carlo Gonzaga, Et quel che segue. Qui si uede che il S. Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò a mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il S. D. Fran. Lasso, pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur a mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Illustre S. Conte di Santa Fiore. Tale è dunque lo stilo delle accettationi cauellaresche. Et questo aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal S.

D. Franceſco furono prima appreſentate al ſuo aduer=ſario a XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio XLVII. Il che fu piu di XVII. meſi dapoi; accio che ſi intenda che il ſolo corſo de' ſei meſi ſenza altro non è quello, che doni incontanente la elettion ſenza ſeruar regola, ne ſtilo. Or che il S. Ceſare non habbia ſeruata la diritta forma della elettione ſi comprende dal ſuo cartello, che queſte ſono le ſue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, e che alcun di eßi per uoi non è ſtato accettato, ui chiariſco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelſi Signori Dieci Conſeruatori della libertà, et dello ſtato della Republica di Siena. Queſta è la ſua accettatione, nella quale non ci è ne nuoua richieſta, ne nuoua proteſta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi; ma la ſola incompetente elettione del giudice; oltra che ſecondo quello, che gia s'è detto, nõ ſi puo dire che i campi ſiano mai ſtati mandati. Vero è che con queſta ſua accettatione ui era una citatione come ſe propriamente lo haueſſe richieſto in giudicio dauãti il Reuerendiß. gran Maeſtro della ſua religione. Ma il Tolomei ſuo difenſore confeſſa la forma del proceder caualereſco eſſer quale io ho detto. Che parlando egli nello articolo nono dello ſcriuere del S. Ceſare dice; poteua dir da principio nel ſuo primo cartello, & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandando i uoſtri in tempo debito, io eleggerò il tal campo, doue ſarò; ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua a tenere. La quale ſe

Termino di ſei meſi.

le se egli habbia tenuta o nò, credo che sia ageuole a giu dicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello, qui non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del S. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Napoli: del quale, per non hauerne io mai uisto il processo, non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che di procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo caualiero illustre, & di ualore. Ne a me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del S. Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per laquale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & desiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Sanesi, laquale a me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla; & i principali sono; La qualità della persona dello attore: di quella del reo; & di quella de' giudici; Il proceder dello attore; & il proceder de' giudici; La recusatione fatta di quel giuditio; La appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incomin[ci]ando.

È da dire che per legge di caualleria il S. Cesare non era persona atta a richiedere il S. Don Fabritio a battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento

Offesa da terza persona.

egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altrui incaricato, non gli è lecito richiedere a battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il S. Don Fabritio come auttore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confeßione è certa: & che non apparisce che il S. D. Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honore, douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si uoleua mondare: & contra colui risentendosi, & a lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honor sodisfatto, o lo hauesse colui offeso come principale, o per ordine altrui: ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offensore puo sempre dire hauergli esso fatto quello atto per suo interesse particulare, là onde ogni suo tentamento uiene a rimaner nullo.

Oltra di questo se il S. Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un creato del S. Don Fabritio, uolendo egli stare alla ambasciata uenne a mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, mentì nella ambasciata; di maniera che in ogni maniera egli si uiene a condannare per mentito, & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Mentita è macchia di infamia.

Non poteua il S. Cesare richiedere il S. Don Fabritio,

tio,ne poteua il S. D. Fabritio,esser a battaglia richie sto,che essendo esso religioso,& frate,certo è che per gli stabilimenti della sua religione non puo entrare in Duello,& che a secolari giudicij non sottogiace. Di che atteso alla qualità della persona sua, & il S. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Sanese ha mal giudicato. Et per piu che per un capo si uede esser nulla quella sen tenza; che prima giudice secolare ha giudicato del religioso; poi ha condannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uolesse a tal priuilegio renuntiare, far non lo puo,per esser quello dato non alla persona sua,ma alla dignità,& alla religione. Et questo aggiungerò ancora:che se altri secolari essendo, hauesse accettato di uenire a Duello,& poi si facesse religioso,pur che cio non fosse fatto in fraude, contra di lui per uia cauallaresca piu non si potrebbe procedere. Ilche essendo, che si douerà dir del S.D. Fabritio,ilqual si ritroua in religione per ben dicesette anni auanti questa prouocatione?

Religiosi.

Quanto ueramente alle persone de' giudici antico prouerbio è.

Adopri ogniun quell'arte, in ch'egli è esperto;

In materia di querela di arme si hà da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano scienza, & esperienza, & così è lo stilo. Et Paris nel libro primo al capo XVI. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere esperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar disciplina lungamente esercitati. Se tale è uno stato popolare

Giudicio.

Saneſi dannati.

Saneſe, come è ſtato quello di quel giudicio, laſcierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, ſolamente allegherò quello, che eßi dicono nella loro citatione; che ſi offeriſcono di proceder con conſulto di perſone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che eßi tali non ſono: & che in queſte coſi fatte materie di conſulto hanno biſogno.

Del proceder del S. Ceſare s'è parlato di ſopra copioſamente, che ne nel formar, ne nel mandar i cartelli, ne nel mandare i campi, ne in quella ſua elettione, egli non ha ſeruato ne legge, ne ſtilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Saneſi è ſtato piu legittimo di quello del S. Ceſare, che hanno dato patenti di campo ſenza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme a richieſta di una parte, ſi hanno applicata la giuriditione a giudicio ciuile: & hauendo aſſegnato per la patente termine quaranta giorni, ad iſtanza pur della parte, contra ogni ſtilo lo hanno prolungato a ſeſſantanoue & ſettanta. Oltra di cio, ſe bene il S. Don Franceſco Laſſo & il S. Cola ſono andati al campo, & hanno accuſata la contumacia de gli aduerſarij, non percio ſono corſi i Signori di que' campi a condannar per ſentenza i caualieri, che non ui ſono uenuti. Che il S. Cola corſe bene il campo, ma non ne potè riportar ſentenza. Il S. D. Franceſco non ne riportò ne ſentenza, ne fu laſciato correre il campo, con tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' campi foſſe ſtato giurato ſoſpetto; ne foſſe ſtata interpoſta appellatione. Vero è che quelli ſono ca-

no caualieri Illustrißimi, per ualor d'arme notabili; & che di leggi di honore, e di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che infin che sopra tal suspitione non era dichiarato, a loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di suspitione di ragione uiene a rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del S. Cesare si dice che il giudice non si puo allegare sospetto io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilißime materie a comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' caualLereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne in questo caso uale lo esempio addutto che il S. Luigi Gonzaga, essendo allegato sospetto; procedesse a sentenza: che chi lo allegò sospetto lo haueua prima accettato per giudice. Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al S. Don Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato rispondo, che non colui mandò ad allegare ne suspitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: & il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna, non haueua da suspendere il giudicio. Si che quanto il caso sia

Allegatione di suspitione.

diuerſo, è piu manifeſto che ſia meſtiero di diſputarne.

Contra Saneſi.

Senza che il comparare queſto a quel giudicio è un far comparatione da una confuſa ragunanza di un populo ſeditioſo, al legittimo tribunale di un Re *ſupremo, & glorioſo.* Poi dice Paris *nel lib.* I. *al cap.* XVI. *per iſtilo di arme douerſi elegger giudice competente, che a niuna delle parti ſia ſuſpetto.* Et il Tolomei *ſcriuendo pur per lo* S. Ceſare *dice, che ſi propongono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra ſe ne elegge uno, ſe gia non hanno tutti qualche cagion legittima di poterſi rifiutare.* Et *ſe proponendoſene piu ſi poſſon rifiutar tutti; maggiormente ſe ne dee poter rifiutare uno, eſſendo maſſimamente propoſto ſolo, contra ogni ſtilo.* Et *ben dice ancora il* Tolomei, *che ſi puo rifiutare il giudice; ma non il giudicio: che coſi ha fatto il* S. D. Fabritio, *ilquale ha rifiutato il giudice, non legittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giuditio ſecondo il coſtume de' caualieri.* Nulla *adunque uiene a rimanere quella ſentenza per eſſere ſtata pronuntiata ſenza che ſopra le cagioni della ſuſpitione ſia ſtato giudicato.* Ma *percioche riſpondono, che non ui hauea ſuſpitione legittima; anche a queſto farò riſpoſta.* Et *dico che ſuſpitione legittima diede al* S. D. Fabritio *quel proemio della patente de' Saneſi,* Doue *ſi dice, che per far coſa grata allo* Illuſtrimo S. Duca *di* Fiorenza *amico, & confederato loro diedero quel campo.* Ne *con queſto mio dir liberamente quello, che io ſento, temo di offender quel magnanimo* Prencipe, *al quale io non ſono meno ſeruidore, che molti altri, iquali ne fanno profeßione.* Et *per dire alcuna ra-*

gione

gione del detto mio, dice il Tolomei queste parole, Il S. Duca interuiene in questa causa, come auuocato, & fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte uolte delle cause di coloro, a' quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il S. D. Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di un tanto Prencipe douesse a lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria. Gran differenza è nella persona di un Prencipe da considerarla come di S. & giudice, & come di amico, & parte; che si come nel giudicare l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. D. Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la cognitione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potente. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del S. Cesare, che sapendo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse Reo appresso lo Imperadore: & non hauendo Prencipe, della cui intercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quelle del Signor Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro senon un giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se questa fosse cagione di suspitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa.

Contra Sanesi.

Vn'altra cagione ancora di suspitione legittima è sta-

Contra Sanesi.

ta quella, Che a richiestà della parte si uede essere stata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue proro gationi di giuriditione; & secondo che dalla parte medesima fu prescritto. là onde si poteua argomentare, che secondo il uoler di quella sarebbe nata la sentenza: la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena. Et ciò dico, perciochè nella commißione sua stampata si fa mentione, che egli haueua in nota, cio che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimostratione.

Dannati Sanesi.

Non lascerò di dire ancora che a richiesta del S. Cesare uien citato il S. Don Fabritio per la decisione, se la querela sia combattibile a comparir personalmente. Del che poi che il Tolomei si è faticato assai per renderne la ragione, si risolue a dire, che non sa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia moßi: il che non so che uoglia dire, se non che si sono moßi senza ragione. Et soggiunge egli ancora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il S. Don Fabritio, che con ingiustitia douessero terminare.

Appellationi.

Le suspitioni adunque erano legittime; & hanno al S. Don Fabritio data cagion legittima di appellatione; & quella stante non doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene a rimaner nullo. Et piu dirò, che per tale atto non solamente la sen tenza uiene ad esser nulla, ma la auttorità dello Impe-

radore

radore ne uiene ad esser stata offesa; che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, a cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori a tanta Maestà non gli ha potuti ritenere, che non siano uoluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del S. Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giuditio a tale appellatione si oppose, come a non legittima negando la superiorità dello Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad eßi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperadore, & eßi allo Imperadore non possano ricorrere; o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Cauallerescamente ne parla l'Illustrißimo Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del S. Cesare, Che contra una ingiusta sentenza si puo hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si puo hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al S. & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del S. Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la openione, che ho pur dinanzi recitata del Signor Duca, uiene chiaramente confermata.

Sanesi dannati.

Vengo hora alla sentenza, nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per lequali a gli abbatti-

Querela cõbattibile.

menti è dato del tutto bando, dico che io non so trouare ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la Longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela combattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualità, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda hai fatto tristamente a percuotermi: Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne ancor si sa quale sia la forma della querela proposta dal S. Cesare. Che il S. Don Fabritio non ha ancora negato ne il fatto; ne la qualità di quello; & a tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non eßendo non si puo dire tra loro combattibile. Ne qui ha luogo quello, che alcuni dicono, che il S. Don Fabritio, non hauendo negato di hauere offeso il S. Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il S. Cesare. Che il S. Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere. Et uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è che egli non puo giudicare l'una esser

Due forme di querela.

Contestatione di querela.

Confession tacita.

ser

ſer piu combattibile dell'altra, inſin che il S. Don Fa=
britio non uiene alla conteſtatione dell'una, o dell'altra.
Ne ſi puo dire, che amendue ſiano combattibili; che nel
conteſtar l'una, l'altra uien tolta uia. Et che non ſi poſ=
ſa dir che tra loro ſia ſtata querela combattibile, ſi pro
ua con la auttorità dello Eccellentiſs. Vicerè di Napoli,
il quale nel parer ſuo dato nella querela del S. Cagnino,
& del Fregoſo dice, Che per non hauere il Fregoſo ben
dichiarate, & ſpecificate le parole ſue; & per non ha=
uere il Cagnino ne accettato, ne negato, non ſi forma
conteſa; Che è apunto il noſtro caſo: Nel quale non ha=
uendo il S. Ceſare bene ſpecificata la querela, ne il S.
Don Fabritio accettato, ne negato, non ſi forma conteſa;
& conteſa non formandoſi, non ſi uiene a conteſtar que
rela; & querela non conteſtandoſi, non ſi puo dir com=
battibile. Il che eſſendo come è ueramente, per conchiu=
dere anche queſta parte non mi rimane altro da dire, ſe
non che aggiungendoſi a tante nullità, che di ſopra ho
allegato, queſta ancora di hauer dato ſentenza auanti
la conteſtatione della lite, la medeſima ſentenza per ſe
ſteſſa ſi dichiara eſſer nulla, & di niun ualore.

Conteſtatio=ne di quere=la.

Dalle coſe di ſopra dette io mi riſoluo che ſtante la
forma dello ſcriuere, & del procedere del S. Ceſare, &
ſtanti le tante nullità, che in quella ſentenza ſi ueggono
eſſer coſi manifeſte, non ſi puo dire che ne il S. Ceſare
ſia rileuato da offeſa, o carico, che egli habbia riceuuto;
ne che all'honore del S. Don Fabritio ſia in parte alcu=
na pregiudicato. Et queſta dico intorno a le coſe dette
di ſopra eſſere la mia opinione, Rimettendomi, &c.

LIBRO QVARTO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di nobiltà, & di equalità.

SIGNORE Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uostra de gli VIII; & con quella le altre scritture insieme espedite; dalle quali io raccolgo, che trattandosi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marsilio Lauagniuolo sopra le cose fra loro passate; & essendo state proposte parole di sodisfattione da douersi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marsilio uorrebbe che il Conte dicesse, che egli è suo pari: & al Conte Hercole non pare, che di dirlo gli si conuenga. Questa (se io non mi inganno) è tutta la somma; & sopra questo mi comandate che io risponda.

Hor occorrendo tutto dì delle cosi fatte differenze, nelle quali dell'esser pari, & non pari tra' caualieri si suol dubitare, Io primieramente dirò alcune cose in generale a questa materia appartinenti: & appresso della

la

la proposta quistione tornerò a ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che a me non par molto probabile quella opinione, la quale quasi per uniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, cosi uuole esser incontanenee tenuto pari di nobiltà anche a coloro che seggono nelle altezze de' Prencipati; & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, & quanto lo Imp. Questa sentenza, come che ella sia assai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (ancor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la posso approuare. Percioche non so con qual ragione dir si possa, che per esser alcun nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que' Signori, i quali danno altrui priuilegij di nobiltà, & titoli, & gradi a' quali i nobili uengono ad essere sottoposti. Noi ueggiamo in questo nostro uiuer ciuile molte esser le conditioni, & i gradi delle persone. Ci sono i contadini; ci sono gli artefici; ci sono i cittadini; & ci sono i gentilhuomini. Et di tutti questi, che ho nominati i gentilhuomini, senza alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu baßi a loro si uogliono agguagliare, eßi hanno molta ragione di non lo douer comportare. Ma dall'altro canto hanno da considerare, che eßi non sono nel sommo grado della nobiltà constituiti: anzi sono come un mezano stato fra gli oscuri, & gli Illustri, & di quanto uogliono che a loro sia ceduto da gli inferiori, di altretanto debbono anche eßi cedere a' superiori. Ma, per passar un passo piu

Nobili.

Gradi ciuili di persone.

auanti. Io ſarò nato gentilhuomo, & co' miei ſtudij, o col mio ualore mi haurò acquiſtato il grado del dottorato, o della caualleria. Con queſti titoli douerò io dire che alla mia nobiltà naturale ſi ſia fatto accreſcimento o che io ſia pur rimaſo fra que' termini, ne' quali io era prima che io gli haueſſi conſeguiti? Io fermamente mi iſtimerò di eſſere molto piu nobile con quelli, che ſenza. Che ſe uno non nato nobile con que' gradi uiene a nobilitarſi, non ſo perche io con quelli alla nobiltà del mio naſcimento non debbia aggiungere eſaltatione. Et per uenire ancora a piu certa determinatione di queſta quiſtione, Chiara coſa è che altro non chiamiamo noi gentilhuomo, ſenon quello, che latinamente è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di eſſere conoſciuto. Hor che diranno qui i noſtri gentilhuomini? Diranno forſe che ogniuno è tanto degno di eſſer conoſciuto, come ogniuno? Queſto non potranno eſſi dire: che pur è piu degno di eſſere conoſciuto colui: il quale eſſendo nato nobile con le opere uirtuoſe ſi haue rà acquiſtato honore, et pregio: & il quale con gli eſempij ſuoi riſueglierà de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non ſarà mai uſcito fuori de' domeſtici parenti, ne altro hauerà di nobile, che il naſcimento. Se adunque negar non ſi puo, che uno piu di uno altro ſia degno di eſſere conoſciuto, ſarà conſeguente ancora, che chi ſarà degno piu di eſſere honoratamēte conoſciuto, ſarà piu nobile, & piu gentilhuomo. Et perche non dee egli eſſer coſi? Noi in tutte le coſe, che di altrui uſiamo di dire cō lode, o con biaſimo, habbiamo per uſanza

Gentilhuomo.
Nobile.

di

di farle o maggiori, o minori, secondo i meriti di coloro, di cui parliamo. Che diremo di uno, che egli è dotto; & di altro, che egli è piu dotto; Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di ualente; & altri di piu ualente. Loderò uno come liberale, o lo dannerò come auaro. Et di uno altro dirò che egli è piu o meno liberale, & piu o meno auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è ueramente detto, & conueneuolmente detto, non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alteratione, ne diminutione. Io dirò pur questo liberamente, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mondo, pur si come per la grandezza de' titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtù io mi conosco a molti essere di nobiltà inferiore, cosi ad altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che non men molti siano quelli, a' quali, se io mi crederò di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità o presontione, hauendo io uisto per proua, che molti per nome hauendomi conosciuto, uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo ancora, che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi disiderano. Il che altro non è, senon essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini

di esser nati nobili, quando hanno da faticarsi non solamente di mantenersi tali; ma di accrescer la nobiltà loro con le loro uirtù. Che pur douerebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, la quale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come un carattere impressa; & che da quella non si possa cancellare, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati & de gli altri da' Prencipi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, così per la loro uirtù, come per testimonianza di Signori ancora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtù fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a fare distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperità. Hor se la uirtù con la auttorità sua tolse di mano alla natura (dirò così) lo scettro della egualità, & ci fece diseguali. Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtù. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano ancora la loro giuriditione andar continuando?

Nobiltà mutabile.

Virtù, & fortuna hanno forza alla nobiltà.

nuando? quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo trabboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi massimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, & copiose, hora essere abbassate, & distrutte; & molte signoreggiare, che gia seruirono, & molte inalzarsi che gia giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quella ancora, con la quale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni; con quelli le scienze; con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie a quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Mutatione delle cose.

Ma io perauuentura in questo suggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento

quanto per dire quello, che io ſento di queſta uolgare opinione di uolerſi ciaſcuno iſtimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomiſi non ſo come il campo della materia, ho laſciato alquanto correre la penna a ſuo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle coſe, che in queſto mio diſcorſo ſono ſtate tocche, quella fra l'altre ſi raccoglie, che per eſſere altri gentilhuomo, egli non uiene incontanente ad eſſer pari ad ogni grande. Perche eſſendo i gradi delle maggioranze diuerſi, colui, che è nel grado minore, non dee uolere agguagliarſi al maggiore. M. Marſilio è gentilhuomo: & lo aduerſario ſuo è gentilhuomo: fin quà ſono pari. Poi l'aduerſario ſuo è Conte, ilche non è M. Marſilio. La onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore. Et cio che dico io ſi moſtra per confeſſione di eſſo M. Marſilio, il quale in una lettera ſua dice, & nelle parole della ſodisfattione conferma che egli è Conte; & gentilhuomo, & nello ſcriuer loro M. Marſilio chiama lui Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in una lettera M. Marſilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali coſe tutte ſi moſtra la diſagguaglianza: & ſi moſtra ancora che M. Marſilio domanda coſa ſouerchia, & coſa, che al Conte Hercole fare non ſi conuiene, ne per honor ſuo, ne per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di Conte ſono illuſtrati. Et queſto uoglio io aggiungere, Che o M. Marſilio tiene che un gentilhuomo ſia pari di Conte, o nò. Se tiene di ſi, gli dee baſtare che il Conte dica che egli

Gentilhuomo.

Conte.

è gentilhuomo.

è gentilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo, & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua, & per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Alche io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandar ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i SS. ancora scriuono a' seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potrà auuenire che seruidore si dorrà che il S. suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte; & non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari, mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uoluntà, nè auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & a mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico,

non ueggo perche ancor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so, Signor mio, come ui haurò ben sodisfatto; che dal dì, che ultimamente mi uedeste infino al riceuere della uostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto. Ne so nella debolezza del corpo quanto possa l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di giuoco, di mentite & di disfide.

FRA il S. Gio. Battista dallo Tufo, & il S. Thomasso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del S. Paolo dallo Tufo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del S. Gio. Battista. Dapoi meglio informato, dice che il S. Gio. Battista ha torto; & il S. Paolo gliele torna a dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tufo non gliele uuol dare. Et dicendo colui; me li darai o uogli, o nò; l'altro rispõde; cercamegli. Il Gargano prende lo Tufo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tufo non lo seguita: il Gargano torna dentro; il Tufo dice ricordateui bene di quello, che hauete detto; rispõde il

il Gargano quando uorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? et da qualunque persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il Tuso soggiunge, Non ho detto cosi; & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola; et il Tuso dice; a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita; & dapoi richiede il Gargano, & gli manda patenti di campo, dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o pigliar egli carico di mandarne delle altre, & il Gargano risponde, che risponderà in termine conueniente à cose tali.

Offerta di uscire.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo, che si hauerebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico, che primieramente si dee, per parer mio, considerar la qualità della querela, & appresso in qual grado di honore, & di dishonore si troui l'uno, & l'altro per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi di una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria; di che non ci dee ne etiandio essere obligatione di uenire a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data an-

Non ogni mentita obliga a Duello.

cor sopra quella negatione, & non conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte leuano la forza, ma cio lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono non si debbiano riducere in pruoua di arme: & hauendo il Tufo al Gargano fatta questa medesima risposta; & potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano confessa) con testimonianze se il Tufo disse quelle parole, non ueggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che non douendosi combatter senon per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tufo habbia o non habbia quelle parole dette non ci è ueruna necessità, che costringa a cercarne.

Piu dirò io ancora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tufo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita haueße hauuto intentione di richiederlo, non bisognaua che facesse mentione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata, come quella, la quale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta, che fece a quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et per tanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domandare i danari; l'atto del chiamare; il non andare; il

dir

dir che si ricordasse; l'obligarsi all'altrui richiesta; & che parendo al Tufo che in quello atto ui andasse dello honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io, che se colui si sentiua obligato a douere uscire, sentendosi chiamare, non doueua trouare scusa per li circonstanti; che questo è un uoler esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffinitione non fossero potuti uenire; egli nondimeno all'honore suo haurebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo; là doue non essendo uscito, la obligatione uenne a rimaner sopra di lui. Or a questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da conchiudere che a lui altro carico non debbia rimanere.

Obligatione di uscire.

Hor si come alla chiamata del Gargano par che il Tufo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tufo non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare a richiesta dello aduersario, mandandogli colui patenti di campi, & prefigendogli termine di uenti giorni a risoluersi, egli non doueua rispondere, che in termine conueniente a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto, che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mandate, o prometter di mandarne

Termine di uscire.

egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tufo non è piu tenuto a richiedere il Gargano. Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tufo non sarebbe piu obligato a preseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo perauuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere; Che ad altrui è lecito risentirsi di que' carichi che altri gli fa, & non di quelli, che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conueniua, a lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tufo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette; & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno, & poi dell'altro: & che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: & che l'uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è risoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, & che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter condurce alla pace, non essendo maßimamente fra loro querela ne di cosa, che richiegga necessaria inquisitione di uerità; ne di ingiuria alla quale risentimento di arme si conuenga.

Io ho

Io ho infino a qui Signore Eccellentißimo considerato le cose passate fra que' due caualieri, secondo che da uoi mi è stato comandato. Et mi sono risoluto, cosi dittandomi la ragione, che tra loro si possa uenire a quella pace, che si disidera; della quale prima che io uenga a dire altro particolare, dapoi che la benignità uostra mi è cosi larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io dirò alcune cose, le quali a me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci; le quali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in cio farò io quello, che si suole assai spesso fare: che altri potendo riducersi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, i quali per regole di honore sono stati introdutti, & in gran parte si usano fra caualieri in diffinir con le arme le differenze loro, cosi non poche sono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per cauallere sche sono riceuute, ancor che in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, se non percioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorità di alcuna grande auttorità col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è inganneuole, sono state gouernate. Et ancor che & quegli abusi, & queste opinioni sieno in fresca osseruatione, non percio

istimerò io mai che da persone intendenti a quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo ancor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro a quegli altri andar in dispersione. Io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto piu lodeuole co'l lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando starsi insieme con gli altri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste materie meco proposto di uoler caminare. Et ancor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade perauuentura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io trouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Hor per cioche la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace; o se pur altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tanto ho io detto alcuna uolta Signore Illustrissimo, che in trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli.

Gli abusi nō si debbono seguitare.

Inganno per cagion di pace.

gannargli. Che se io uorrò consigliare altrui a douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorrà cosi di leggieri acconsentire, come se io farò buone le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, che io gli dia a uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungendo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa a questo proposito si possa adducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distintione del bene dal male, dell'honesto dal dishonesto, & del giusto dallo ingiusto, sono cosi poco giuditiosi, che ueramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina a coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, cosi per riducere questi altri alla sanità non dee l'huomo rimanersi da far loro ogni piaceuole inganno; che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino, & ridurcergli a buono albergo. Nelle materie cauallaresche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello peraunentura mi aßicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar concordia, confesso liberamente, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la opinione dell'honore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io percio ri-

Trattar pace è cosa difficilissima.

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

manermi da trattar delle paci? Non ueramente; che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar conueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che a colui, ilquale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, acciochè; In giusta parte la sentenza cada. Et quando io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare; io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercaßi di proceder pur secondo la opinione del uulgo; il che non so se in cento anni io il mi sapeßi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi dirò io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la commune opinione. Comunalmente si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia, egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et con questa legge chi haurà fatto oltraggio non douerà uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire a pace. Et la ragion ci insegna, che il caualiero dee far profeßione di difender la uerità, & la giustitia; & per tanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea, douerà piu tosto riconoscersi, & rimanersene; che uoler nella mala opinion continuare. Et così doue il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario. Et là doue io loderò per atto honoreuole che altrui uoglia ammendare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera

Opinione cōtraria a tutte le paci.

Officio di caualiero.

di uiltà. Fra queste due uie adunque uolendosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & a uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprendo la ragione sotto la maschera della opinion uulgare; & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui a quello, che ueramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tufo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistion uostra e per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, cosi non se ne dee uenire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. Chi cosi dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, eßi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamente mostrare, che lo honore è dalla parte sua: Et che egli puo uenire alla pace. Che al Tufo si hauerà da dire quanto alla remißione fatta; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato a stare alla seconda sentenza. Et oltre a ciò, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & dapoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate: Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli ri-

Esempio di inganno per pace.

chiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace puo acconsentire. Al Gargano *poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il* Tufo, *& non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase.* Poi *che se bene colui tiene il danaio, egli ha ancora il peso della mentita; la quale hauendo egli data al* Tufo, *il* Tufo *non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: il che fatto non hauendo, esso non è obligato a prendere altra resolutione; & puo honoratamente uenire alla pace. & cosi a ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta.* Et *questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, a cui inquisition di uerità necessariamente si richiegga.* Che *in quelle, si ha non da ugnere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.*

RISPOSTA TERZA.

AL S. GOVERNADOR DI COMO.

Caso di soperchiaria.

HIERI *hebbi la lettera uostra de'* XXIX. *del passato, & hauuto diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle*

persone,

persone,tra le quali la cosa è accaduta,uno facesse professione di arme, & altro nò, si douerebbe hauere risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Ma dapoi che quello non è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si dee hauere una simil consideratione,come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme, lo offeso non dee cercar cosi sottilmente la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme,non dee assottigliarsi cotanto in dargliele: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno,si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene a piu giustificata deliberatione del modo, ilquale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei; ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza; ma uorrei che in somma fossero tali.

Nelle pace da fauorir l'ingiuriato.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni pas=

Forma di pace.

sati a farui ingiuria: & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci foßimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente; non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confeßione per sodisfattione, et perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Caso di bastone & di mentita per pace.
Officio di caualieri.
Valoroso.

DVE sono le conditioni a caualieri principalmente appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimità. Ne ualoroso caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale una di queste uirtù si senta mancare; che essendo stata la caualleria instituita a difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potrà dire che non manchi al grado del caualiero colui, ilquale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douerà dire, che habbia fatto l'officio suo colui, ilquale per uiltà di animo di porre mano alla spada non sarà stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adopera, contra l'honor caual-

Caualleria.
Spada.

leresco

lerescο commette difetto. Con questo fondamento è il parer mio che di tutte le operationi de' caualieri si possa fare diritto giuditio. Et perciοche in querele di ingiurie sono ricercato a douer rispondere, dirò con breuità quello, che in altre mie scritture ho gia detto piu copiosamente, pur in conformità della sentenza, la quale di sopra ho proposta. Dico adunque che è da considerare quale sia colui, il quale habbia ingiustamente, o uilmente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato uile: & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore; & potrò ancora hauere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meriterò di esser condannato. Et come altri in uno di questi mancamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere estimata opera di iniquo, & di mal caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uiltà non dee rimanersi da difender le cose giuste, così per uoler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimità, è temerità manifesta: conciosia cosa che la magnanimità contra la giustitia non opera, non essendo le uirtù una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauerà alcuna cosa o uilmente, o ingiustamente adoperata, egli douerà uolere anzi con

Tre maniere di mal'operare.

Mal caualiero.

Magnanimità.

Temerità.

Virtù.

feſſando il fallo ſuo rimaner giuſto, che in quello continuando diuenire ingiuſto. Et la giuſtitia uuole che ſe io hauerò alcuna coſa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui ſodisfattione del mio mancamento. Ma ſe altri a torto, o con mal modo mi hauerà offeſo, di queſto mi douerà ben egli dar la conueniente ſodisfattione.

Sodisfattione di che ſi debbia domandare.

Or percioche nelle querele dell'ingiurie due ſono le coſe, che poſſono uenir in conſideratione, & queſte ſono il carico, & l'offeſa, ancke di queſto diremo alcune poche parole, hauendone copioſamente ragionato altroue. Ogniuno ſa che ſia offeſa; che ſia carico non forſe è coſi inteſo da ciaſcuno, & io il dirò in due parole.

Ingiurie.

Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta l'offeſa, dee prender l'arme per moſtrare che eſſo non ha mancamento commeſſo, anzi che l'aduerſario ſuo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che coſa manifeſta è, che egli non ha adoperata coſa degna di biaſimo, & che l'altro non è cauallereſcamente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane. Che il uoler uenire alle arme per coſa chiara ſarebbe uoler prouar la coſa prouata. Il che in alcun modo non dee eſſer comportato che ſi habbia a fare. Adunque, doue ſopra altrui non cade ſuſpitione che egli habbia commeſſo mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di riſentirſi per cagione di honore; ma ſolamente gli rimane la ſemplice offeſa: Della quale io ſoglio dire, che ſe Domenedio

Carico.

Il perdonare.

per

per tante offese, che noi uilißimi uermini tutto dì gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi domandandoci l'uno all'altro perdono di questo atto di humiltà non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occore di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domandargliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per a dietro stati congiuntißimi di amore non meno che di sangue, l'uno di essi uno altro giorno ben a cauallo fece all'altro la offesa, che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: & che l'offeso non mancò di far dimostration di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso che non hauendoui io fatto segno, per lo quale uoi da me guardar ui doueste, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: & che quando come da nimico da me ui foste guardato, sareste stato non meno per offender me, che io uoi. Et per tanto conoscendoui caualier di honore, ui priego che mi perdoniate. Et stando il caso, secondo che io lo ho qui sopra formato, chi in Duello conducer lo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da suspition di uiltà, & per mostrar che l'offendito-

Caso di offesa di bastone.

Forma di sodisfatione.

re non fosse caualerescamente proceduto. Et le *parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua*; Perche *quelle etiandio par che a bastanza facciano per questa pace*. Che *l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero*. Et *dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni opposition di mancamento; & essendogli della offesa chiesto perdono*. Et *quando ancora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse*, Et *ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: & quando questa non ui basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da honorati caualieri sarà giudicata conueniente*. Queste *parole si come all'offeso possono esser di conforto, cosi all'offenditore non debbono esser di noia, ilquale quando sopra quelle facesse difficultà ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione, ne sarebbe perciò necessario di ricercarne altro giudicio*.

Et questo è sopra questo caso il mio parere, rimettendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Caso di mentita.

N*ell'altro caso ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: & sopra queste parole l'altro ha data mentita*; Et *si uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita dicesse non hauerla data: & che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole*, Io *rispondo, che non darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mentendo negar la sua mentita: che ogni altra cosa a me par*

Non si dee negare il uero.

che

che far si debbia da caualieri, prima che parlar contra la uerità. Et quando io haueßi data mentita altrui, uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non passar questo caso senza alcun rimedio, dirò quello, che mi occorre; ilche se parrà approbabile, si potrà o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro di intender da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita. Et colui haurebbe a rispondere, Io le dißi trasportato dalla colera, & non per intentione che io haueßi di farui carico: Et il primo douerebbe tornare à dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: & che quando haueßi saputo che uoi non haueste hauuto animo di incaricarmi, hauendoui data mentita, ui haurei mal mentito. Con questo scambiamento di parole si potrebbe perauuentura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno a quelle non penerò a far lungo discorso per non hauer piu tempo: & percioche il peso dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso.

Sodisfattione.

RISPOSTA QVINTA.

MEsser Gio. Battista Gazaro porge al S. Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano

Caso di accusa & difesa.

Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si uenga a sentenza, Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Gio. Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A questo rispondo, che essendo certa, & espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battista puo con honor suo uenire alla pace, se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza, o che esso per la confeßion sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo detta alcuna cosa, ancor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, i quali fanno che anche la uerità dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomento, che uere non siano le cose, le quali sono state apposte altrui. Et per tanto a giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la libera, & espressa confeßione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza conditione, ne conuentione, che gli debbia esser perdonato, la habbia a fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, le quali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista tenesse hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli gli perdonerà, questo sarebbe quasi un dimostrare, che

Far male.

Confessione libera, & espressa.

egli

egli haueſſe paura che ſe ne ueniſſe alla cognitione del uero, & l'honore ſuo non ſo come ci poteſſe eſſere intero. Et ſe il Gazaro diceſſe ſolamente, io ho detto il falſo, & ui prego che mi perdoniate; potendoſi intendere quel falſo di diuerſe coſe, & di coſe da queſto caſo ſeparate, il Capitano Gio. Battiſta non percio ne uerrebbe a rimaner giuſtificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confeßi falſe eſſer quelle accuſe, che nel proceſſo ſi leggono eſſere ſtate apportate contra eſſo Capitano Gio. Battiſta; & uere quelle coſe, che contra eſſo Gazaro ſono ſtate addutte. Et fatta queſta confeßione, & domandandone perdono, la opinione mia è, che il Capitano Gio. Battiſta poſſa con honor ſuo perdonargli non meno, che ſe in uno ſteccato lo haueſſe condutto a diſdirſi, & a chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

LVCIANO uenuto a differenza con Hortenſio gli dà una mentita, & mette mano dicendo che gliele uuole ſoſtenere. Hortenſio allhora non fa altro motto; ma dopo paſſati alcuni giorni, eſſendo Luciano con un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia & di dietro gli dà una baſtonata, & ſe ne fugge. Sopra queſto caſo ſi cerca ſe ſi poſſa uenire alla pace: & come.

Caſo di debito di mentita, & di baſtonata.

Per hauer io in altro luogo copioſamente trattato di quello, che a queſto propoſito ſi puo accommodare, con breuità mi riſoluerò in quel, ch'io ſento in concluſione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentilhuomo, & del caualiero è di guardarſi da com=

Officio di caualieri.

metter mancamento, & che uergogna non gli puo uenire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognosa: ma non è gia in me il guardarmi che altri con soperchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risentimenti.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per conto di honore, a uoler l'honor suo seruare, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Gli atti dishonorati nõ discaricano.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse a dar quella mentita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada, per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato ancor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella a lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato,

Che

Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, & non di quell'altro, uerso ilquale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il poterseне guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa.

La uergogna è di chi opera uergognosamente.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data ad Hortensio quella mentita cosi legittima, & hauendogli offerto commodità da poterseне honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data a lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si puo dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si uendica bene uno atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole a douerlo rileuare.

Risentimenti.

Soperchiaria per soperchiaria.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, a Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia: ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato;

Ingiuria.

Carico.

Et la ingiuria ſenza biaſimo & con laude ſi puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri ſenza eſſerne ſcaricato non puo uenire a pace, ne a compoſitione. Et nel trattar di concordia ſopra le ingiurie quantunque graui, baſta confeſſar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et percioche opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non ſi poſſa dar ſodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che ſe bene par che habbiano piu peſo i fatti che le parole, nondimeno altri piu ſi dee uergognare di hauer malamente operato, che di eſſere malamente ſtato offeſo.

Parole ſodisfanno a' fatti.

Poi humiliandoſi l'offenditore, & confeſſando il ſuo mancamento, queſta humiltà, & confeſſione cancella, & leua uia tutta quella macchia, che de gli animi altrui poteſſe cadere opinione, che all'offeſo rimaneſſe per cotale offeſa.

Io ſo che ne' trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti ſi ſuol domandare che l'ingiuriante ſi rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, la qual remiſſione ogni uolta che ſia libera in maniera che non ui ſia ſuſpitione, che fra le parti non ſia promeſſo di non ne fare altra uendetta, ella è coſi compiuta ſodisfattione, che non ui è ingiuria coſi horribile, che con queſta non ſi poſſa ſodisfare. Ma come a tal remiſſione ſi poſſa uenire, io non ſo di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio che anche ſenza queſta remiſſione la pace ſi poſſa fare, che dicendo Hortenſio di hauer data quella baſtonata a Luciano di dietro, & non ſe

Remiſſione.

Forma di pace.

ne

ne auedendo esso, & con soperchiaria, & che per tanto glie ne domanda perdono; per parer mio egli si puo uenire alla pace. Conciosiacosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni suspitione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà; uiene a compensar la offesa.

Ma perciochè fatta la sodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche a quello si dee hauer risguardo, acciochè nuoua querela non ne habbia a resultare. Et percio stanti le cose nel modo, che a me sono state produtte, Hortēsio douerà pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto il torto; che in cotal guisa si discaricherà, dimostrando di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire che gli rincresce di hauere hauuto occasione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Ne sopra questa parola si ha da far punto di difficultà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Huomini da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, conchiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

Lancilotto sta appoggiato ad una finestra di una bottega con le spalle uolte uerso la strada: Tristano uiene di dietro, & con la spada lo ferisce in su la

Caso di ferita di dietro.

testa. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda del modo.

L'honore dell'huomo è in lui.

A questo rispondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et cio dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose: Et se io fo un'atto uituperoso contra di alcuno, il uituperio è mio, & non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, & non guardandomene opero uergognosamente: ma egli perauuentura non si puo guardare, che io non gli usi quello atto brutto, & per tanto a lui non dee essere uergogna, che gli interuenga cosa, dalla quale non si possa guardare. Io sotto la fede, o con tradimento fo altrui una ingiuria. Qui uorrei sapere da ciascuno, qual e egli uolesse anzi essere, il mancator di fede, & il traditore, ouero lo ingiuriato. Certo sono io, che ogni persona honorata uorrà prima riceuere la ingiuria, che esser uituperata di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque e di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane la infamia; & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi chiamando colui alle arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubbiose, & che hanno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello non si hà da combattere, che cio sarebbe un uoler prouare la cosa prouata.

La uergogna è di chi male opera.

Offesa semplice.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quello si

lo fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. & percio a lui ne rimane la semplice offesa, & la uergogna è di Tristano. In maniera, che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Sodisfattione honesta.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male, & tristamente, laqual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso: che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma, Che stando Lancilotto, come s'è detto, egli lo ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli lo offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauendo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confeßione per la

Tristamẽte.

Forma di sodisfattione.

bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione a Lancilotto *; ma carica bene di uergogna* Tristano. A *questa dichiaratione del modo, che detto ho, ui si puo dire appresso, che gli rincresce infino all'anima; & che ne è pentito; & che se fosse a farlo non lo farebbe; & che se lo hauesse incontrato a faccia a faccia non saria stato per offenderlo, se non come esso lui; & delle altre parole cosi fatte.* Et *tanto puo bastare allo honor di* Lancilotto. Ma *quanto alla sodisfattione della offesa, io direi che douesse essere assai, che* Tristano *solamente gliene domandasse perdono. che questo è uno atto di humiltà tale, che è bastante a placare la ira di* Dio *contra di noi per mille offese, che gli facciamo ogni giorno.* Et *i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti.* Et *le piu generose fiere, chi a loro si humilia, non gli fanno alcuno oltraggio.* Si *che uedendosi questa prontezza di perdonare in* Dio, *& ne gli animali rationali, & ne' brutti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.*

Il perdonare è da generoso.

Di Tristano *ueramente dico, che l'esercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente esercitato; & uirtuosamente lo esercita, chi per difesa del diritto, della giustitia, della uerità, & della equità adopera la spada.* Et *percioche la terrena nostra natura è pure inchinata al male, & al far de gli errori; come ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto non posiamo fare; che pentirsene, ritirarsene, & ammendarsene,*

Officio di chi ha fatta cosa trista.

mendarsene,

mendarsene, & condannar noi medesimi di hauere errato. & chi cosi fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, la quale è arme di giustitia. Et per tanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione allo offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno a cio del mio parere; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, & in altri luoghi piu a pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giudicio.

RISPOSTA OTTAVA.

Caso di risentimento col superiore.

PAcciaca da Terani si appresenta in campagna dauanti al S. Nicolo Secco Luogotenente dello Illustrißimo S. Fabritio Colonna, & dice, Posso io dir due parole con licenza di V. S.? Alquale egli risponde. Ditene quattro chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicando colui, posso io dir con licenza? il Luogotenente torna a dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggiun-

ge,io non ho spada,& se ne fa dare una;poi dice.Hor dite,& auuertite a' casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò.Qui è un gentilhuomo,che ha hauuto a dire,che io ho hauuto da far con un ragazzo;& cio disse con parole dishoneste.Gli rispose il Luogotenente.chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui,mostrando un M.Camillo Piscian santi.Et M.Camillo hauendo confessato di hauergliene detto,domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui,rispose che l'haueua udito da Nicolo da Reggio. Vn Capitano Bartolomeo Spirtizio di Nicolo disse a M. Camillo,Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie.Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola,& mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito ancor egli pose mano a quella,che si hauea fatta dare: Et uoltandosi M.Camillo uerso un prato(che erano in campagna) correndogli il Luogotenente dietro gli diede una coltellata nel collo,o nella spalla.Et nel medesimo punto che fu data la mentita,anche il Capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada,e fu appresso a M.Camillo,et gli diede una altra ferita.Et correndo M. Camillo, & dicendo,Ah Signor Nicolo,Ah Signor Nicolo,io ui sono seruidore, quegli rispose,Io ui sono stato buono amico. Et Nicolo da Reggio, correndo anche egli appresso a M. Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola, che io ti habbia detto,che Pacciaca l'habbia fatto,fermati,uoltati,che io mi uoglio amazzar cõ te.Et M.Camillo si fermò impugnando la spada.Et correndo contra di lui ancora il Capitano Bartolomeo,il Luogotenente sgridandogli,

dogli, & minacciando gli fece ſtar quieti. Et *ſi cacciò* Pacciaca *dauanti . poi hauendo ordinato , che foſſe incarcerato non ſi trouò .* Et M. Camillo *fu poſto in prigione ; il quale promettendo di douer andare a trouare il* S. Fabritio *fu licentiato .* Et *uſcito dello ſtato del* S. Fabritio *cominciò a cartelleggiar contra il* Secco *richiedendolo a battaglia .*

A tutte queſte querele ſi uorrebbe metter fine : & per cominciar da quella di M. Camillo *col* Luogotenente *, ſi domanda quale ſia intorno a cio la ragione dell'una parte , & dell'altra ; & come tra loro ſi poſſa uenire alla pace .*

Sopra il propoſto caſo , & alla domanda di ſopra fatta douendo io riſpondere , procederò di queſta maniera , Che *primieramente dimoſtrerò* Camillo *non hauere querela col* Secco Luogotenente *, alla quale abbattimento ſi conuenga .* Appreſſo *eſaminerò ſe il proceder del* Secco *è ſtato legittimo o nò ; & ultimamente dirò quali ſiano que' modi , i quali per parer mio , tener ſi poſſano per riſolutione di ogni difficultà .* Et *il primo capo prendendo dico che ,*

Due perſone ne' maeſtrati.

In *tutti coloro, i quali ſoſtengono carico di maeſtrato, o di alcuna ſuperiorità , & maggioranza, che da altrui ſia ſtata loro commeſſa , due conditioni di perſone uengono in conſideratione : & l'una è la propria loro ; & l'altra quella dello officio ; le quali ſono tra ſe molto diuerſe , & differenti .* Che *ſe io ſarò da alcuno* Prencipe *poſto a gouerno di città, o di ſtato, mi trouerò non ſolamente precedere , ma eſſer ſuperiore a mol-*

ti, i quali a me,come al Mutio,precederebbono di mol=
ti gradi . Et nondimeno se bene prendo la persona del
maestrato,non percio mi spoglio di quella di me priua=
to, senon come farei,se io fossi mascherato;che sotto la
forma di un Re,o d'un uillano,o di una femina ci sarei
pur io ne Re,ne uillano,ne femina. Or si come nello of=
ficio essendo,io sostengo due persone,cosi fo ancora due
maniere di operationi:prrcioche quelle,lequali al gouer
no si appartengono,le opero come gouernadore;& co=
me publica persona; & le bisogne mie priuate le opero
come il Mutio,& come persona priuata. Et secondo che
gran differenza è dalla publica amministratione alla
priuata operatione , è medesimamente diuerso il modo
del render ragione di quella, & di questa. Che di quella
mi basterà assai il giustificarmi col Prencipe: & di que
sta sarò debitore di sodisfare anche a coloro,co' quali ha
uerò fatto alcun cõtratto,patto,o conuentione, che dir
la uogliamo. Il che si come è uero nel reggimento ciui=
le,cosi nelle osseruanze de' caualieri ha da essere appro
uato,douendo lo stilo di caualleria essere secondo le leg
gi,& conforme alla ragion ciuile,& naturale. Et io so=
pra questa regola fondandone uno esempio dico , Che
qual hora auuenisse in una compagnia di soldati,che al=
cun commettesse delitto militare;& che il Capitano con
fatti,o con parole graui lo castigasse ; ancor che a colui
paresse che il castigamento fosse stato maggior del pec=
cato , non percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo
Capitano a Duello,hauendo egli fatto quello atto come
superiore , & per conseruatione della militar discipli=

na;

na; Ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarse-ne al superiore, & a lui domandarne giustitia. Ne per-cio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato; saluo se'l delitto non fosse tale, ch'egli per quello ne ue-nisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano mes-sosi a giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del Capitanato, ogni ra-gion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la de-bita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto. Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato; ma da giuoca-tore a giuocatore. Et facendo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto dì ci auuengono, o ci possono auuenire.

Differenza per cagione di giuoco.

Hora al proposto caso discendendo dico, Chiara co-sa essere, che le cose in quello narrate passarono dauan-ti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del S. Fa-britio Colonna; & come con superiore di coloro, tra' quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Sec-co ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua; & pro-pria del Luogotenente, & non del Secco: il quale an-che haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altra-mente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparte-

neua a lui come a persona priuata. Et per tanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella libertà di lingua, & messo mano all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

Carico. Punitione.

Gentilhuomo del Signore.

A questo intendo che da Camillo si risponde, ch'egli era gentilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto al Secco: & che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui; la qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore a' suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe, potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire, che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li quali Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciando hora da parte il disputar di cui debbia esser la prima querela con Camillo; hauendone egli in questo caso piu di una.) Dico ancora che questo non pregiudica a quello, che

che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, delquale la cognitione dirittamente al prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa per uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo massimamente il Duello *dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.*

Duello di difetto di proue.

Al Prencipe *adunque si conuiene di giudicare intorno a questa differenza. Sopra la quale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esaminatione, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo* Luogotenente, *in castigar colui fu piu da* Capitano *di guerra, che da giudice ciuile.* Che *fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al* Capitano *per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati.* Ma *tra le congregationi delle cittadinanze, & de' popoli, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & con maturo giudicio si ha da procedere.* La *onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal* Prencipe *non meriti correttione.*

Proceder militare & ciuile.

A *questo si aggiunge da parte di* Camillo, *che hauendo il* Capitan Bartolomeo *detto a* Camillo, *che non haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi muouere contra* Camillo, *che rispose alle ingiuriose parole, che contra*

Mentita in presenza de superiori.

il Capitano Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si uolle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, cosi Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo, che la ributtaua; & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeua. Il che par che sia con ragion detto. Che quantunque questo nome di mentita paia altrui cosa cosi graue, non è ella percio per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto, tanto è piu iscusabile colui, che con mentite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia ancora caduto in un'altro errore; che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, il quale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo non solamente rispose con la mentita, ma mise ancora mano alla spada; il che fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Mentita repulsa di ingiuria.

Bene è uero che hauendo esso gia castigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se per hauer Camillo

data

data mentita, & messo mano alla spada fu dal Luogo*tenente ferito, non si uede perche a* Nicolo *da* Reggio *debbia essere stato lecito di dar mentite a* Camillo, & *di prouocarlo alle arme nella presenza di esso* Luogo*tenente:* Ne *perche il* Capitano Bartolomeo, & Nico*lo non douessero essere anche eßi incarcerati, dapoi che pur* Camillo *si incarceraua.*

In *tante maniere adunque par che si possa dire che il* Luogotenente *habbia dato occasione a* Camillo *di querela.* Ilche *si come non si nega, cosi si dice che al* S. Fabritio *si appartiene tutta questa cognitione.*Et *se il* Luogotenente *suo ha errato, a lui si richiede di far ne contra di lui giusta dimostratione.* Quale *ueramente ella habbia da essere, non ho io da farne giudicio.* Ben *dirò che due uie per mio parere tener ui si possono: & l'una è ciuile, & l'altra cauallaresca.* Et *la ciuile è, che con consulto di giureconsulti contra il* Luogotenente *si proceda per quella uia, che si trouerà conuenirsi per leggi, o per statuti.* La *cauallaresca, che esso dia a* Ca*millo quella sodisfattione, che per consulto di caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.*

Non *lascierò gia di dire per tornare alla distintione delle due persone, della quale di sopra ho parlato; che essendo l'atto del* Secco, *del quale si tratta; stato fat to come da* Luogotenente, *la persona priuata di lui in questo caso non entra in consideratione; ma quella del* Luogotenente. Et *come* Luogotenente *ha da sodisfare a* Camillo: *se pur questa uia piacerà di tenere al* Pren*cipe.* Et *quantunque di sopra detto habbiamo, che es*

ſendo la offeſa fatta dal Luogotenente, quella a Camillo non mette adoſſo carico di honore, & per conſeguente paia che ſodisfattione non le ſi richiegga, dico queſto eſſer uero, quanto per cagione del riſentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente ſuo queſta punitione, tale atto ha da eſſer poſto per eſecutione di giuſtitia, alquale il Luogotenente, che ſi troua hauer errato, non dee ricuſare di douer ſoggiacere.

Et tanto ſia detto per uia di parere ſopra il caſo di ſopra propoſto, rimettendomi ad ogni miglior giuditio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

IL FINE.

REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, AA BB CC DD EE.

Tutti ſono Quaderni.